

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

987^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 2000

(Notturna)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-61

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 63-185

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 187-195

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

| | |
|---|---------------------|
| PRESIDENTE | 2, 3, 4 e passim |
| BIANCO (Misto-APE) | 2, 8 |
| PIREDDA (CCD) | 2 |
| D'Alì (FI) | 3, 26, 52 |
| MORO (LFNP) | 3, 5, 12 e passim |
| PEDRIZZI (AN) | 4, 6, 19 e passim |
| COVIELLO (PPI) | 5 |
| PECORARO SCANIO, ministro delle politiche agricole e forestali | 5, 7, 8 |
| MINARDO (FI) | 6 |
| SCIVOLETTO (DS) | 7, 11 |
| MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU) | 7, 18, 21 |
| CORTIANA (Verdi) | 7 |
| BRIGNONE (LFNP) | 8, 38 |
| SARACCO (DS) | 9 |
| GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica | 9, 11, 12 e passim |
| GIARETTA (PPI), relatore | 10, 11, 15 e passim |

| | |
|---|---------------------|
| BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali | Pag. 10, 12, 13 |
| PREDA (DS) | 10 |
| DE CAROLIS (DS) | 10 |
| RECCIA (AN) | 14 |
| VELTRI (DS) | 15, 18 |
| TURINI (AN) | 16 |
| MAGLIOCCHETTI (AN) | 16 |
| CURTO (AN) | 16, 17, 43 |
| NAPOLI Roberto (UDEUR) | 18 |
| FALOMI (DS) | 19, 21 |
| THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP) | 19 |
| VEGAS (FI) | 19, 34 |
| CASTELLI (LFNP) | 19, 30, 37 e passim |
| GUBERT (Misto-Centro) | 20, 30, 44 |
| PINGGERA (Misto-SVP) | 23 |
| BRUNI (FI) | 23 |
| CIMMINO (UDEUR) | 25 |
| BASSANINI, ministro per la funzione pubblica | 29, 42, 43 e passim |
| LORENZI (Misto-APE) | 32, 39 |
| BERGONZI (Misto-Com.) | 34 |
| MORANDO (DS) | 36 |
| ASCIUTTI (FI) | 36 |
| Cò (Misto-RCP) | 37 |
| DANZI (CCD) | 38 |
| BEVILACQUA (AN) | 39 |
| NOVI (FI) | 41 |
| ELIA (PPI) | 45 |
| RIPAMONTI (Verdi) | 50, 51, 52 e passim |
| GERMANÀ (FI) | 51, 53, 56 |
| SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica | 52, 59 |
| CENTARO (FI) | 52 |
| PIERONI (Verdi) | 53, 57 |
| GIOVANELLI (DS) | 54 |
| RUSSO SPENA (Misto-RCP) | 55 |
| Votazione nominale con scrutinio simultaneo | 13, 14, 17 e passim |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2000 . . . Pag. 61***ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 4885:**

| | |
|--|-----|
| Articolo 133, emendamenti e ordini del giorno nn. 961 e 964 | 63 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 133 e ordini del giorno nn. 66, 69, 71, 72 74, 75, 76, 77, 82 | 86 |
| Articolo 134 ed emendamenti | 97 |
| Articolo 135 ed emendamento | 99 |
| Articolo 136, emendamenti e ordini nn. 965 e 966 | 100 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 136 | 106 |
| Articolo 137 ed emendamenti | 109 |

| | |
|--|----------|
| Articolo 138, emendamenti e ordine del giorno n. 967 | Pag. 117 |
| Articolo 139 ed emendamenti | 124 |
| Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 139 | 129 |
| Articolo 140 ed emendamento | 131 |
| Articolo 141 | 131 |
| Articolo 142 | 132 |
| Articolo 55, emendamenti e ordini del giorno nn. 21, 699, 421, 422 | 133 |
| Articolo 71 ed emendamenti non votati nella seduta n. 982 | 168 |
| Articolo 86 ed emendamenti non votati nella seduta n. 984 | 172 |

ALLEGATO B

| | |
|--|------------|
| VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUALE NEL CORSO DELLA SEDUTA . | 187 |
|--|------------|

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 21,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna del 15 dicembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,05 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana odierna è stato approvato l'articolo 132 nel testo proposto dalla Commissione ed è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 133, mentre sono stati accantonati gli articoli 125, 127, 130 e 131 ed i relativi emendamenti ed ordini del giorno. Riprende pertanto le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 133, ricordando altresì che gli emendamenti 133.1004, 133.1005, 133.1006, 133.1007, 133.1009, 133.1031 e 133.0.1001 sono stati ritirati.

BIANCO (*Misto-APE*). Trasforma l'emendamento 133.1000 nell'ordine del giorno n. 961. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 961, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 133.1001, per la sola parte ammissibile.

PIREDDA (*CCD*). Raccomanda l'approvazione del 133.1002, rimarcando i rischi conseguenti alle malattie ovine in Sardegna.

D'ALÌ (*FI*). Poiché l'argomento è trattato da tre diversi articoli, segnala la necessità di provvedere ad un'unificazione.

PRESIDENTE. A conclusione dei lavori interverrà sicuramente un coordinamento.

Il Senato respinge gli emendamenti 133.1002, 133.1003 e 133.1008.

MORO (*LFNP*). Sollecita l'approvazione del 133.1010, sul quale chiede la votazione nominale elettronica.

PEDRIZZI (*AN*). Insiste anch'egli sull'emendamento, che sottoscrive, insieme ai senatori Turini, Magnalbò, Maceratini, Collino, Cusimano, Mantica e Curto.

PRESIDENTE. Accantona la votazione dell'emendamento, così come del 133.1011, in attesa che trascorra il termine dal preavviso per la votazione nominale elettronica.

Il Senato respinge l'emendamento 133.1012 fino alle parole «ricorsi dei produttori»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 133.1013. Viene poi respinto il 133.1014 fino alle parole «di latte surrogata»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 133.1015. È anche respinto l'emendamento 133.1016 fino alle parole «28 dicembre 1992»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 133.1017. Il Senato respinge poi il 133.1018 fino alle parole «n. 468 del 1992»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 133.1019, 133.1920 e 133.1021. È quindi respinto il 133.1022 fino alle parole aperte «28 dicembre 1992», con la preclusione della seconda parte e dell'emendamento 133.1027.

COVIELLO (*PPI*). In qualità di Presidente della 5^a Commissione permanente, ritiene che il testo dell'emendamento 133.1023 (Nuovo testo) debba essere ulteriormente modificato. (*v. Allegato A*).

GIARETTA, *relatore*. È favorevole alla riformulazione suggerita.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*.
Concorda.

PEDRIZZI (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore.

MINARDO (FI). Aggiunge la propria firma e dichiara il voto favorevole di Forza Italia.

Il Senato approva l'emendamento 133.1023 (Nuovo testo). Risulta pertanto assorbito il 133.1033. Sono quindi respinti gli emendamenti 133.1024, 133.1025 e 133.1026.

SCIVOLETTO (DS). Ritira gli emendamenti 133.1028 e 133.1029.

Il Senato respinge l'emendamento 133.1030.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-RI). Ritira il 133.1032 e sottoscrive l'ordine del giorno n. 72.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'emendamento 133.1034.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*.
Invita i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno.

CORTIANA (Verdi). Trasforma l'emendamento nell'ordine del giorno n. 964. (*v. Allegato A*).

BRIGNONE (LFNP). In coerenza con posizioni già assunte in precedenza, è favorevole all'ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. In quanto accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 964 non viene posto in votazione.

BIANCO (Misto-APE). Evidenzia la necessità di approvare il 133.1035.

Il Senato respinge l'emendamento 133.1035.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento della votazione finale dell'articolo 133.

SARACCO (DS). Insiste nel chiedere l'approvazione dell'emendamento 133.0.1000.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Conferma la contrarietà all'emendamento.

Il Senato respinge gli emendamenti 133.0.1000 e 133.0.1002.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole agli ordini del giorno nn. 66, 71, 72, 74, 75 e 82; è favorevole ad un accoglimento come raccomandazione degli nn. Ordini del giorno 76 e 77, mentre si rimette al Governo sul n. 69.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 69, al quale suggerisce di apportare alcune modificazioni. (*v. Allegato A*). Accoglie poi come raccomandazione tutti i rimanenti ordini del giorno.

PREDA (*DS*). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 66.

MORO (*LFNP*). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 69 ed accetta la modifica suggerita; non insiste per la votazione.

DE CAROLIS (*DS*). Accetta l'accoglimento come raccomandazione dei propri ordini del giorno.

SCIVOLETTO (*DS*). Concorda sull'accoglimento come raccomandazione del n. 75, ma insiste sul n. 72.

PRESIDENTE. Stante l'insistenza, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 72, che pertanto non verrà posto in votazione. Neanche i presentatori degli ordini del giorno nn. 76 e 77 insistono per la votazione. Passa all'esame dell'articolo 134 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SCIVOLETTO (*DS*). Presenta una nuova formulazione dell'emendamento 134.1000. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. L'emendamento 134.0.1000 si intende illustrato.

GIARETTA, *relatore*. Si rimette al Governo sul 134.1000 (Ulteriore nuovo testo), mentre è contrario al 134.0.1000.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Chiede di accantonare il 134.1000 (Ulteriore nuovo testo), per effettuare una verifica sulla disponibilità finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, dispone l'accantonamento dell'articolo 134.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. È contrario al 134.0.1000.

Il Senato respinge l'emendamento 134.0.1000.

PRESIDENTE. Passa quindi all'esame dell'articolo 135, ricordando che l'emendamento 135.1000 è stato ritirato.

Il Senato approva l'articolo 135.

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'emendamento 133.1010, precedentemente accantonato.

MORO (LFNP). Insistendo sulla richiesta di votazione nominale elettronica, chiede un parere più dettagliato da parte del rappresentante del Governo, considerando l'impegno assunto oggi nei riguardi dei produttori di latte.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Ribadisce la contrarietà del Governo.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 133.1010 fino alle parole «ordinanza di sospensiva»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'emendamento 133.1011.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 133.

RECCIA (AN). Alleanza Nazionale voterà contro, in quanto non sono stati rispettati gli accordi presi con la categoria.

MORO (LFNP). La Lega voterà contro, vista la smentita delle assicurazioni date, e chiede la votazione mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 133, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 136 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VELTRI (DS). Ritira gli emendamenti 136.1002 e 136.0.1001, mentre insiste sul 136.0.1000 e sul 136.0.1002.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 136.1001 e 136.1007 e a ritirare il 136.1006. È contrario ai restanti emendamenti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concordando con il relatore, invita in particolare a ritirare tutti gli emendamenti aggiuntivi.

Il Senato respinge l'emendamento 136.1000.

PRESIDENTE. L'emendamento 136.1001, cui hanno apposto le firme anche i senatori Magliocchetti e Turini, è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 965. (*v. Allegato A*). In quanto accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno non viene posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 136.1003 e 136.1004.

CURTO (*AN*). Insiste sull'emendamento 136.1005, sul quale chiede la votazione nominale elettronica, in quanto gli impegni assunti non vengono mantenuti.

GIARETTA, *relatore*. Il Governo ha già previsto un rifinanziamento pari a 20 miliardi degli stanziamenti per le alluvioni, per cui conferma il parere contrario.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 136.1005.

PRESIDENTE. L'emendamento 136.1006 è stato ritirato.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Trasforma l'emendamento 136.1007 nell'ordine del giorno 966 (*v. Allegato A*), sottoscritto anche dal senatore Mignone. (*Applausi del senatore D'Urso*).

Il Senato respinge gli emendamenti 136.1008 e 136.1009.

NAPOLI Roberto (*UDEUR*). Ritira l'emendamento 136.1010.

Il Senato approva l'articolo 136.

VELTRI (*DS*). Insiste per la votazione dell'emendamento 136.0.1000.

Il Senato respinge gli emendamenti 136.0.1000 e 136.0.1002.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 137 e degli emendamenti ad esso riferiti.

THALER AUSSERHOFER (*Misto-SVP*). Illustra l'emendamento 137.1002.

VEGAS (*FI*). L'emendamento 137.1015 ha lo scopo di abbassare la percentuale rispetto alla tiratura delle testate nazionali prevista per l'accesso ai contributi previsti.

PEDRIZZI (*AN*). Gli emendamenti all'articolo 137 mirano ad agevolare la trasformazione delle imprese editrici in società cooperative. Sottolinea l'importanza dell'emendamento 137.1015.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 137.1002 e 137.2004, nonché sull'emendamento 137.1015, a condizione che la percentuale indicata sia elevata al 40 per cento. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 137.1003 e 137.1004.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 137.1000, 137.1001, 137.1003 e 137.1004 sono stati ritirati.

Il Senato approva l'emendamento 137.2004.

GUBERT (*Misto-Centro*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 137.1002.

Il Senato approva l'emendamento 137.1002. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 137.1005, sono preclusi la seconda parte ed il successivo 137.1006. Il Senato respinge anche il 137.1007.

PEDRIZZI (*AN*). Chiede che il Governo assicuri che il testo non comporta limitazioni alla struttura societaria delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

FALOMI (*DS*). Il testo fa riferimento a cooperative in senso generale e non più soltanto a quelle di giornalisti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il senatore Falomi.

PEDRIZZI (AN). Ritira l'emendamento 137.1008 ed accoglie la proposta di modifica del relatore all'emendamento 137.1015. (v. *Allegato A*).

Il Senato respinge gli emendamenti dal 137.1009 al 137.1014. Risulta approvato l'emendamento 137.1015 (Nuovo testo). Infine, respinto l'emendamento 137.1016, viene approvato l'articolo 137 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 138 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (LFNP). Ritira l'emendamento 138.1000.

PINGGERA (Misto-SVP). Trasforma l'emendamento 138.1003 nell'ordine del giorno n. 967.

BRUNI (FI). Illustra l'emendamento 138.1005, chiedendone la votazione nominale elettronica. (*Applausi dal Gruppo FI*).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 967 e parere contrario sugli emendamenti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 967 non viene posto ai voti. Tutti gli emendamenti, tranne il 138.1005, sono stati ritirati.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 138.1005. Risulta quindi approvato l'articolo 138.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 139 e degli emendamenti ad esso riferiti, che s'intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 139.1004 è stato ritirato.

Il Senato respinge il 139.1000, gli identici 139.1001, 139.1002 e 139.1003, nonché i successivi 139.1005 e 139.2000. Approvato l'articolo 139, il Senato respinge gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 140 e dell'emendamento interamente soppressivo ad esso riferito.

D'ALÌ (FI). Sottoscrive e ritira il 140.1000 e dichiara voto contrario all'articolo 140 che istituisce un osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, dei quali si è già diffusamente occupato l'articolo 51.

PEDRIZZI (AN). Dichiara voto contrario all'articolo 140.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MORO (LFNP), il Senato approva l'articolo 140. Viene quindi approvato l'articolo 141.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Chiede che venga accantonato l'articolo 142.

GIARETTA, *relatore*. Propone l'accantonamento dell'articolo 143.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento di entrambi gli articoli e dei relativi emendamenti e passa all'esame dell'articolo 55, precedentemente accantonato, e degli emendamenti ed ordini del giorno ad esso riferiti.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che su quelli del Governo. Invita i presentatori a trasformare l'emendamento 55.1080 in un ordine del giorno. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 21, riservando di pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 699.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda con il relatore, facendo presente che il Governo indica una diversa copertura per l'emendamento 55.1022/2000.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il Governo non condivide la riduzione delle risorse per la perequazione contributiva del personale dirigente non contrattualizzato e propone di perequare i trattamenti delle magistrature impedendo il riavviarsi del meccanismo di riallineamento retributivo. (*Applausi del senatore Fassone*).

GUBERT (*Misto-Centro*). Dichiara voto favorevole all'emendamento 55.1000.

Il Senato respinge l'emendamento 55.1000, nonché la prima parte dell'emendamento 55.1001, fino alle parole: «3.047 miliardi», con conseguente preclusione della seconda parte dell'emendamento e del successivo 55.1002. Risultano quindi respinti gli emendamenti dal 55.1003 al 55.1011.

LORENZI (*Misto-APE*). Trasforma la seconda parte dell'emendamento 55.1012 nell'ordine del giorno n. 421. (*v. Allegato A*).

Il Senato respinge l'emendamento 55.1013/2000/1.

PRESIDENTE. La presentazione da parte del Governo di un subemendamento al 55.1013 contrasta con il parere contrario su quest'ultimo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. L'emendamento 55.1013/2000 (Nuovissimo testo) è interamente sostitutivo di quello proposto dal senatore Bergonzi originario, non condividendone il Governo le modalità di copertura.

VEGAS (*FI*). Il Governo chieda una pausa di riflessione e presenti delle proposte autonome e non subemendamenti ad emendamenti cui è contrario. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP*).

BERGONZI (*Misto-Com*). Dichiaro la disponibilità a ritirare il suo emendamento e a sottoscrivere quello del Governo. (*Commenti dai Gruppi FI, AN e LFNP*).

MORANDO (*DS*). L'emendamento 55.1013/2000 è anche tecnicamente una modifica al testo del senatore Bergonzi, del quale fa salva la prima parte. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. In ogni caso è necessario un diverso parere sull'emendamento 55.1013.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento del senatore Bergonzi.

ASCIUTTI (*FI*). L'emendamento sul settore della scuola è molto controverso sia all'interno sia al di fuori delle Aule parlamentari, a causa di aspettative eccessive del personale docente alimentate dalle promesse del Ministro della pubblica istruzione. Il suo Gruppo, comunque, voterà a favore della proposta del Governo.

CASTELLI (*LFNP*). In realtà, all'interno della logica del voto di scambio, si tratta di una regalia ad una categoria di personale statale già orientata a favore dell'Ulivo.

CÒ (*Misto-RCP*). I senatori di Rifondazione comunista si astengono, riconoscendo lo sforzo del Governo per rispondere alle richieste degli insegnanti, che tuttavia non si limitano alle rivendicazioni economiche.

BRIGNONE (*LFNP*). In dissenso dal Gruppo, si asterrà. Il personale docente chiede interventi non solo dal punto di vista retributivo, ma anche

dell'edilizia scolastica, della riforma dei cicli e in generale del riconoscimento del loro ruolo nella società.

DANZI (CCD). Pur condividendo che le aspettative degli insegnanti oltrepassano le questioni economiche, voterà contro il subemendamento del Governo che dà un riconoscimento insufficiente anche sotto questo profilo.

LORENZI (Misto-APE). Annuncia il voto favorevole.

BEVILACQUA (AN). Di fronte alla rinuncia di gran parte degli insegnanti a proseguire la battaglia per migliorare la scuola appena ottenuta la promessa di un aumento salariale, non si può che votare a favore. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Indica un'ulteriore correzione meramente contabile. (v. Resoconto stenografico).

Il Senato approva dapprima il 55.1013/2000 (Nuovissimo testo) e quindi il 55.1013, nel testo emendato. È quindi respinto il 55.1014.

PRESIDENTE. Il 55.1015 è stato ritirato.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 55.1016 a 55.1021.

NOVI (FI). Il 55.1022/2000 del Governo (Nuovo testo) è anticostituzionale e potrebbe sembrare una forma di punizione del ministro Bassanini nei confronti di tre dei nove magistrati del Consiglio di Stato recentemente vincitori del concorso. Per fugare ogni dubbio, si potrebbe adottare una precisazione che facesse salva l'esecuzione delle decisioni individuali e irrevocabili emesse entro il 30 settembre 1999.

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. Smentendo che si tratti di intenzioni personalistiche, la norma si riferisce al cosiddetto galleggiamento dei magistrati, che è stato abrogato molti anni fa e che un ricorso straordinario al Capo dello Stato ha recentemente riportato in vita. Apporta comunque una modifica all'emendamento in direzione del chiarimento richiesto dal senatore Novi.

ELIA (PPI). Propone una modifica lessicale al testo del Governo.

CURTO (AN). Per una questione di principio, non si può porre sullo stesso piano il trattamento dei consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali con quelli del Consiglio di Stato. (Applausi dal Gruppo AN).

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Intatti, non è previsto uguale trattamento: pur trattandosi per entrambi i casi di concorsi di secondo grado, il riconoscimento del servizio per i consiglieri dei TAR arriva dopo otto anni, mentre per quelli del Consiglio di Stato è immediato. Accoglie infine il suggerimento del senatore Elia.

Il Senato approva dapprima il 55.1022/2000 (Ulteriore nuovo testo) e quindi il 55.1022, nel testo emendato; conseguentemente gli emendamenti da 55.1023 a 55.1029 sono preclusi. Il Senato respinge gli identici 55.1030 e 55.1031, nonché la prima parte del 55.1032, fino alle parole: «920 miliardi», risultando così preclusi la seconda parte dello stesso e il 55.1033. Sono altresì respinti gli emendamenti da 55.1034 a 55.2000.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 422, in cui è stato trasformato il 55.1080, essendo stato accolto dal Governo, non sarà posto in votazione. (v. *Allegato A*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALÌ (FI), respinge il 55.1038. Sono quindi respinti gli emendamenti da 55.1039 a 55.1051, nonché la prima parte del 55.1052 (Nuovo testo), fino alle parole «9^a qualifica funzionale», essendo quindi preclusi la seconda parte dello stesso, il 55.1053 e il 55.1054. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALÌ (FI), è poi respinto il 55.1055. Sono infine respinti gli emendamenti da 55.1056 a 55.1059.

PRESIDENTE. Il 55.1060 è inammissibile. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 21 non sarà posto in votazione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 699.

MINARDO (FI). Non insiste per la votazione.

Il Senato approva l'articolo 55, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'articolo 71, precedentemente accantonato, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che il 71.1039 è stato ritirato.

GIARETTA, *relatore*. È favorevole al 71.800 ed invita i presentatori degli emendamenti 71.1036, 71.1037 e 71.1038 a ritirarli ed a convergere su quello del Governo. Invita altresì al ritiro del 71.1039 e del 71.1040 ed è contrario ai restanti emendamenti.

RIPAMONTI (Verdi). Voterà a favore del 71.8000, ma intende aspettare l'esito di tale votazione prima di decidere sul ritiro del 71.1036.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento del 71.1036.

GERMANÀ (FI). Chiede la votazione nominale elettronica sul 71.8000, su cui il suo Gruppo voterà contro.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge il 71.800.

RIPAMONTI (Verdi). Mantiene il 71.1036.

GIARETTA, relatore. Si rimette alla valutazione dell'Assemblea.

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Concorda.

D'ALÌ (FI). La votazione su un emendamento sostitutivo preclude quella di un emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. In realtà si tratta di una sostituzione parziale e quindi deve essere adottata la procedura seguita precedentemente in casi analoghi.

PIERONI (Verdi). Il suo Gruppo si rimette al voto dell'Assemblea in quanto ritiene che il Governo si sia comportato lealmente: si tratta quindi di valutare la proposta nel merito e non con un atteggiamento preconcepito. (Applausi dai Gruppi Verdi e Misto-DU).

GERMANÀ (FI). La legge n. 157 del 1992 prevede che i fondi siano destinati a progetti faunistici venatori. Chiede il voto elettronico sull'emendamento.

CASTELLI (LFNP). Non concorda con l'emendamento, poiché già oggi i fondi sono destinati al ripopolamento della selvaggina.

GIOVANELLI (DS). I Democratici di sinistra voteranno contro l'emendamento, non considerando la caccia come la maggiore minaccia alle biodiversità. Le leggi in vigore sulla materia sembrano pertanto sufficienti. (Applausi dal Gruppo DS).

RUSSO SPENA (Misto-RCP). I senatori di Rifondazione Comunista voteranno a favore, perché l'emendamento rappresenta un primo passo importante nella giusta direzione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 71.1036. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi), è poi respinto il 71.1037.

RIPAMONTI (Verdi). Insiste sul 71.1038, che mira a vincolare i fondi in questione alla gestione delle aree protette.

GERMANÀ (FI). Ribadisce che la legge n. 157 del 1992 già vincola i fondi a progetti faunistici venatori, per cui non appare opportuna la proposta avanzata sulla quale chiede la votazione nominale elettronica. (*Commenti del senatore Pieroni*).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento 71.1038. Sono poi respinti gli emendamenti 71.1040, 71.1041, 71.1042 e 71.1043. Viene infine approvato l'articolo 71.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 86 precedentemente accantonati, che si intendono illustrati, ricordando che l'86.1095 e l'86.1099 sono stati ritirati.

GIARETTA, *relatore*. Ritira l'emendamento 86.2000 e propone una riformulazione dell'86.2001. (*v. Allegato A*). Esprime invece parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. È favorevole all'emendamento predisposto dal relatore e contrario a tutti gli altri.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 86.1084 e 86.1085. A seguito del ritiro dell'86.2000, decadono gli emendamenti 86.2000/1, 86.2000/2 e 86.2000/3. Sono quindi respinti gli identici emendamenti 86.1086 e 86.1087, nonché l'86.1088 e gli identici 86.1091 e 86.1092. Risultano altresì respinti gli emendamenti 86.2001/1, 86.2001/3, 86.2001/4, 86.2001/6, 86.2001/7 e 86.2001/8, mentre sono inammissibili l'86.2001/2 e l'86.2001/5. Viene quindi approvato l'86.2001 (Nuovo testo).

Vengono quindi respinti gli emendamenti 86.1093, 86.1094, 86.1096, 86.1097 e 86.1098. Risulta infine approvato l'articolo 86, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Comunica quindi l'ordine del giorno delle sedute del 19 dicembre e toglie la seduta. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 23,40.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,02*).

Si dia lettura del processo verbale.

GAMBINI, *ff. segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 15 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Bo, Bobbio, Capaldi, Debenedetti, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone, Loreto, Ossicini, Pasquini, Passigli, Sartori, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Lauricella e Provera, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Squarcialupi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 21,05*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo aver rivolto un saluto al Presidente del Consiglio, che questa sera è insieme a noi, riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana è stata accantonata la votazione degli articoli 125, 127, 130 e 131 e dei relativi emendamenti.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti presentati sull'articolo 133, già illustrati, e su cui il relatore e il Governo hanno espresso il proprio parere.

BIANCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 133.1000 e lo trasformo nell'ordine del giorno n. 961.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 133.1001, presentato dal senatore Bianco, limitatamente alla sola parte ammissibile.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 133.1002.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, cercherò di essere brevissimo. Nonostante il parere contrario del relatore e del Governo, vorrei raccomandare l'approvazione di questo emendamento, perché risulterebbe dai calcoli fatti dal Governo che gli effetti nefasti della malattia della cosiddetta «lingua blu» sul patrimonio ovino della Sardegna siano più ampi di quanto non fosse apparso nel primissimo periodo.

Vorrei ricordare – l'argomento non è estraneo – che la Sardegna ha permanentemente il problema, per esempio, della peste suina africana e di altre epizootie, come si dice con termine tecnico. Il Governo però ha sem-

pre sottovalutato questi aspetti. Non vorremmo che il patrimonio ovino della Sardegna, che ammonta a circa il 70 per cento del patrimonio ovino nazionale, diventasse permanentemente infetto e quindi fosse difficile esportare, per esempio, gli agnelli. Verrebbe meno uno dei pilastri fondamentali dell'economia della Sardegna.

Per questo motivo dichiaro il mio voto favorevole e raccomando l'emendamento all'approvazione dell'Aula.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, volevo brevissimamente segnalarle, data anche la discussione che abbiamo avuto nella fase finale della seduta pomeridiana, che di questo argomento il disegno di legge finanziaria tratta in ben tre articoli: l'articolo 133, che stiamo esaminando, l'articolo 99, che è un articolo *ad hoc* e segnalato per questo motivo, e l'articolo 93 dove, al comma 7, si parla di interventi sullo stesso argomento. Forse sarebbe opportuno unificarli.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, se fosse approvato avremmo bisogno del coordinamento, però vediamo che cosa succede.

Metto ai voti l'emendamento 133.1002, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 133.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 133.1004, 133.1005, 133.1006 e 133.1007 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 133.1008, presentato dai senatori Dondeynaz e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

L'emendamento 133.1009 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 133.1010.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, noi teniamo particolarmente all'approvazione di questo emendamento che fa seguito anche a delle promesse fatte

oggi dal Ministro in occasione degli incontri che abbiamo avuto con i produttori di latte. In pratica, intendiamo aggiungere, al comma 13 della legge n. 118 del 1999, le parole: «anche nel caso di ordinanza di sospensione», cioè chiediamo che la restituzione degli importi pagati avvenga anche in questo caso.

Siccome riteniamo importante l'approvazione di questo emendamento, gradiremmo – e me ne scuso, signor Presidente, perché non sono ancora decorsi i venti minuti di tempo per il preavviso – la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, noi abbiamo ritirato un analogo emendamento, il 133.1009; a seguito degli incontri di questa mattina, come ricordava il senatore Moro, si era concordato anche con il Presidente della Commissione agricoltura di introdurre questa possibilità di sospensiva per quanto riguarda i produttori di latte.

Vorrei quindi chiedere, se la Presidenza lo consente, che all'emendamento del senatore Moro siano aggiunte, oltre alla mia, le firme dei presentatori dell'emendamento 133.1009 e dei senatori Magnalbò e Turini.

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore Pedrizzi.

L'emendamento 133.1010, nonché il successivo 133.1011, verranno posti in votazione non appena saranno trascorsi i venti minuti dal preavviso prescritti dal Regolamento.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 133.1012, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «ricorsi dei produttori».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 133.1013.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 133.1014, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'emendamento 133.1015.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 133.1016, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «del 28 dicembre 1992».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'emendamento 133.1017.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 133.1018, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «in deroga ai disposti della legge n. 468 del 1992».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e i successivi emendamenti 133.1019, 133.1020 e 133.1021.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 133.1022, presentato dai senatori Antolini e Moro, fino alle parole: « del 28 dicembre 1992».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 133.1027.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 133.1023 (Nuovo testo).

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, esaminato l'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Cortiana, nel testo riformulato, in considerazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 8 del 2000, non ci sarebbero difficoltà alla sua approvazione, a condizione che le idonee garanzie fossero «immediatamente esigibili». Intendo dire che non vi sono difficoltà a che il Ministro delle politiche agricole e il Ministro del tesoro possano definire un nuovo decreto, tuttavia le garanzie debbono essere immediatamente esigibili.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se accetta la modifica proposta dal Presidente della Commissione bilancio.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Sì, signor Presidente.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, non conosco la riformulazione dell'emendamento 133.1023 e quindi vorrei poterne consultare il testo.

PRESIDENTE. Senatore Moro, la riformulazione di questo emendamento è stata distribuita precedentemente. In ogni caso la modifica proposta è tesa ad ancorare i criteri e le modalità alla condizione che siano im-

mediatamente esigibili. Chiedo anche al relatore di esprimersi sull'emendamento in esame alla luce di quanto dichiarato dal senatore Coviello.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento in esame, precisando, altresì, che la condizione posta dal senatore Coviello non aggiunge alcunché; infatti, qualsiasi garanzia, trattandosi di un negozio accessorio a quello principale, è sempre immediatamente escutibile, e quindi non si aggiunge assolutamente nulla a quanto aveva indicato il collega Cortiana nel suo testo.

MINARDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, chiedo di aggiungere al firma all'emendamento in esame, preannunciando il voto favorevole di Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 133.1023 (Nuovo testo), presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 133.1024, presentato dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 133.1025, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 133.1026, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 133.1027 risulta precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 133.1022.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 133.1028.

SCIVOLETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, accogliendo l'invito del relatore, cui esprimo la mia piena solidarietà, ritiro gli emendamenti 133.1028 e 133.1029.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e la ringrazio per la collaborazione. Metto ai voti l'emendamento 133.1030, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 133.1031 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 133.1032.

MAZZUCA POGGIOLINI. Ritiro l'emendamento 133.1032 e sottoscrivo l'ordine del giorno n. 72.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Avverto che l'emendamento 133.1033 è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 133.1023 (Nuovo testo).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 133.1034.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, chiederei ai presentatori di ritirare l'emendamento 133.1034 e di trasformarlo in un ordine del giorno, che potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Cortiana se accoglie l'invito del Ministro.

CORTIANA. Accolgo l'invito e ritiro l'emendamento 133.1034, riservandomi di trasformarlo in un ordine del giorno. Segnalo peraltro la mia condivisione dell'ordine del giorno presentato dal collega Bianco.

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno, presentato dal senatore Bianco, impegna il Governo a stanziare idonee risorse per provvedere allo smaltimento dei mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali e delle carcasse dei capi bovini potenzialmente a rischio, il cui onere è valutato in oltre 200 miliardi.

Invito il Ministro a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

PECORARO SCANIO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno n. 961 derivante dalla trasformazione dell'emendamento 133.1000; ribadisco l'invito a trasformare l'emendamento 133.1034, relativo alle risorse per l'ingegneria naturalistica e l'agroambiente, in un ordine del giorno.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, desidero informare l'Assemblea, ringraziando al contempo i colleghi, del fatto che ho presentato circa un mese fa una mozione sulla questione dello smaltimento delle carcasse animali. La mozione è stata firmata da oltre 30 senatori, appartenenti a tutti i Gruppi politici, ad eccezione del Gruppo dei Verdi; mi meraviglia che proprio quest'ultimo Gruppo presenti ora una proposta analoga. Dichiaro comunque il nostro consenso all'ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Il dialogo è sempre produttivo!

Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 964, derivante dall'emendamento 133.1034, non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 133.1035.

BIANCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, l'emendamento 133.1035 riguarda il registro dei farmaci in stalla per gli allevatori. Non capisco perché il Governo sia contrario, considerato che la proposta non comporta oneri aggiuntivi.

Il decreto legislativo richiamato nell'emendamento ha disposto diverse procedure amministrative in materia di divieto di utilizzazione di sostanze farmaceutiche in animali vivi, in attuazione delle direttive comunitarie 96/22 e 96/23, nonché in materia di tenuta di appositi registri dal produttore al macellatore. Il Ministero della sanità ha emanato la circolare esplicativa n. 14 in data 29 settembre 2000, che è stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* soltanto il 16 novembre 2000, ovvero quasi un anno e mezzo dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. Nel contempo,

nel mese di settembre del 2000, i Nas hanno verbalizzato e sanzionato molte aziende agricole inadempienti rispetto alla tenuta dei registri, quando l'onere di informare gli allevatori era in capo ai servizi veterinari delle ASL. Vorrei ricordare che in questi giorni le ASL e le regioni stanno verificando la possibilità tecnica di comprendere in un unico registro tutte le informazioni assunte nei tre diversi registri attualmente in vigore. Risulterebbe alquanto anomalo, secondo me, obbligare gli allevatori a vidimare diversi tipi di registri per poi verificarne la possibilità di unificazione, come si auspica. Pertanto, il tempo necessario per verificare tali aspetti determina la necessità di una proroga e dell'inefficienza delle sanzioni almeno fino al 31 gennaio 2001. Per questa ragione ho presentato l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 133.1035, presentato dai senatori Bianco e Preda.

Non è approvato.

In attesa che decorrano i venti minuti dal preavviso di votazioni elettroniche, previsto dal Regolamento, dispongo l'accantonamento dell'articolo 133.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 133.0.1000.

SARACCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARACCO. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo propone di fornire modeste risorse, per ora iniziali, al Fondo di solidarietà nazionale estendendo gli interventi del Fondo medesimo alle epizootie e fitopatie soggette alla lotta obbligatoria. Con il provvedimento si intende venire incontro ai danni arrecati da queste malattie sia agli animali, nel caso delle epizootie, sia alle piante, nel caso delle fitopatie.

Insisto amabilmente, in particolare con il Governo, per reperire queste modeste risorse, che per quanto ci concerne riteniamo esistano a partire dal 2002. Occorre che qualche stanziamento sia destinato a queste necessità, che insistiamo amabilmente affinché abbiano un riconoscimento, altrimenti i danni immediati che sono provocati da queste malattie non vengono risarciti.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Giarda ha cambiato opinione sulla copertura?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. A quanto risulta, per il 2001 non ci sono più le risorse.

Inoltre il testo dell'articolo, che seguirebbe il 133, incomincia con un comma 10 e fa riferimento al «Fondo medesimo», per cui risulta sostanzialmente incomprensibile.

Per queste ragioni, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 133.0.1000, presentato dal senatore Saracco e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 133.0.1001 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 133.0.1002, presentato dal senatore Pianetta e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 66, 71, 72, 74, 75 e 82. L'ordine del giorno n. 76 è molto lungo, ma non ho nulla in contrario se il Governo intende accoglierlo come raccomandazione; così come per l'ordine del giorno n. 77. Mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno n. 69.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno nn. 66, 71, 72, 74, 75, 76, 77 e 82, mentre è disposto ad accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 69, a condizione che i presentatori siano d'accordo che esso si fermi alle parole: «addebitate ai nostri produttori».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno n. 69 se aderiscono alle indicazioni del Governo.

MORO. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno e mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono sulla votazione dei rispettivi ordini del giorno.

PREDA. Non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno n. 66.

MORO. Lo stesso vale per l'ordine del giorno n. 69 (Nuovo testo).

DE CAROLIS. Non insistiamo per la votazione degli ordini del giorno nn. 71, 74 e 82.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, mentre non insisto per l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 75, chiedo che il Governo ripensi alla questione che pongo con l'ordine del giorno n. 72, perché non ha senso che esso venga accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il senatore Scivoletto insiste per l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 72. Mi sembra di poter dire che il rappresentante del Governo abbia cambiato parere e che l'ordine del giorno medesimo possa considerarsi accolto. Pertanto non sarà posto in votazione.

Essendo stati accolti come raccomandazione, e non avendo i presentatori insistito per la loro votazione, anche i rimanenti ordini del giorno non verranno posti ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 134, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, ho consegnato nel pomeriggio alla Presidenza un ulteriore nuovo testo dell'emendamento 134.1000, che però non è riportato nel fascicolo degli emendamenti distribuito in Aula.

PRESIDENTE. Colleghi, do lettura dell'emendamento 134.1000 (Ulteriore nuovo testo) : «I trattamenti di sussidiazione del reddito per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari possono essere prorogati nel limite massimo di 30 miliardi, secondo criteri e modalità stabilite, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1993». Conseguentemente, viene prevista la riduzione di 30 miliardi alla tabella B per l'anno 2001, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla voce relativa al decreto-legge n. 148.

L'emendamento 134.0.1000 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame. Il rappresentante del Governo è in possesso di una copia fotostatica dell'emendamento?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. No, signor Presidente, e vorrei poterlo esaminare.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo anche per una valutazione degli effetti dell'emendamento 134.1000 (Ulteriore nuovo testo).

PRESIDENTE. Sottosegretario Giarda, ora che le hanno consegnato copia dell'emendamento in questione, intende pronunciarsi in merito?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. No, signor Presidente, devo fare una verifica per controllare se nel fondo per l'occupazione c'è ancora capienza.

PRESIDENTE. Questa verifica comporterebbe il momentaneo accantonamento dell'emendamento?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Sì, signor Presidente, per questa notte.

PRESIDENTE. Va bene, ma fate presto perché domani mi potrò trovare in grandissima difficoltà.

Accantoniamo, dunque, l'emendamento 134.1000 (Ulteriore nuovo testo) e il relativo articolo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 134.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 134.0.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 135, sul quale è stato presentato un solo emendamento, successivamente ritirato.

Metto ai voti l'articolo 135.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 133.1010, sul quale era stata avanzata una richiesta di votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

MORO. Sì, signor Presidente. Intendevo ascoltare le considerazioni del Governo al riguardo, anche alla luce di quanto ha esposto il senatore Pedrizzi e degli incontri di oggi con il Presidente della Commissione agricoltura.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, c'è bisogno di un suo intervento a chiarimento della questione.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, mi pare che i motivi della contrarietà del Governo

siano molto chiari. Nell'emendamento si estende la restituzione del prelievo che è stato versato dai produttori anche in caso di sospensive da parte del tribunale.

MORO. Vi siete impegnati con gli agricoltori!

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Le posso assicurare che il Governo non si è impegnato per questo punto. (*Commenti del senatore Moro*).

MORO. Il Presidente della Commissione può confermarlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 133.1010.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 133.1010, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole: «ordinanza di sospensiva».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 133.1010, nonché l'emendamento 133.1011.

Passiamo alla votazione dell'articolo 133.

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro questo articolo perché non sono stati rispettati gli accordi presi con gli allevatori. Questo comparto dell'agricoltura sopporta gravi sofferenze e spesso non si fa altro che alimentare speranze, puntualmente disattese da provvedimenti approvati dall'attuale maggioranza e da questo Governo.

Pertanto, non volendo aggravare lo stato di disagio e di disaffezione nei confronti delle istituzioni da parte degli allevatori italiani, esprimiamo convintamente un parere negativo su questo articolo.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto contrario all'approvazione dell'articolo 133, stigmatizzando il comportamento dell'Esecutivo: oggi erano state date determinate assicurazioni che poi, in quest'Aula ed alla prova dei fatti, sono state disattese.

Sull'articolo 133 chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 133, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. L'articolo 134 è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 136, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARINO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 136.1000.

DUVA. Do per illustrato l'emendamento 136.1001.

VELTRI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 136.1004 e annuncio il ritiro degli emendamenti 136.1002 e 136.0.1001. Sottopongo all'attenzione del Governo gli emendamenti 136.0.1000 e 136.0.1002, in quanto si tratta di due emendamenti già presenti in atti approvati dal Senato e che non necessitando di alcuna compensazione possono essere accolti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 136.1000, 136.1002, 136.1003, 136.1004, 136.1005, 136.1008, 136.1009, 136.1010, 136.0.1000 (perché riproduce il testo di un disegno di legge) e 136.0.1002.

Invito i presentatori a trasformare, gli emendamenti 136.1001, 136.1006 e 136.1007 in ordini del giorno; diversamente, esprimo parere contrario.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, concordo con i pareri espressi dal relatore, invitando in particolare i presentatori di emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 136 a ritirarli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 136.1000, presentato dal senatore Marino.

Non è approvato.

Comunico che l'emendamento 136.1001 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 965, di cui do lettura: « Il Senato impegna il Governo, per quanto riguarda gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia, di cui al comma 1 dell'articolo 136, a collocare tale fondo preferibilmente presso il Ministero dei lavori pubblici; a stabilire, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, le modalità e le condizioni per l'utilizzo del fondo, tenendo presente come criterio prioritario l'indice di densità abitativa delle aree oggetto degli interventi».

TURINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, intendo apporre la mia firma a questo ordine del giorno.

MAGLIOCCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, intendo apporre la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal rappresentante del Governo, l'ordine del giorno n. 965 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 136.1003, presentato dal senatore Ronchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 136.1004, presentato dal senatore Veltri e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 136.1005.

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, è con grande sorpresa che per l'ennesima volta ci rendiamo conto che il Governo rimane insensibile; ancor di più, non mantiene gli impegni assunti quando circostanze drammatiche scuotono l'anima della Nazione.

Qualche mese fa, quando gli eventi che accaddero in Calabria determinarono la presenza su quel territorio delle massime autorità nazionali, coloro che adesso sorridono delle sorti della Calabria e fanno della facile ironia si impegnarono a determinare le condizioni perché alla prima occasione possibile si ponesse rimedio a quel dissesto idrogeologico, che era imputabile agli interventi realizzati o non realizzati nel corso degli anni, alla carenza di iniziative e ad una serie di fattori che avevano causato uno scempio. Ai colleghi che ritengono che non si debba intervenire in tal senso ricordo che chi parla non è certamente un rappresentante di quella regione. Tuttavia, da parlamentare nazionale, ritengo che si debbano creare le condizioni per intervenire con estrema rapidità, se vogliamo evitare che altri drammi accadano in quel territorio.

L'insensibilità del Governo sotto questo profilo e l'impossibilità di confrontarci (anche perché non ci sono state fornite motivazioni valide) ci fanno pensare che ai proclami dei tempi di guerra non seguano poi le cose concrete dei tempi di pace. Questo certamente non ci disillude,

perché sappiamo perfettamente qual è lo stile che ha contraddistinto la maggioranza fino ad oggi. Ce ne rattristiamo, perché avremmo voluto che già da questa circostanza si fossero create le condizioni per un'inversione di tendenza.

PRESIDENTE. Senatore Curto, le faccio presente che le ho concesso cinque minuti di tempo per parlare e gliene restano solo tre.

Ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei segnalare al senatore Curto che il Governo ha provveduto a rifinanziare con altri 20 miliardi i limiti di impegno degli stanziamenti per le alluvioni, in cui potrà trovare soddisfazione anche un maggiore intervento nella zona della Calabria.

CURTO. Ma non sono sufficienti!

Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Curto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 136.1005, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. L'emendamento 136.1006 è stato ritirato.

Senatrice Mazzuca Poggiolini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 136.1007 e a trasformarlo in un ordine del giorno?

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, questo è un modo concreto per coinvolgere agricoltori e coltivatori diretti nella manutenzione dei boschi, che ha un forte valore di prevenzione. Siccome il Governo e il Parlamento si sono spesi per la prevenzione degli incendi boschivi, credo che bisognerebbe pensare a come intervenire, anche se è inverno.

Comunque sono d'accordo a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. *(Applausi del senatore D'Urso)*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 966, essendo stato accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 136.1008, presentato dal senatore Lauria Baldassare e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 136.1009, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

Non è approvato.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 136.1010.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 136.

È approvato.

Senatore Veltri, è stato formulato dal Governo un invito a ritirare tutti gli emendamenti aggiuntivi. Cosa intende fare?

VELTRI. Signor Presidente, mi permetto di insistere sia con il relatore che con il Governo, perché sono emendamenti che non comportano compensazioni e sono volti a risolvere problemi strutturali in campo territoriale.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo confermano la loro opinione.

Metto ai voti l'emendamento 136.0.1000, presentato dal senatore Veltri e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 136.0.1001 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 136.0.1002, presentato dal senatore Veltri e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 137, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI. Do per illustrato l'emendamento 137.1000.

FALOMI. Ritiro l'emendamento 137.1001.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, l'emendamento 137.1002 tiene conto anche delle minoranze linguistiche che altrimenti non avrebbero mai la possibilità di formare un intero gruppo parlamentare.

MAZZUCA POGGIOLINI. Do per illustrati gli emendamenti 137.1003 e 137.1004.

MORO. Do per illustrato l'emendamento 137.1005.

VEGAS. Signor Presidente, siccome questa norma potrebbe provocare qualche problema alla vita di molte testate, in Commissione è stata corretta la norma di cui al comma 4 che fa riferimento ai periodici a diffusione nazionale. Credo che tra gli altri miglioramenti che sono oggetto di emendamenti, che ho presentato unitamente al senatore Maceratini ed altri senatori e di cui raccomando all'Aula l'approvazione, occorra tenere in particolare attenzione la questione della diffusione dei quotidiani a carattere locale. Il limite del 50 per cento di tiratura credo sia troppo elevato. L'emendamento 137.1015 propone di ridurre tale limite al 30 per cento.

Se il relatore potesse valutare tale questione, eventualmente correggendo il suddetto limite in misura tale da rendere la compatibilità dei conti, farebbe una cosa giusta.

PEDRIZZI. Signor Presidente, illustro contestualmente tutti gli emendamenti presentati. La maggior parte di essi tende o a fornire chiarimenti sull'articolo 137 oppure a rendere più agevole la trasformazione delle attuali società in società cooperative chiedendo, in particolare, che non ci siano modalità obbligatorie ed estremamente vincolanti.

Vorrei soffermarmi brevemente sull'emendamento 137.1015. È molto importante che per le testate definite locali ci sia un abbassamento della soglia dal 50 al 30 per cento perché il cosiddetto diffuso, derivante dalla somma tra venduto e abbonamenti, per le testate locali non raggiungerebbe mai la percentuale del 50 per cento. Quindi, molti giornali potrebbero trovarsi in difficoltà e vedersi compromesso il pluralismo informativo proprio della stampa di partito.

Pertanto, chiedo sia al relatore che al rappresentante del Governo di valutare con benevola attenzione questo emendamento, se del caso tralasciando anche tutti gli altri auspicando però chiarificazioni e assicurazioni nel senso da noi richiesto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 137.1000. L'emendamento 137.1001 è stato ritirato. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 137.1002, mentre invito la senatrice Mazzuca Poggiolini al ritiro dell'emendamento 137.1003, in quanto vi è una riformulazione del Governo che nella sostanza accoglie la proposta avanzata dalla presentatrice.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 137.1004, 137.1005, 137.1006, 137.1007, 137.1008, 137.1009, 137.1010, 137.1011, 137.1012, 137.1013, 137.1014.

Il parere sull'emendamento 137.1015 potrebbe essere favorevole se al posto del 30 per cento si indicasse il limite del 40 per cento.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 137.1016.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*.

Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

CASTELLI. Ritiro l'emendamento 137.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 137.2004, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 137.1002.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi compiaccio del parere positivo espresso sia dal relatore che dal Governo e poiché condivido l'obiettivo, se i proponenti sono d'accordo, aggiungerei la mia firma a tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 137.1002, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

È approvato.

MAZZUCA POGGIOLINI. Ritiro sia l'emendamento 137.1003, in quanto vi è una riformulazione del Governo, sia l'emendamento 137.1004.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 137.1005, presentato dai senatori Antolini e Moro.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 137.1005 nonché l'emendamento 137.1006.

Metto ai voti l'emendamento 137.1007, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 137.1008.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, chiedo al Governo l'assicurazione affinché non ci sia alcuna limitazione per quanto riguarda la struttura societaria delle cooperative. Se il Governo concedesse tale assicurazione in Aula, potremmo ritirare il nostro emendamento. Con il nostro emendamento, in pratica, vorremmo venisse precisato che non ci sono limitazioni di sorta al tipo di cooperativa che potrebbe essere costituita nel lasso di tempo consentito per la trasformazione dei giornali di partito in cooperative.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Senatore Pedrizzi, in linea di principio non ho obiezioni in merito al suggerimento da lei avanzato.

Devo leggere il testo e vedere come viene proposto nell'esatta formulazione o devo solamente pronunciarmi?

PRESIDENTE. Se lo ritiene opportuno, posso chiedere al senatore Pedrizzi di trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno.

FALOMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI. Signor Presidente, rispetto al problema posto dal senatore Pedrizzi, vorrei soltanto affermare che la formulazione del testo proposto dal Governo fa riferimento alle cooperative in senso generale, ma non fa riferimento, come la legge n. 416 del 1981, alle cooperative di giornalisti. Mi sembra, quindi, che la proposta sia già accolta nel testo del Governo.

PEDRIZZI. Signor Presidente, ne eravamo già consapevoli ma, dinanzi alla conferma e al conforto del senatore Falomi, il Governo non dovrebbe fare altro che conformarsi alla sua interpretazione.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. È sufficiente il silenzio-assenso o vuole una dichiarazione, senatore Pedrizzi? (*Commenti del senatore Pedrizzi*). Mi conformo a quanto dichiarato dal senatore Falomi.

PRESIDENTE. L'emendamento 137.1008 risulta pertanto ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 137.1009, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 137.1010, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 137.1011, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 137.1012, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 137.1013, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 137.1014, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 137.1015, senatore Pedrizzi, accetta la modifica del suo emendamento, proposta dal relatore, consistente nella sostituzione delle parole: «30 per cento», con: «40 per cento» e nella soppressione delle compensazioni?

PEDRIZZI. Sì, signor Presidente. Meglio che niente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 137.1015 (Nuovo testo), presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 137.1016, presentato dal senatore Castelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 137, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 138, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 138.1000.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 138.1001 e 138.1002 sono stati ritirati.

PINGGERA. Signor Presidente, sono disposto a trasformare l'emendamento 138.1003 in un ordine del giorno, se mi viene assicurato che verrà accolto. Ho già approntato il testo.

PRESIDENTE. La prego di farlo avere quanto prima alla Presidenza.

BRUNI. Signor Presidente, ritengo che lo stanziamento di 90 miliardi per la ricerca scientifica sia veramente insufficiente. Ho presentato quindi l'emendamento 138.1005, per due ragioni: la prima – e mi dispiace che non sia presente il Presidente del Consiglio, per gli studi che ha fatto come studente e poi come ricercatore e professore universitario – è che nulla si può fare senza la ricerca scientifica: questo è stato sempre un mio pallino e in questa occasione desidero confermarlo. La seconda ragione, su cui vorrei richiamare l'attenzione del Governo, è che faccio tesoro di quanto ha dichiarato il Santo Padre, Giovanni Paolo II, nella basilica di San Paolo fuori le mura durante il Giubileo dei disabili, quando si è rivolto ai politici pregandoli di fare di più per i disabili, anche attraverso la ricerca scientifica biomedica, per prevenire gravi malattie, comprese naturalmente quelle che portano alla disabilità, per la cura, l'assistenza, la riabilitazione e la nuova integrazione sociale.

Credo quindi che si tratti di un emendamento molto importante; ne raccomando l'approvazione e chiedo che la votazione avvenga con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico. (*Applausi dal Gruppo FI*)

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Invito a presentare un ordine del giorno in sostituzione dell'emendamento 138.1003. Sull'emendamento 138.1005 il parere è contrario.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo si conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Ricordo che l'emendamento 138.1000 è stato ritirato, così come i successivi 138.1001 e 138.1002.

L'emendamento 138.1003 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 967. Essendo stato accolto dal Governo, detto ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Ricordo che l'emendamento 138.1004 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 138.1005.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bruni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 138.1005, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 138.1006, 138.1007 e 138.1008 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 138.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 139, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 139, compresi quelli tendenti ad inserire alcuni articoli aggiuntivi dopo il suddetto articolo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 139.1000, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 139.1001, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, identico agli emendamenti 139.1002, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori e 139.1003, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

CIMMINO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 139.1004.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 139.1005, presentato dal senatore Grillo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 139.2000, presentato dal senatore Pezzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 139.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 139.0.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 139.0.2, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 139.0.1003, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 139.0.1004, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 140, sul quale è stato presentato un unico emendamento soppressivo.

D'ALÌ. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 140.1000 e lo ritiro, anche se preannuncio che interverrò in dichiarazione di voto contro l'articolo 140.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 140.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, esprimiamo il voto contrario su questo articolo, anche perché abbiamo discusso di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici in sede di esame dell'articolo 51, che è composto da ben 20 commi; ora, giunti all'esame dell'articolo 140, spunta fuori una norma ancora una volta relativa all'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, un argomento che ritenevamo fosse ormai chiuso e accantonato. Portare di nuovo in vita questo Osservatorio, in un articolo distante quasi 100 articoli da quello in cui si faceva riferimento a questa materia, ci appare veramente spiacevole. Proponiamo all'Assemblea di non approvare questo articolo.

PRESIDENTE. Sottopongo la questione posta dal senatore D'Alì al relatore ed al rappresentante del Governo: meno articoli mandiamo e meglio stiamo con la nostra coscienza.

GIARETTA, *relatore*. L'Osservatorio ha una funzione positiva.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, confermo il giudizio di positività sull'Osservatorio espresso dal relatore.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, avrei votato in senso favorevole all'emendamento 140.1000, soppressivo dell'articolo in esame, confortato anche dalla reazione di moltissimi membri del Governo che facevano segno che doveva essere mantenuto. Evidentemente è un Osservatorio nutrito di molti membri, che avranno sicuramente molto da fare osservando le stelle per altri 24 mesi!

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, meglio essere occupati che disoccupati!

MORO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 140.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 141.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 142.

(Il senatore D'Alì segnala al Presidente che il sottosegretario Giarda chiede la parola).

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Ringrazio il senatore D'Alì per aver richiamato l'attenzione del Presidente. Sono consapevole di arrecare un dispiacere, ma vorrei chiedere alla Presidenza di accantonare temporaneamente l'articolo 142. Non essendo stati presentati emendamenti, l'articolo potrà essere approvato in pochi secondi.

PRESIDENTE. Questa è la finanziaria degli accantonamenti!

Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se possiamo riprendere l'esame dell'articolo 143 e delle relative tabelle.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, il maxiemendamento sui tre articoli accantonati influisce anche sulle tabelle; propongo pertanto di riprendere questa sera l'esame degli articoli 55, relativo ai contratti pubblici, e 83, nonché dei due commi residui dell'articolo 86, relativo alla spesa farmaceutica. Anche l'articolo 131 relativo a Bagnoli può essere esaminato questa sera.

PRESIDENTE. Se la questione è semplice, senatore Giaretta.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, non ho mai assistito ad una discussione semplice su Bagnoli!

PRESIDENTE. Verbalizziamo che le tabelle non sono poste in discussione su richiesta del Governo.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 55 precedentemente accantonato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti già illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 55.1000, 55.1001, 55.1002, 55.1003, 55.1004, 55.1005, 55.1006, 55.1007, 55.1008, 55.1009, 55.1010, 55.1011, 55.1012, 55.1013/2000/1.

Quanto all'emendamento 55.1013/2000, il Governo intende riformularlo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 55.1013, 55.1014, 55.1015, 55.1016, 55.1017, 55.1018, 55.1019, 55.1020, 55.1021.

Chiederei al Governo di illustrare l'emendamento 55.1022/2000.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 55.1023, 55.1024, 55.1025, 55.1026, 55.1027, 55.1028, 55.1029, 55.1030, 55.1031, 55.1032, 55.1033, 55.1034, 55.1035, 55.1036, 55.1037 e 55.2000.

Per quanto riguarda l'emendamento 55.1080 (Nuovo testo), invito a trasformarlo in ordine del giorno. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 55.1038, 55.1039, 55.1040, 55.1041, 55.1042, 55.1043, 55.1044, 55.1045, 55.1046, 55.1047, 55.1048, 55.1049, 55.1050, 55.1051, 55.1052, 55.1053, 55.1054, 55.1055, 55.1056, 55.1057, 55.1058, 55.1059 e 55.1060.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'ordine del giorno n. 21, mentre mi riservo di esprimermi sull'ordine del giorno n. 699.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Per quanto riguarda la copertura dell'emendamento 55.1022/2000, di cui parlerà il ministro Bassanini, devo fare una correzione, perché mi ero sbagliato.

La riduzione di 3 miliardi per il 2001 riguarda il Ministero della pubblica istruzione, quella di 9 miliardi per il 2002 riguarda il Ministero degli affari esteri, quella di 9 miliardi per il 2003 riguarda il Ministero del tesoro.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda il subemendamento 55.1022/2000 del Governo, condivido alcune parti dell'emendamento 55.1022, presentato dal senatore Toniolli e da altri senatori. In particolare, rispetto al testo sottoposto al nostro esame, la proposta di non limitare in maniera stretta l'incremento delle risorse per i contratti del personale dirigente contrattualizzato ai trattamenti accessori e quindi di consentire l'utilizzo anche per l'integrazione e l'adeguamento dei trattamenti fondamentali.

Il Governo, invece, non condivide la proposta di ridurre da 84 a 80 miliardi le risorse per la perequazione contributiva del personale dirigente non contrattualizzato, in particolare dei dirigenti non contrattualizzati delle Forze armate e di polizia e propone di subemendare il testo in questo senso.

Il Governo propone di subemendare il testo anche per perequare i trattamenti delle magistrature, soprattutto per evitare che attraverso una nuova e recentissima interpretazione del Consiglio di Stato si riapra il meccanismo del «galleggiamento» nell'ambito delle magistrature amministrative.

Come i colleghi ricorderanno, il cosiddetto riallineamento retributivo, meglio noto come galleggiamento, è stato abrogato dal decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992.

Il legislatore non comprese espressamente nell'abrogazione una disposizione, probabilmente perché la ritenne già abrogata: si tratta di una disposizione contenuta in un articolo che disciplinava il trattamento dei magistrati entrati in Cassazione *per saltum*, cioè per concorso. I concorsi

per l'accesso alla Cassazione erano già stati soppressi da alcuni anni dal Parlamento e quindi implicitamente esso ritenne soppressa anche quella disposizione. Oggi si intenderebbe far rivivere questa disposizione, con un ricorso straordinario al Capo dello Stato, applicandola ai soli Consiglieri di Stato che, ai fini economici sono equiparati ai magistrati di Cassazione, per i quali si conserva il concorso per l'accesso. Questa interpretazione porterebbe una maggiore spesa, ovviamente non compresa nel bilancio a legislazione vigente, calcolata dalla Ragioneria dello Stato in oltre 60 miliardi all'anno.

La proposta del Governo a questo punto è di abrogare espressamente quella disposizione, renderla priva di efficacia e nel contempo, tuttavia, tenendo conto degli incrementi retributivi che il testo assicura ai dirigenti contrattualizzati e non dello Stato, di prevedere un adeguamento dei trattamenti di ingresso dei magistrati, ordinari e amministrativi, e degli avvocati dello Stato che non hanno fruito del galleggiamento in passato, allineandoli ai trattamenti dei magistrati di Cassazione di nomina governativa. Questo comporta un onere molto inferiore, come i colleghi possono verificare, rispetto a quello del galleggiamento, quindi nei fatti porta ad un risparmio (anche se non è possibile quantificarlo e coprirlo, perché le norme sul galleggiamento si ritenevano, dal Governo, non più vigenti e applicabili) e consente di evitare che l'ingresso in magistratura per concorso venga scoraggiato, come inevitabilmente lo sarebbe per la perdita di valore delle retribuzioni iniziali rispetto a quelle della dirigenza dello Stato. *(Applausi del senatore Fassone).*

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Il problema per il quale avevo chiesto di intervenire è superato, signor Presidente, perché non ci sono fascicoli a disposizione. Ora, comunque, i commessi li hanno distribuiti.

PRESIDENTE. Ha ragione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.1000.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, intervengo brevemente per osservare che se si vuole trattare la complessità attraverso una sua riduzione autoritaria, non si arriva molto lontano.

Qui il Governo, attraverso i suoi decreti legislativi, ha voluto costringere tutti in una camicia di forza. L'area professionale ha una sua autonomia che è nella natura delle prestazioni che offre. Quindi, credo che prima

o poi si arriverà a convincersi che trattare cose disuguali con lo stesso criterio non è un fatto positivo.

Confermo, comunque, che ovviamente voterò a favore dell'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 55.1000, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 55.1001, presentato dal senatore Ventucci e da altri senatori, fino alle parole: «3.047 miliardi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 55.1001 e l'emendamento 55.1002.

Metto ai voti l'emendamento 55.1003, presentato dal senatore Ventucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1004, presentato dal senatore Nava e da altri senatori, identico all'emendamento 55.1005, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1006, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1007, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1008, presentato dal senatore Giorgianni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1009, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1010, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1011, presentato dai senatori Brignone e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.1012.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, sono contento che questo emendamento non verrà approvato, perché l'aumento che chiede per i professori è insufficiente. Sembra inoltre che abbiano ottenuto di più, anche se non tutti i sindacati sono d'accordo.

Volevo richiamare l'attenzione del Governo e del relatore sulla seconda parte dell'emendamento che, senza alcun onere finanziario, pone l'accento sulle categorie di merito. Mi riferisco al punto in cui si dice «secondo criteri che prevedano tre categorie di merito tra i docenti, istituite tenendo conto dell'anzianità, dei titoli scientifici e del giudizio espresso dal consiglio di istituto».

Si tratta di un problema aperto per gli stessi docenti e ancora all'attenzione dei sindacati, anche se, a seguito delle recenti polemiche a partire dal «concorstone» in poi, sta per essere affrontato.

Credo che l'anzianità sia un elemento vincente, facilmente riconoscibile da tutti. I titoli scientifici, quando esistono, non possono essere misconosciuti ed il giudizio del consiglio di istituto, espresso da una pluralità di soggetti sulla base di alcuni criteri, sostituisce quello del solo preside.

Si tratta di un suggerimento. Ovviamente, il Governo in questo momento non può che prendere atto della situazione, che è ancora oggetto di dibattito. Comunque spero si possa arrivare al più presto ad una differenziazione meritocratica nel campo della docenza.

Pertanto ritiro l'emendamento 55.1012 e trasformo la seconda parte in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, questo ordine del giorno, n. 421, non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 55.1013/2000/1, presentato dai senatori Brignone e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.1013/2000 (Nuovissimo testo).

Su tale emendamento chiedo l'attenzione del Governo, perché questo subemendamento ha una sua validità solo se il relatore e il rappresentante del Governo modificano il loro parere sull'emendamento 55.1013, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

Signor Sottosegretario, intende intervenire? Altrimenti posso sospendere la seduta per cinque minuti. (*Applausi ironici dai Gruppi AN e FI*).

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Intervengo, signor Presidente.

Se vogliamo usare le parole della Genesi, in origine c'era l'emendamento del senatore Bergonzi. Tale emendamento è stato subemendato dal Governo con una proposta modificativa che lo sostituisce interamente. Naturalmente il Governo è favorevole alla propria formulazione (a parte un errore formale che deve essere corretto); quindi, signor Presidente, ho bisogno del suo consiglio per districarmi, in modo che dal ramo originario dell'emendamento del senatore Bergonzi nasca il fiore della proposta del Governo. Mi suggerisca cosa devo fare. (*Commenti dal Gruppo LFNP. Applausi ironici dal Gruppo FI*).

CASTELLI. Accantoniamolo.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Non c'è bisogno di accantonarlo. Naturalmente il Governo è favorevole al testo dell'emendamento nella formulazione che ne ha proposto.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, si può inserire in una legge il riferimento all'emendamento 55.1013 che, per effetto del giudizio contrario del relatore e del Governo, viene bocciato dall'Aula? Può esservi il riferimento a questo emendamento, che dovrebbe diventare il comma di un articolo?

Presenti un emendamento, autonomo, indipendentemente dall'emendamento 55.1013.

ASCIUTTI. Bravo, signor Presidente!

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Naturalmente il Governo è contrario alle modalità di copertura prevista dall'emendamento 55.1013.

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Non so se la soluzione che propongo è troppo semplicistica, però, visto che l'emendamento del Governo è un subemendamento alla mia proposta modificativa, credo basterebbe da parte mia far confluire quest'ultima nell'emendamento del Governo e il problema sarebbe risolto. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e LFNP)*

PRESIDENTE. Quindi, lei aderisce al testo proposto dal Governo, facendolo proprio; a questo punto bisogna intervenire sull'emendamento 55.1013, secondo la riformulazione proposta dal Governo su cui lei conviene. *(Commenti del senatore Pedrizzi)*. Professor Giarda, ha sentito?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. C'è il senatore Pedrizzi che fa troppo chiasso.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, qui c'è un piccolo problema: il Governo con scarso – diciamolo francamente – *esprit de finesse* ha attaccato dei suoi subemendamenti a emendamenti o dell'opposizione o molto di parte che poi non vorrebbe approvare. Allora, ha presentato dei subemendamenti potenzialmente suicidi.

Se voleva l'approvazione di questi subemendamenti, doveva lasciarli vivere autonomamente, altrimenti si verifica il paradosso che il Governo è favorevole ai propri subemendamenti e contrario all'emendamento-madre, e quindi vorrebbe una votazione contraria dell'emendamento cui si riferisce il subemendamento.

Capisco che ormai siamo su una strada di «complicazionismo» legislativo, però forse la cosa migliore sarebbe che il Governo si fermasse un attimo, riflettesse sull'obiettivo che vuole raggiungere e presentasse delle autonome proposte di modifica, altrimenti non ne usciremo mai. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN e LFNP)*.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, lei deve dare atto che se il Governo non avesse posto il suo emendamento in collegamento con l'emendamento 55.1013, lo avrebbe presentato fuori termine. Per evitare ciò, ha presentato il subemendamento: si tratta di una questione tecnica.

A questo punto, il senatore Bergonzi è intervenuto per rinunciare al suo emendamento e fare proprio quello del Governo.

ASCIUTTI. Signor Presidente, non è possibile che uno di noi rinunci al proprio emendamento e faccia suo quello del Governo!

PRESIDENTE. Lo riformula, senatore Ascitti.

ASCIUTTI. Ma al limite il senatore Bergonzi aggiungerà la sua firma all'emendamento del Governo!

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei ha mai visto che ad un emendamento governativo venga aggiunta la firma di un senatore, per quanto importante? (*Ilarità. Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento del Governo sostituisce interamente quello del senatore Bergonzi. In questo modo, l'emendamento del senatore Bergonzi si intende assorbito da quello del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, potrei modificare l'emendamento governativo, sostituendo alle parole: «All'emendamento 55.1013» le altre: «Al comma 3».

SCOPELLITI. Ma perché non vi riunite e non vi mettete d'accordo tra di voi? Poi noi interveniamo.

PAGANO. Guarda che non è una cosa che riguarda noi, ma tutti gli insegnanti e quindi tutti gli italiani!

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, a mio avviso la soluzione più semplice, anche dal punto di vista della comprensione esterna, sarebbe la seguente: il senatore Bergonzi fa proprio l'emendamento 55.1013/2000 (Nuovissimo testo), e ritira l'emendamento che ha presentato. In tal modo, si eliminerebbe la seconda parte dell'emendamento, a partire dalla parola: «Conseguentemente».

ASCIUTTI. Qualcuno di noi può stravolgere...

PAGANO. Stia zitto, senatore Asciutti. (*Vive proteste dai banchi del centro-destra*).

SCOPELLITI. Ma chi si crede di essere! Lei non può decidere chi ha diritto di parlare e chi no.

PRESIDENTE. Colleghi, vogliamo lavorare o limitarci a queste schermaglie?

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente volevo verificare se il testo del Governo non debba essere correttamente considerato un subemendamento nel senso che con la prima parte dell'emendamento 55.1013, laddove propone: «Al comma 3, sostituire dalle parole «per ciascuno degli anni 2001 e 2002» fino alla fine del comma, con le seguenti», il presentatore intende sostituire il testo proposto dalla Commissione con un nuovo testo. In tal caso l'emendamento governativo correttamente è volto a subemendare tale emendamento, nel senso che la prima parte dell'emendamento 55.1013 resta salva, mentre la parte restante è subemendata dall'emendamento del Governo che lo sostituisce interamente. In ogni caso, l'emendamento del Governo è correttamente interpretabile come un subemendamento nel senso che la prima parte resta correttamente nell'emendamento 55.1013, rispetto al quale il relatore e il Governo, una volta approvato il subemendamento del Governo, dovrebbero secondo me esprimere parere favorevole. A quel punto sarà possibile mettere in votazione soltanto la prima parte dell'emendamento Bergonzi. (*Applausi dal Gruppo DS. Applausi ironici del senatore Lorenzi*).

PRESIDENTE. Senatore Morando, non ho messo in discussione il fatto che il Governo abbia presentato un subemendamento. Il problema è comprendere la relazione tra il subemendamento presentato e il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sull'emendamento del senatore Bergonzi.

MORANDO. Ritengo che tale parere andrebbe rivisto. (*Commenti ironici dai banchi del centro-destra*).

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei senatore Morando.

Dal momento che verrà messo prima in votazione il subemendamento presentato dal Governo, vorrei chiarire che nel caso fosse approvato esso sostituirebbe la parte dell'emendamento del senatore Bergonzi di cui parlava anche il senatore Morando.

In ogni caso, prima di procedere a tale votazione vorrei che il relatore e il rappresentante del Governo si esprimessero favorevolmente sull'emendamento del senatore Bergonzi, perché altrimenti il subemendamento non avrebbe senso compiuto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.1013/2000 (Nuovissimo testo).

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, mi rendo conto come la materia oggetto dell'emendamento in esame, dal momento che è tribolata nelle piazze, lo sia anche in quest'Aula perché indubbiamente il settore relativo alla scuola è molto particolare. Questa settimana, fra l'altro, in Aula par-

leremo anche di cicli scolastici; come ho detto anche in una precedente occasione, si vuole fare una riforma di tutto il sistema della scuola italiana integrando lo stipendio degli insegnanti con piccole modifiche. Comunque, se queste modifiche sono estremamente limitate, voteremo a favore di questo emendamento del Governo perché è sempre meglio qualcosa che niente. Certo, il senatore Maceratini piuttosto che niente avrebbe preferito, come lui stesso dice, «piuttosto».

Inoltre, va detta con molta chiarezza anche un'altra cosa. Da dove si prelevano i soldi? Sempre dal lavoro straordinario dei dipendenti statali; si va ad intaccare quel poco che c'era per il lavoro straordinario dei dipendenti statali. Si tratta di pochi denari, anzi pochissimi rispetto alle aspettative create non da noi ma dal Ministro della pubblica istruzione, il quale non ha avuto il coraggio di andare fino in fondo e di elargire quanto egli stesso aveva promesso, vale a dire l'inseguire almeno l'ultimo degli stipendi europei. Bene, questo non è accaduto per cui abbiamo attinto e stiamo attingendo dal lavoro straordinario dei dipendenti statali.

In ogni caso confermo il nostro voto favorevole sull'emendamento del Governo.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei fare soltanto un commento. Per parafrasare ciò che disse il sottosegretario Giarda, potremmo dire che in origine c'era il voto di scambio.

Questo mi sembra sia uno dei tanti emendamenti presenti un questa finanziaria che potrebbe essere paragonato al famoso o famigerato voto di scambio, cioè una serie di regalie per guadagnarsi i voti prossimi venturi della primavera che verrà.

Considerando, però, che tale regalia è indirizzata ad una categoria di persone che vota già per l'Ulivo, forse in questo caso sono soldi sprecati.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, noi di Rifondazione Comunista ci asterremo su questo emendamento.

Riteniamo che questo aumento – per quanto il Governo abbia fatto uno sforzo, in sede di accordo, rispetto ad un movimento di lotta degli insegnanti che è stato rilevante in queste ultime settimane – sia del tutto insufficiente.

Vorrei affermare in questa sede che gli insegnanti nel nostro Paese non si battono soltanto per l'aumento di stipendio: si battono per una scuola diversa. Questa lotta non è corporativa, è una lotta che contiene

in sè un elemento di contestazione della riforma sia dell'autonomia scolastica che dei cicli scolastici.

In questo contesto, quindi, non possiamo accettare questo emendamento come un emendamento risolutivo dei problemi, perché si inserisce nell'ambito di una riforma che abbiamo contrastato unitamente al movimento degli insegnanti di queste settimane.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BRIGNONE. Signor Presidente, nella votazione di questo emendamento mi asterrò perché, pur se questo aumento retributivo viene incontro alle attese della categoria, esso in realtà non risolve la situazione della categoria degli insegnanti, i quali si attendono non soltanto una rivalutazione retributiva ma anche una rivalutazione del loro ruolo nella società e della mansione che essi svolgono, che un tempo era altamente riconosciuta e che poi a poco a poco negli anni si è andata sminuendo.

Credo che anche gli interventi finanziari cospicui che vengono approvati debbano essere assolutamente inseriti in un contesto complessivo, in una dimensione di lunga prospettiva che riguardi tutte le articolazioni dei problemi del mondo della scuola. Non soltanto, quindi, la questione relativa alla retribuzione soprattutto dei salari accessori degli insegnanti, quanto piuttosto dell'edilizia scolastica, del personale ATA e del riordino dei cicli con tutte le articolazioni che ciò comporta.

DANZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANZI. Signor Presidente, condivido una parte di quanto è stato appena sostenuto dal senatore Cò.

Il personale della scuola non combatte solo ed esclusivamente per una questione materiale, legata ad un aumento del proprio stipendio; combatte perché a mio avviso è disorientato. Quando affrontiamo il problema della scuola ci troviamo sempre di fronte a due problemi di tendenza: da un lato ci sono i riformisti, quelli che vogliono cambiare ad ogni costo, purchè cambiamento ci sia; poi ci sono i riformatori, quelli cioè che ritengono che del sistema antico debba essere preso il meglio e il cambiamento, quindi, debba avere una continuità con il meglio del passato.

Ritengo che il personale della scuola senta pesantemente questa responsabilità e soprattutto avverta, a mio avviso, il disordine, il caos di una situazione assolutamente non chiara che, come ho avuto modo di affermare in un altro intervento a questo proposito, ricorda una pista dove tante auto affollano la corsia e dove le collisioni sono molto più che probabili, possibili.

E allora, senza voler fare delle facili critiche, rendendomi bene conto che questo è un argomento estremamente complesso e che tutti hanno interesse ad avere una scuola che funzioni, ritengo che il provvedimento relativo al contratto degli insegnanti e del personale non docente della scuola non sia assolutamente incanalato verso le aspettative di una scuola moderna, di stampo europeo. Mi chiedo perché al personale della scuola oggi si debba chiedere un impegno sicuramente molto maggiore di quello che allo stesso personale si chiedeva alcuni anni fa, con responsabilità nuove, compiti nuovi, e poi ritenere che in Italia il medesimo personale debba essere sottopagato rispetto a quanto accade nel resto di Europa. Penso che nessuno di noi si renda conto dell'importanza di ciò e quindi annuncio il mio voto contrario a questo emendamento, non perché non ritenga giusto l'aumento, ma perché penso che esso sia assolutamente insufficiente per quello che si chiede e si chiederà al personale della scuola. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole, per le stesse ragioni esposte dal senatore Asciutti.

BEVILACQUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, Alleanza Nazionale vorrebbe poter affermare in fondo che la battaglia dei professori, del mondo della scuola, di tutta la scuola, è tesa a migliorare la scuola italiana a quindi a contrastare le riforme che sono state realizzate in quest'ultimo anno. La verità però è che di fronte ad un aumento di 170.000 al mese, forse qualcosa in meno, la maggior parte dei docenti italiani ha alzato bandiera bianca, ha rinunciato allo sciopero, ha rinunciato alle battaglie di merito. Pertanto, noi voteremo a favore, perché ci siamo resi conto che l'unica cosa che interessa alla scuola italiana è un aumento, qualunque esso sia, al di là della dignità, delle grandi battaglie ideali, del miglioramento della scuola. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Signor Presidente, questo subemendamento è un po' sfortunato, perché contiene un errore materiale. Alla terza riga, dopo

le parole, «la somma di lire», c'è un errore, perché al posto di 900 dovrebbe leggersi 1.100, che è pari alla somma di 850 miliardi più 250, come previsto dall'emendamento. In questo modo i conti tornano.

PRESIDENTE. È un errore materiale.

Con questa modifica, metto ai voti l'emendamento 55.1013/2000 (Nuovissimo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1013, presentato dal senatore Bergonzi e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1014, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 55.1015 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1016, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1017, presentato dal senatore Tonioli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1018, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1019, presentato dal senatore Ventucci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1020, presentato dal senatore Ascutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1021, presentato dal senatore Maccatini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.1022/2000 (Nuovo testo).

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, ci apprestiamo a votare un emendamento che a nostro avviso è anticostituzionale e sul quale vale la pena soffermarsi, anche se brevemente, onde verificare quello che c'è dietro questa ulteriore riformulazione dell'emendamento 55.1022 proposta dal Governo...

PRESIDENTE. Senatore Novi, le faccio presente che ormai il tempo a disposizione è concluso; la prego quindi di riassumere brevissimamente le sue considerazioni.

NOVI. In realtà la modifica proposta dal Governo: «...perdono ogni efficacia le decisioni, le sentenze e i provvedimenti comunque rese o adottate,...» sta a significare che le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, o del Consiglio di Stato e via dicendo, evidentemente per il Governo perdono efficacia.

Guarda caso, la suddetta modifica riguarda soltanto nove magistrati del Consiglio di Stato, vincitori del concorso, che non sono stati supini e subalterni ai *diktat* del ministro Bassanini. Questa è la verità!

Il ministro Bassanini con questa proposta di modifica in realtà attua qualcosa di assolutamente inconsueto per le Aule parlamentari: non si era infatti mai visto niente del genere, non si era mai visto, ripeto, che un Ministro punisse, attraverso una legge, dei magistrati non assoggettati al suo volere. (*Commenti del senatore Bortolotto*).

Se il Ministro, invece, è in buona fede – noi naturalmente chiediamo venia per questa lettura malevola dell'emendamento proposto dal Governo – gli suggeriamo una formula con la quale potrà garantire i diritti acquisiti a questi nove magistrati evitando così di rimanere nella microstoria parlamentare come il Ministro che si è vendicato nei confronti di nove magistrati; anzi, per la precisione si tratta soltanto di tre magistrati, giacché gli altri sei in questo caso vengono puniti semplicemente perché i loro colleghi non si sono uniformati ai desiderata del Ministro.

Ci permettiamo pertanto di suggerire un'ulteriore modifica; si tratta soltanto di poche righe che, qualora venissero accettate dal ministro Bassanini, potrebbero farci uscire da questo contenzioso.

In un certo senso noi siamo stati anche i protagonisti di questa vicenda dal momento che avevamo presentato l'emendamento rispetto al quale lei, signor Ministro, ha presentato un subemendamento; in seguito abbiamo ritirato il nostro emendamento che è stato poi fatto proprio dal Governo.

Ebbene, credo che se si accederà al nostro suggerimento, si tratta – ripeto – solo di aggiungere quattro righe, potrebbe essere chiarita l'intera vicenda.

Do quindi lettura della modifica da noi proposta: «salvo l'esecuzione delle decisioni individuali e irrevocabili emesse entro il 30 settembre 1999 e comunque con esclusione, in ogni caso, anche ai fini di questa esecuzione, della rilevanza delle nomine a Consigliere di Stato disposte dopo tale data».

PETRUCCIOLI. Voglio votare contro queste nomine! (*Commenti dal Gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Invito il Ministro Bassanini ad esprimersi sulla proposta avanzata dal senatore Novi.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, vorrei che fosse chiaro che il ministro Bassanini non c'entra proprio in questa vicenda! Quello che qui si pretende di applicare – come ricordavo – sono disposizioni che riguardano il cosiddetto galleggiamento dei magistrati che entrano in Corte di cassazione mediante concorso. Si tratta di disposizioni che furono abrogate, ad avviso del Governo – e credo di tutte le persone in buona fede – molti anni fa, tanto che quando il Parlamento abrogò tutte le forme di galleggiamento, le ritenne nei fatti già abrogate.

Non una sentenza bensì un ricorso straordinario al Capo dello Stato – sul quale si è espresso con parere e non con sentenza lo stesso Consiglio di Stato – ha ritenuto questa disposizione ancora in vita, non più con riferimento ai suoi destinatari, cioè i magistrati entrati per concorso in Cassazione, bensì con riferimento ai consiglieri di Stato, entrati per concorso al Consiglio di Stato, considerato che la disposizione riguardante il galleggiamento dei magistrati entrati per concorso al Consiglio di Stato era stata abrogata nel 1993.

Non avrei obiezione alcuna all'accoglimento dell'integrazione «salvo l'esecuzione delle decisioni individuali e irrevocabili emesse entro il 30 settembre 1999», purché sia chiaro che tutto ciò che è stato deciso dopo il 30 settembre, con una giurisdizione domestica non commendevole – mi sia consentito affermarlo e lo faccio anche quando favorisce miei stretti collaboratori, come il senatore Novi sa –, non vale. In questa formula non mi sembra che tale esigenza sia affermata chiaramente

NOVI. Troviamo una formulazione che non ci induca a pensare male.

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei pensa sempre male; ora vuole pensare bene?

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Senatore Novi, sono disposto ad inserire la seguente specificazione: «salva l'esecuzione delle sentenze irrevocabili emesse entro il 30 settembre 1999». Valuterà poi la Cassazione se un parere del Consiglio di Stato è una sentenza o no.

NOVI. Va bene.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. A tale condizione sarei disposto ad accogliere la proposta (*Applausi del senatore Basini*). Penso però che ciò apra la strada ad un contenzioso, che spero non sia deciso dallo stesso Consiglio di Stato perché non sarebbe una cosa eticamente simpatica.

PETRUCCIOLI. Non voterò a favore di una simile formulazione!

PRESIDENTE. Anche se il contenzioso non è deciso dallo stesso Consiglio di Stato, ci saranno altri organi giurisdizionali abilitati a realizzare quell'equilibrio.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.1022/2000 (Ulteriore nuovo testo).

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, noi solleviamo una questione di principio e non soltanto di utilità. Non ho certamente la pretesa di confrontarmi su questi temi con il ministro Bassanini che se lo riterrà opportuno mi correggerà, ma l'articolo 4, comma 9, della legge 6 agosto 1984, n. 425, dispone che, agli effetti stipendiali, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello, a magistrato di Cassazione, a seguito del concorso per esami previsto dalla nota legge, l'anzianità è determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva, che lo segue nel ruolo.

Tenuto presente questo, la situazione che verrebbe a determinarsi non è simile a quella rappresentata dall'articolo 4, comma 9. La differenza fondamentale risiede nella circostanza che, mentre alla carica di consigliere del tribunale amministrativo regionale si può accedere all'interno dei TAR solamente attraverso i vari passaggi tra primo referendario o referendario, quindi senza concorso, per accedere alla nomina a consigliere di Stato si devono attivare procedure concorsuali.

Il dubbio cui faceva riferimento il collega Novi coglie anche noi per un motivo semplicissimo: era già nell'aria che il Governo avrebbe tentato un *blitz* in prossimità della chiusura della legge finanziaria. Noi riteniamo

che, su una materia come quella in esame – assistiamo quotidianamente a scontri tra TAR e Consiglio di Stato – debba esservi maggiore riflessione, al fine di determinare un chiarimento fra posizioni che finiscono per devastare l'assetto normativo del Paese.

Quotidianamente i TAR operano, di fatto, in termini legislativi in numerose materie e il Consiglio di Stato smentisce quelle posizioni, in un *tourbillon* di situazioni che creano al cittadino ordinario apprensione e imbarazzo. A dire il vero non ci accontentiamo della riformulazione che è stata proposta e gradiremmo, signor Ministro, che lei sopprimesse la parte dell'emendamento che equipara i consiglieri del TAR ai consiglieri di Stato.

Dobbiamo determinare quelle situazioni per rimandare la discussione e l'analisi ad un momento successivo, perché solo così – a nostro avviso – il Parlamento potrà normare in maniera puntuale e precisa. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Dobbiamo passare alla votazione, dopo che il Ministro Bassanini avrà precisato il testo di cui al foglio aggiunto che termina con: «sopprimere le parole da: "compensazioni" a "1.0.1"».

La modifica: «salvo...», di cui avevamo parlato, è ricompresa o esclusa? A me sembrava esclusa dal testo.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. A questo punto, è esclusa.

Vorrei dire al senatore Curto che non è come egli sostiene. I consiglieri dei TAR, che superano anch'essi un esame di secondo grado – come lui sa –, arrivano a questo trattamento dopo otto anni di servizio, mentre i consiglieri di Stato subito dopo l'esame. Non è una differenza da poco, otto anni di servizio.

Entrambi i concorsi sono di secondo grado. Quello per il Consiglio di Stato ha dei requisiti di maggiore difficoltà, quindi i magistrati arrivano a quel trattamento subito, mentre per i TAR vi arrivano quando sono nominati consiglieri, ossia 8 anni dopo l'esame di secondo grado. Mi sembra una differenza significativa.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Lei ha detto che si vota un emendamento. A me consta che si tratti di un subemendamento e che si ponga il medesimo problema in relazione al precedente emendamento Bergonzi.

PRESIDENTE. Qui però il Governo ha fatto proprio l'emendamento Toniolli ed altri.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, vorrei che nella quintultima riga del subemendamento del Governo, di cui al foglio aggiunto, la parola «soppresso» fosse sostituita dalla parola «abrogato».

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 55.1022/2000 (Ulteriore nuovo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1022, presentato dal senatore Tonio e da altri senatori, nel testo emendato.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 55.1023, 55.1024, 55.1025, 55.1026, 55.1027, 55.1028 e 55.1029.

Metto ai voti l'emendamento 55.1030, presentato dal senatore Di Pietro, identico all'emendamento 55.1031, presentato dal senatore Cimmino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 55.1032, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «920 miliardi».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 55.1033.

Metto ai voti l'emendamento 55.1034, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1035, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1036, presentato dal senatore Maccrati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1037, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.2000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 55.1080 è stato trasformato nel seguente ordine del giorno n. 422, a firma del senatore Nieddu:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001, esaminato l'articolo 55, commi 9 e 10; rilevato che la normativa vigente prevede per gli ufficiali delle Forze armate che la decorrenza del trattamento di omogeneizzazione, per altro limitato alla sola voce stipendiale, sia dal grado di tenente anziché di sottotenente, come invece accade per l'arma dei Carabinieri; considerato che tale normativa produce numerose sperequazioni all'interno delle stesse Forze armate, in quanto gli ufficiali laureati provenienti dall'accademia raggiungono il grado di tenente con decorrenza diversa a seconda della durata del corso di laurea; considerato inoltre che tale normativa, relativamente agli ufficiali del ruolo tecnico operativo dell'Esercito, del ruolo equipaggi per la Marina militare e ruolo unico specialisti per l'Aeronautica, determina sovente la impossibilità degli interessati con maggiore anzianità anagrafica di raggiungere, pur trattenendosi in servizio fino al limite di età, tale trattamento, con ciò operandosi una discriminazione con gli omologhi colleghi dell'arma dei Carabinieri; ritenuto necessario quindi di provvedere con urgenza al superamento delle sperequazioni sopra descritte; ritenuto altresì che gli accantonamenti previsti per il comma 9 dell'articolo 55 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 forniscono adeguata capienza per ridurre, almeno in parte, la disparità di trattamento sopra richiamata, impegna il Governo ad utilizzare i fondi di cui al comma 9 dell'articolo 55 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 anche per procedere alla armonizzazione, relativamente alla voce stipendiale, tra gli ufficiali delle Forze armate e quelli dell'arma dei Carabinieri».

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

BASSANINI, *ministro per la funzione pubblica*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 422 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.1038.

D'ALÌ. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 55.1038, presentato dal senatore Bruni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 55.1039, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1040, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1041, presentato dal senatore Macerati e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1042, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1043, presentato dal senatore Figurilli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1044, presentato dal senatore Mundi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1045, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, identico all'emendamento 55.1046, presentato dal senatore Ferrante.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1048, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1050, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1051, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 55.1052 (Nuovo testo), presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «qualifica funzionale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli emendamenti 55.1053 e 55.1054.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.1055.

D'ALÌ. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 55.1055, presentato dal senatore Pera e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 55.1056, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1057, presentato dal senatore Tonioli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1058, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1059, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 55.1060 è inammissibile.

Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno n. 21 non verrà posto ai voti.

Il Governo si era riservato di esprimere un parere sull'ordine del giorno n. 699.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno n. 699 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non insistendo i presentatori per la votazione ed essendo stato accolto come raccomandazione, l'ordine del giorno n. 699 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 55, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 71, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

RIPAMONTI. Do per illustrati gli emendamenti recanti la mia firma.

CAPALDI. Do per illustrato l'emendamento 71.1039.

PRESIDENTE. Gli emendamenti che hanno come primo firmatario il senatore Maceratini, l'emendamento 71.1043 e l'emendamento del Governo si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 71.8000 ed invito i presentatori degli emendamenti 71.1036, 71.1037 e 71.1038 a ritirarli e ad accogliere l'emendamento del Governo.

Invito altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 71.1039 e 71.1040, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 71.1041, 71.1042 e 71.1043.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, intende accogliere l'invito del Governo e ritirare i suoi emendamenti?

RIPAMONTI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento presentato dal Governo e mi riservo di stabilire se ritirare o meno i miei emendamenti dopo il risultato della votazione sull'emendamento 71.8000.

PRESIDENTE. Allora facciamo l'accantonamento dell'accantonamento per l'emendamento 71.1036 e passiamo alla votazione dell'emendamento 71.8000.

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, siamo contrari all'emendamento in esame, perché coloro i quali praticano questo sport spendono, non per cinque mesi l'anno ma per pochissimi giorni compresi nell'arco di pochi mesi, 150 miliardi. L'emendamento era finalizzato ad investire questi soldi in programmi concernenti l'attività faunistico-venatoria; ci sembra assurdo che, da parte di altri Gruppi, venga proposto che essi debbano essere spesi per la Protezione civile, lo spegnimento di incendi o altro.

Su questo emendamento chiediamo la votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Germanà, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 71.8000, presentato dal Governo.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

RIPAMONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, a questo punto mantengo i miei emendamenti.

PRESIDENTE. A fronte del risultato della precedente votazione, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se intendono modificare i pareri già espressi.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo, per ragioni di coerenza, esprime parere favorevole sull'emendamento 71.1036.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. La sostituzione del comma 14 è stata bocciata, signor Presidente, pertanto gli altri emendamenti sono preclusi. Ogni volta procediamo in questo modo, deve essere un metro uguale per tutti.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, ho detto che c'è l'accantonamento di un accantonamento, che riguarda l'emendamento 71.1036. Ho messo in votazione l'emendamento 71.8000 dopo che il senatore Ripamonti aveva dichiarato di rinviare la decisione di ritirare o mantenere i suoi emendamenti a dopo l'esito della votazione. Naturalmente, la votazione non è stata favorevole e il senatore Ripamonti insiste per la votazione.

È stata bocciata la sostituzione complessiva del comma 14, ma vi sono proposte di sostituzioni parziali all'interno del comma 14: come faccio a non ammetterne la votazione?

RIPAMONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, sono d'accordo con lei. Il comma 14 vive perché è stato modificato solo parzialmente.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, l'emendamento 71.1036 è comunque precluso, perché è oppressivo del comma 14.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, le devo ricordare una controversia sorta in Aula a proposito di una mia decisione su un emendamento sostitutivo che sostituiva all'interno il contenuto di una serie di emendamenti?

Allora, poiché dobbiamo essere coerenti in Aula, se fu ammesso allora, viene ammesso anche oggi; non vedo la ragione per procedere in altro modo, anche se la ragione di allora era più rilevante della ragione di oggi.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però non complichiamo le cose in Aula.

PIERONI. Non le ho complicate io, signor Presidente; e peraltro neppure il Governo, che lealmente...

PRESIDENTE. Diciamo la verità: le ha complicate l'Aula con la sua votazione.

PIERONI. Comunque, signor Presidente, voglio solo fare una brevissima dichiarazione di voto... (*Commenti dal Gruppo FI*) No, non usciamo dal Governo, che si è comportato lealmente. Inoltre, anche se si tratta di una questione dirimente e di rilievo, come è per noi la caccia, le vostre 170.000 costruzioni abusive sanate in Sicilia ci rendono comunque molto più lontani da voi che da questa maggioranza con la quale stiamo discutendo.

Signor Presidente, raccomandiamo la votazione favorevole dell'emendamento, invitando tutti i colleghi a non avere atteggiamenti preconcetti in materia e a guardare il merito della questione.

Qui si tratta di destinare il 50 per cento delle imposte versate dai cacciatori a fini di ripopolamento faunistico, cioè per finalità che sono ampiamente coperte dalla legislazione finanziaria dello Stato, vincolando in questo modo i trasferimenti alle regioni. Noi chiediamo di destinare alle regioni questi fondi senza un vincolo predefinito, lasciando poi che sul territorio siano le giunte regionali a decidere in merito all'uso e all'impiego di questi fondi. Ove si vogliano destinare al ripopolamento faunistico, vorrà dire che noi perderemo, ma sul territorio e nelle regioni, non con una decisione centrale di questo tipo.

Vi chiediamo di risparmiare 30 miliardi stanziati per un settore che è già ampiamente coperto dal finanziamento, per destinarli a finalità che forse possono essere più facilmente comprese dalla massa dei cittadini, senza alcuna volontà di crociata.

Ci rimettiamo senza alcuna recriminazione al voto dell'Aula, perché abbiamo deciso che la misura del nostro consenso è in relazione all'orientamento del Governo. Mai abbiamo preteso che ad accordi politici si piegasse la sovranità dell'Aula. (*Applausi dai Gruppi Verdi e Misto-DU*).

GERMANÀ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, vorrei chiarire all'Aula due concetti. Credo che il collega Pieroni voglia presentare questo emendamento in perfetta buona fede, però esiste una legge dello Stato, la legge n.157 del 1992, ove si prevede che quanto viene incassato dallo Stato da chi vuole esercitare questa attività, questo sport (continuo a definirlo tale) debba es-

sere destinato a progetti faunistico-venatori. In sostanza, la legge esiste già.

Tra l'altro, debbo dire che il comma 14 dell'articolo 71 era stato concordato tra il Governo e le tre organizzazioni professionali agricole.

Per quanto riguarda la sanatoria edilizia, collega Pieroni, vorremmo solo fare in Sicilia quello che hanno fatto tutte le regioni d'Italia con le sanatorie del 1985 e del 1994. Comunque, poi ne riparleremo.

Sull'emendamento 71.1036, chiediamo la votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, gli unici che oggi fanno progetti di ripopolamento sono proprio i cacciatori. Quindi, se il *target* dei Verdi è far sì che questi soldi vengano utilizzati per il ripopolamento faunistico, bisogna dire che ciò accade già oggi.

Sappiamo che purtroppo, anche per l'azione magari esagerata dei cacciatori negli anni passati, oggi non ci sono più animali selvatici; quelli che vengono cacciati sono immessi nell'ambiente poco prima dell'apertura della caccia. Pertanto, questi soldi vengono già destinati a questo scopo. Non vedo perché si debba fare una guerra di religione su una questione che non esiste.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, vorrei motivare il voto contrario del Gruppo DS.

Abbiamo molto rispetto per le posizioni animaliste e naturalmente ancora di più per quelle di tutela della biodiversità. Anche in questa finanziaria abbiamo elevato il finanziamento per i parchi ed i parchi nazionali, che erano cinque, sono diventati venti. Riteniamo però che la tutela della biodiversità passi non più attraverso l'alternativa «caccia sì-caccia no», ma attraverso politiche ben più impegnative, perché non è la caccia che minaccia le specie in via di estinzione nel mondo, eccetto la tigre e pochi altri esemplari. Purtroppo, le minacce per la biodiversità sono molto più complesse.

Questo emendamento semplicemente si rivolge contro una logica interna della legge sulla caccia, che è fortemente limitativa e permeata di valori ambientalisti. Per questo, avendo sostenuto tutti gli emendamenti in sostegno alla biodiversità e alla politica dei parchi nazionali, non riteniamo che sia giusto aprire un altro fronte con i cacciatori, che peraltro farebbe nascere un'ulteriore ostilità alla politica dei parchi per una questione tutto sommato irrilevante.

Questa è la motivazione laica e di merito dell'opposizione a questo emendamento e non una questione politica di fondo. (*Applausi dal Gruppo DS*).

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, è vero che le minacce alla biodiversità sono gravi e complesse e che l'emendamento testè illustrato dal collega Pieroni magari è modesto, però rappresenta un primo passo importante. Pertanto, coerentemente con i nostri principi e con le nostre iniziative, voteremo a favore di esso. Siamo gradualisti, approviamo i piccoli passi e quindi siamo favorevoli all'emendamento 71.1036.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Germanà, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 71.1036, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 71.1037.

RIPAMONTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Germanà, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 71.1037, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 71.1038.

RIPAMONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, invito i colleghi a leggere con attenzione l'emendamento 71.1038 che va nella direzione auspicata dal presidente della Commissione ambiente, senatore Giovanelli. Si prevede di destinare il 50 per cento della tassa dovuta dai cacciatori per il porto del fucile alle regioni con un vincolo di destinazione – noi avremmo preferito senza – alla gestione delle aree protette. Ci sembra che la motivazione espressa prima dal senatore Giovanelli sia ampiamente contenuta in tale emendamento. Pertanto, chiedo che l'Aula esprima un voto favorevole su tale emendamento.

GERMANÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, intervengo soltanto per chiarire che la legge n. 157 del 1992 da noi approvata prevede che questi soldi vadano

ai progetti faunistico-venatori e non alle aree protette. Comprendo che il senatore Ripamonti possa avere degli interessi in merito alle aree protette perché le gestisce...

PIERONI. Ma come si permette, senatore Germanà! (*Vibrate proteste dai banchi del centro-destra*).

GERMANÀ. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 71.1038.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Germanà, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 71.1038, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 71.1039 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1040, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1041, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1042, presentato dal senatore Maccarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.1043, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 71.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 86, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 86.1084 a 86.2000/3. L'emendamento 86.2000 è ritirato poiché vi è stato un errore di presentazione in quanto è stato ripetuto il testo dell'articolo già esistente.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 86.1086 a 86.2001/8.

Per quanto riguarda l'emendamento 86.2001, da me presentato, faccio notare che per errore è stato presentato un testo uguale a quello già esistente, che viene sostituito dal seguente: «alla fine del comma 26, aggiungere il seguente periodo: "Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro e il Ministero dell'industria, verifica gli effetti delle disposizioni di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso, da attuarsi a partire dall'1.9.2003."».

Si è ritenuto opportuno mantenere il sistema del prezzo medio ponderato, perché ci sembra un sistema equilibrato tra l'esigenza di garantire una più forte concorrenza sul prezzo e quella di evitare possibili fenomeni di *dumping* o di rafforzamento di situazione monopolistiche o oligopolistiche. Al contempo, si introduce un termine in cui si verificheranno gli effetti di questa impostazione sul complesso della norma.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, nel testo dell'emendamento si fa riferimento al Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro e con quello dell'industria. Ancora una volta, c'è un concerto fra tre Ministeri.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una materia complessa che lo richiede.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 86.1093 a 86.1098.

L'emendamento 86.1099 è stato ritirato. In merito all'emendamento 86.100, esprimo parere contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti. In particolare, sull'emendamento 86.2001, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 86.1084, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico all'emendamento 86.1085, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Poiché l'emendamento 86.2000 è stato ritirato, decadono gli emendamenti 86.2000/1, 86.2000/2 e 86.2000/3.

Metto ai voti l'emendamento 86.1086, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico all'emendamento 86.1087, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1088, presentato dal senatore Costa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1091, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori, identico all'emendamento 86.1092 presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 86.2001/1, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 86.2001/2 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 86.2001/3, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 86.2001/4, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 86.2001/5 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 86.2001/6, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 86.2001/7, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 86.2001/8, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 86.2001(Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1093, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1094, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 86.1095 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1096, presentato dal senatore De Anna e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1097, presentato dai senatori Stiffoni e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 86.1098, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 86.1099 è stato ritirato.
Metto ai voti l'articolo 86, nel testo emendato.

È approvato.

Il relatore è dell'avviso che possiamo mandare a riposare i senatori?

GIARETTA, *relatore*. Dovremmo esaminare l'articolo sui lavori socialmente utili. (*Generali commenti*).

PRESIDENTE. Come vede, sono tutti dell'avviso che in dieci minuti si può risolvere questo problema!

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885 ad altra seduta.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 19 dicembre 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, martedì 19 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (ore 23,40).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)

ARTICOLO 133 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 133.

Approvato con un emendamento. Votato dopo l'articolo 135*(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)*

1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della «lingua blu»: lire 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della *sharka*: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

133.1000 (già 117.27)

BIANCO, CORTIANA

Ritirato e trasformato nell'odg n. 961

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 117. – (*Emergenze nel settore agricolo e zootecnico*). – 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti colpiti dalla malattia della «lingua blu»: lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti: lire 15 miliardi per il 2001 e 35 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 40 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguiti alla grave crisi degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti di *sharka*: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

133.1001 (già 117.19)

BIANCO, CORTIANA

Respinto nella parte non inammissibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 117. – (*Emergenze nel settore agricolo e zootecnico*). – 1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sta-

bilite le modalità per l'attivazione degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:

a) interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti colpiti dalla malattia della "lingua blu": lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

b) interventi strutturali e di prevenzione della encefalopatia spongiforme bovina, incluse le operazioni di smaltimento e distruzione delle parti anatomiche a rischio TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili) e delle carcasse di bovini morti in allevamento: lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e lire 40 miliardi per il 2003;

c) interventi strutturali e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

d) interventi strutturali negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguiti alla grave crisi degli agrumi: lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003;

f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della *sharka*: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002».

133.1002 (già 44.0.2)

PIREDDA

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lingua blu» sostituire: «lire 15 miliardi» con lire «35 miliardi» e «20 miliardi» con «40 miliardi».

Consequentemente inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'accisa sul tabacco è aumentata del 5 per cento».

133.1003 (già 117.4)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, RECCIA, BONATESTA, BEVILACQUA, MEDURI, MULAS, COLLINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 miliardi» con le seguenti: «20 miliardi»; alla lettera b), sostituire le parole: «10 miliardi»

con le seguenti: «20 miliardi»; alla lettera c), sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «30 miliardi»; alla lettera d), sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi»; alla lettera e), sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1004 (già 117.3)

MACERATINI, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «15 miliardi» con le seguenti: «25 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1005 (già 117.12)

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS

Ritirato

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «colpite dall'influenza aviaria» inserire le seguenti: «o anomali eventi climatici».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

133.1006 (già 117.14)

PIANETTA

Ritirato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «lire 20 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003» con le altre: «40 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

133.1007 (già 117.13)

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS

Ritirato

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «6 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

133.1008 (già 117.26)

DONDEYNAZ, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi da frutta colpiti dal «*apple proliferation mycoplasma*», proliferazione del melo, situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto 27 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1996, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di lire 10 miliardi:

«a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno del reimpianto;

b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno;

c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno;

d) lire 95 mila per albero con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno;

e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro nel decimo anno;

f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, all'undicesimo anno;

g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 12 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per mancato reddito.

3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia pos-

sibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.

4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, tabella B, diminuire, alla voce Ministero delle politiche agricole e forestali:

2001: - 10.000.

133.1009 (già 117.1)

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13 della legge n. 118 del 1999, dopo le parole: «Al produttore il cui ricorso è stato accolto» aggiungere le seguenti: «anche nel caso di ordinanza di sospensiva»».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1010 (già 117.25)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Le parole da: «Dopo il comma » a: «sospensiva» respinte; seconda parte preclusa. Votato dopo l'articolo 135

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13 della legge n. 118 del 1999, dopo le parole: "Al produttore il cui ricorso è stato accolto" aggiungere le seguenti: "anche nel caso di ordinanza di sospensiva"».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

133.1011 (già 117.31)

BIANCO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13 della legge n. 118 del 1999, dopo le parole: "Al produttore il cui ricorso è stato accolto" aggiungere le seguenti: "anche nel caso di ordinanza di sospensiva"».

All'onere di spesa si provvede:

mediante utilizzo delle coperture già indicate nel medesimo comma 13 della legge n. 118 del 1999;

mediante l'utilizzo dei fondi in tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2001 pari a lire 500 miliardi;

e con conseguente variazione alla tabella C del Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'art. 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306:

2001: - ;

2002: - 200.000;

2003: - 100.000.

133.1012 (già 117.2)

MACERATINI, COLLINO, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «produttori» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In assenza, entro il termine fissato dal regolamento comunitario della comunicazione di Aima-AGEA ai produttori di latte relativa alla compensazione sulle produzioni lattiere e comunque in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti ricorsi dei produttori e/o di ordinanze di sospensiva a favore degli stessi per il medesimo titolo, gli acquirenti del latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo con gli interessi legali, ovvero le garanzie sostitutive prestate.

1-ter. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1013 (già 117.22)

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In assenza, entro il termine fissato dal regolamento comunitario della comunicazione di Aima-AGEA ai produttori di latte relativa alla compensazione sulle produzioni lattiere e comunque in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti ricorsi dei produttori e/o di ordinanze di sospensiva a favore degli stessi per il medesimo titolo, gli acquirenti del latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo con gli interessi legali, ovvero le garanzie sostitutive prestate.

1-ter. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1014 (già 117.5)

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «surrogata» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme residue ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme re-

sidue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1015 (già 117.23)

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme residue ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si ap-

plicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1016 (già 117.6)

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «1992» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'uso di polvere di latte o di caseina utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero caseari, in modo difforme dalle disposizioni vigenti, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

133.1017 (già 117.21)

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'uso di polvere di latte o di caseina utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero caseari, in modo difforme dalle disposizioni vigenti, determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quali i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1997/97, 1998/99, 1999/2000 sono sospesi sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del reg. (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori, delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi dedotte le somme eventualmente già versate.

Nel caso le somme disponibili presso le sezioni di tesoreria risultassero eccedenti, sono distribuite tra le Regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico.

Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto alla cui riscossione si applicano i disposti del comma 5 della legge n. 79 del 2000 e dell'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2000 n. 268».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1018 (già 117.7)

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «1992» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della legge n. 468 del 1992 e mo-

dificazioni, fatte salve le comunicazioni di aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori titolari di quota di cui al comma 3 periodo primo, secondo e terzo della legge n. 79 del 2000, i produttori in attività nella campagna 2000/2001 sono autorizzati a produrre latte direttamente sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni ovvero a scelta, nel limite del Quantitativo Riferimento Individuale posseduto per il periodo di riferimento. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldi contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

*Conseguentemente, alla tabella C richiamata,
(inserire copertura finanziaria per 200 miliardi anno a partire dal 2001).*

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

133.1019 (già 117.20)

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della legge n. 468 del 1992 e modificazioni, fatte salve le comunicazioni di aggiornamento dei quantitativi di riferimento individuali dei produttori titolari di quota di cui al comma 3 periodo primo, secondo e terzo della legge n. 79 del 2000, i produttori in attività nella campagna 2000/2001 sono autorizzati a produrre latte direttamente sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni ovvero a scelta, nel limite del Quantitativo Riferimento Individuale posseduto per il periodo di riferimento. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldi contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1020 (già 117.24)

ANTOLINI, MORO, ROSSI

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della L. 468/92 e modificazioni, i produttori sono autorizzati a produrre latte sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldo contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1021 (già 117.32)

BIANCO

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 200/2001 2001/2002, 2002/2003, in deroga ai disposti della legge 468/92 e modificazioni, i produttori sono autorizzati a produrre latte sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni. A tal fine le Regioni mettono a disposizione entro il 31 marzo 2001 agli acquirente del latte i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione ne possono essere utilizzate a tal fine.

I relativi saldo contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria di AGEA- spese connesse ad interventi comunitari».

Conseguentemente alla tabella C del Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni: legge 163 del 1985 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla

legge 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306:

2001: - ;
2002: - 100.000;
2003: - 100.000.

133.1022 (già 115.113)

ANTOLINI, MORO

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «1992» respinte; preclusa la seconda parte

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero caseario e di corrispondere agli obblighi finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento CEE 3590/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, il pagamento del prelievo supplementare relativo alle campagne 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 è posto, per un importo pari a lire 1.200 miliardi, a carico del bilancio dello Stato. Il pagamento della quota di prelievo supplementare, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del prelievo supplementare dovuto per le cinque succitate campagne di commercializzazione ed il suddetto importo di lire 1.200 miliardi è posto a carico dei produttori interessati, in misura proporzionale alle quantità di latte che ciascuno di essi ha prodotto e commercializzato in eccesso rispetto al proprio quantitativo individuale di riferimento. Gli importi, eventualmente, già versati in eccesso rispetto a quanto risulta essere dovuto in base a tale riparto sono restituite agli allevatori, al netto degli interessi legali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

133.1023 (già 115.116)

CORTIANA, BORTOLOTTO, PETTINATO, RIPAMONTI

V. nuovo testo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è autorizzato a disciplinare con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in attuazione di regolamenti e direttive dell'Unione europea, la regolamentazione

delle quote latte e del prelievo supplementare sul latte bovino. Il Regolamento di cui al presente comma è adottato sulla base dei seguenti criteri:

a) sono di competenza statale le funzioni amministrative inerenti la gestione della riserva nazionale, l'attuazione a livello nazionale dei programmi di abbandono, l'effettuazione della compensazione nazionale, il coordinamento e la vigilanza sull'applicazione del regime comunitario delle quote latte, la formulazione delle richieste all'Unione europea in ordine al trasferimento temporaneo o definitivo delle quote da vendite dirette a consegne o da consegne a vendite dirette;

b) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espletano tutte le funzioni di gestione delle quote latte e di controllo nei confronti dei produttori e degli acquirenti, non attribuite ad altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 28-bis sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

c) i commi 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79».

133.1023 (già 115.116) (Nuovo testo)

CORTIANA, BORTOLOTTI, PETTINATO, RIPAMONTI

Approvato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: "Gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili con i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l'eventuale revoca del riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del prelievo"».

133.1024 (già 115.117)

CORTIANA, BORTOLOTTO, SARTO, CARELLA, RIPAMONTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Limitamente al periodo di produzione lattiera 1998-1999, le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni".

1-ter. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le REgioni e le province autonome di trento e di bolzano può consentire eccezionalmente, per i periodi di produzione latteira in cui si verificano eventi di particolare gravità, che il versamento del prelievo avvenga con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni».

133.1025 (già 112.0.1)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MULAS, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Agea provvede, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla restituzione in favore dei produttori per i quali i conguagli eseguiti in sede di compensazione nazionale (relativamente alle campagne lattiero-casearie 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000) evidenzino un credito determinato da somme già versate e non dovute. Tale operazione è a carico della gestione finanziaria di Agea».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

133.1026 (già 115.234)

RIPAMONTI, PIERONI, LUBRANO di RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, RONCHI, SARTO, SEMENZATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per agevolare la riconversione degli allevamenti intensivi e convenzionali verso tecniche di zootecnia biologica nonchè, al fine della salvaguardia del benessere degli animali da allevamento, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un apposito Fondo con dotazione di 200 miliardi per il 2001 e 100 miliardi nel 2002. Le risorse del Fondo, di cui al presente comma sono ripartite annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori dell'agricoltura delle regioni nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali che prevedono:

a) incentivi alla riconversione degli allevamenti intensivi in allevamenti biologici, mediante l'erogazione di un contributo alle spese di investimento sostenute nella misura che verrà indicata dalle regioni, e comunque in misura non superiore al 40 per cento delle spese documentate. Il Ministro per le politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili;

b) incentivi per lo sviluppo del benessere animale mediante l'erogazione di un contributo alle spese per investimenti finalizzati al miglioramento della condizione degli animali negli allevamenti. Il Ministro per le politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina la tipologia delle spese ammissibili».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, apportare la seguente variazione:

Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'ente nazionale per le strade: art. 3: finanziamento e programmazione dell'attività (upb 5.2.1.3 - ENAS - cap. 8061/p), *apportare le seguenti modifiche:*

2001: - 150.000.

133.1027 (già 115.114)

ANTOLINI, MORO

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 133.1022

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero caseario e di corrispondere agli obblighi finanziari derivanti dall'applicazione del regolamento CEE 3590/92 del consiglio del 28 dicembre 1992, il pagamento del prelievo supplementare relativo alle campagne 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 è posto, per un importo pari a lire 1.200 miliardi, a carico del bilancio dello Stato. Il pagamento della quota di prelievo supplementare, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo del prelievo supplementare dovuto per le cinque succitate campagne di commercializzazione ed il suddetto importo di lire 1.200 miliardi è posto a carico dei produttori interessati, in misura proporzionale alle quantità di latte che ciascuno di essi ha prodotto e commercializzato in eccesso rispetto al proprio quantitativo individuale di riferimento. Gli importi, eventualmente, già versati in eccesso rispetto a quanto risulta essere dovuto in base a tale riparto sono restituite agli allevatori, al netto degli interessi legali. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (vedi emend. 2.40).

133.1028 (già 115.110)

SCIVOLETTO

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, così come convertito dalla legge n. 79 del 7 aprile 2000, dopo le parole "di pianura" aggiungere «per le regioni di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CE 2081/93 le Zone omogenee sono da riferirsi all'intero territorio regionale».

133.1029 (già 115.115)

SCIVOLETTO

Ritirato

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 468 del 1992, dopo le parole "altre zone" aggiungere "per le regioni di cui all'Obiettivo 1 del Regolamento CE 2081/93 le Zone omogenee sono da riferirsi all'intero territorio regionale"».

133.1030 (già 117.8)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MULAS COLLINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile a seguito di siccità con conseguente interruzione dell'irrigazione».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (vedi emend. 2.60).

133.1031 (già 117.15)

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Hanno titolo agli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 recante nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale, le aziende agricole, singole o associate, del settore risicolo, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 25 per cento della produzione lorda vendibile a seguito di siccità con conseguente interruzione dell'irrigazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

133.1032 (già 117.10)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis A favore dei datori di lavoro agricoli di cui alla lettera e) del comma 1, che, in misura non inferiore al 50 per cento, commercializzano prodotti agrumicoli, è concessa a domanda la proroga di due anni del pagamento dei contributi previdenziali pregressi, maturati a tutto il 1998, sempre che i medesimi datori di lavoro siano in regola con la domanda di condono previdenziale INPS. Gli aventi diritto potranno richiedere il saldo definitivo del debito mediante versamento del 30 per cento del debito complessivo, da versare in quattro rate semestrali».

Conseguentemente all'articolo 143, comma 1, nella tabella A richiamata, alla rubrica: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 20,000;

2002: - 20,000;

2003: - 20,000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

133.1033 (già 117.11)

MAZZUCA POGGIOLINI

Assorbito dal nuovo testo dell'emendamento 133.1023

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. A favore dei datori di lavoro agricoli di cui alla lettera e) del comma 1, in relazione ai terreni agricoli in attualità di coltivazione agrumicoli, gli estimi catastali sono ridotti del 50 per cento per gli anni 2001, 2002 e 2003».

Conseguentemente all'articolo 143, nella tabella C, rubrica: Ministero del tesoro, alla voce: «Decreto legislativo n 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - cap.1940/p)» diminuire come segue gli importi previsti:

2001 - 15.000

2002 - 15.000

2003 - 15.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

133.1034 (già 117.18)

CORTANA, DE LUCA Athos, SARTO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 964

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle risorse, non impegnate, assegnate alla legge 18 maggio 1989, n. 183, una quota non inferiore al 10 per cento è destinata a favorire interventi urgenti per la valorizzazione degli insediamenti agricoli e zootecnici, nonché interventi di ingegneria naturalistica. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali e dell'ambiente sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente comma».

133.1035 (già 117.33)

BIANCO, PREDA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli effetti del disposto dell'articolo 32 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 sono validi a partire dal 1° febbraio 2001».

ORDINI DEL GIORNO

9.4884.961 (già em. 133.1000)

BIANCO, CORTIANA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2001;

considerato che nel medesimo sono previsti interventi strutturali e di prevenzione dalla BSE ma non si affronta la questione relativa allo smaltimento delle farine animali e delle carcasse dei capi bovini potenzialmente a rischio abbattuti;

visto che la questione dello smaltimento dovrà essere affrontata dal commissario straordinario nominato dal Consiglio dei ministri il 15 dicembre;

considerato che l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevede che il decreto di nomina del commissario straordinario indichi il personale ed i mezzi con cui il commissario stesso dovrà agire,

impegna il Governo

a stanziare idonee risorse per provvede allo smaltimento dei mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali e delle carcasse dei capi bovini potenzialmente a rischio, il cui onere è valutato in oltre 200 miliardi.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.964 (già em. 133.1034)

CORTIANA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4885, impegna il Governo affinché vengano adottate le adeguate misure per la valorizzazione degli insediamenti agricoli e zootecnici, nonché interventi di ingegneria naturalistica.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 133

133.0.1000 (già 117.0.1)

SARACCO, PIATTI, PREDA, SCIVOLETTO

Respinto

Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

10. Gli interventi del Fondo medesimo sono estesi ai produttori danneggiati da epizootie o da fitopatie soggette alla lotta obbligatoria, che comportino rispettivamente -l'abbattimento o il divieto di vendita dei capi o delle produzioni o l'estirpazione degli impianti arborei, con le modalità e le procedure indicate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Ai fini di cui al comma 1, la dotazione del Fondo è incrementata di 30 miliardi di lire annue. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce annualmente, con proprio decreto, il tetto di spesa per gli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 30.000;

2002: - 30.000;

2003: - 30.000.

133.0.1001 (già 115.0.2)

CORTIANA, SEMENZATO, PIERONI, DE LUCA Athos, RIPAMONTI

Ritirato

Dopo l'articolo 133, è aggiunto il seguente:

«Art. 133-bis.

1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 e quelli residui per il periodo 1996-1997 sono, nelle more della definizione dei conten-

ziosi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, interamente restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previa comunicazione effettuata dai medesimi acquirenti all'AGEA, al Ministero delle politiche agricole e forestali, e alle regioni o province autonome competenti.

2. Le garanzie fideiussorie surrogate del prelievo, prestate per i medesimi due periodi, devono essere liberate integralmente, fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare, ove questo sia dovuto a seguito del risultato della compensazione nazionale.

3. Le regioni e le province autonome sono tenute ad effettuare il recupero mediante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, nel caso in cui il produttore debba versare il prelievo supplementare.

4. A favore dei singoli produttori per i quali i conguagli, eseguiti in sede di compensazione nazionale delle campagne lattiere 1995-96 e 1996-97, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano stati sufficienti a restituire il prelievo non dovuto già versato, l'AGEA è autorizzata a provvedere alla restituzione ai produttori delle somme versate in eccedenza: tale operazione è a carico della gestione finanziaria dell'AGEA. La medesima autorizzazione si intende anche per le campagne 1997-98 e 1998-99.

5. La revoca del provvedimento di erogazione degli aiuti o contributi comunitari o nazionali effettuata dall'AGEA costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, maggiorati degli interessi, calcolati a decorrere dalla data della indebita percezione.

6. L'Agenzia può avvalersi del procedimento di ingiunzione stabilito dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e della sospensione prevista dall'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

7. All'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 165, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. In particolare, a decorrere dalla data di istituzione dell'Ente agenzia per le erogazioni in agricoltura, le disposizioni di natura tributaria riferibili all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si applicano alla medesima Agenzia, equiparata ai fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato.

1-*ter*. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1-*bis*, gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati ai sensi del presente decreto si intendono destinati al sostegno della produzione agricola e non sono imponibili ai fini IVA".

8. All'AGEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *q*) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419».

133.0.1002 (già 112.0.5)

PIANETTA, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 133, inserire il seguente:

«Art. 133-bis.

1. In merito al problema della flavescenza dorata della vite, che riguarda le principali regioni viticole del Nord Italia, si stanziavano lire 40.000.000.000 per ogni anno a partire dal 2001 fino al 2003, al fine di consentire alle Regioni interessate di sostenere con contributi in conto capitale non inferiore al 40 per cento dell'effettivo investimento, quegli imprenditori agricoli che effettueranno estirpazioni dei vigneti colpiti per oltre il 30 per cento ed il conseguente reimpianto nello stesso areale definito dal relativo disciplinare D.O.C.».

Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.66.

PREDA, PIATTI, BATTAFARANO, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, SCIVOLETTO, COSTA, MICELE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

davanti agli ultimi avvenimenti relativi al morbo della Encefalopatia spongiforme bovina, all'uso delle farine animali, allo stato di incertezza del problema della sicurezza alimentare, che stanno creando sconcerto e disagio tra i consumatori, nonché gravi danni ai produttori agricoli, ma anche agli addetti al settore davanti al crollo dei consumi,

impegna il Governo:

oltre alle misure relative ai controlli, all'uso delle farine, alla tutela dei consumatori, a curare una attenta informazione dei cittadini e a perseguire a livello comunitario l'azione tesa ad una maggiore tutela del bene comune e della sicurezza alimentare, nonché a studiare misure a sostegno di tutte le categorie della filiera.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4885.69 (Nuovo testo)

ANTOLINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE, BRIGNONE, CASTELLI, COLLA, DOLAZZA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il problema della mancata applicazione, da parte dell'Italia, del regime comunitario delle quote latte, nonostante i numerosi decreti-legge emanati nel corso della presente legislatura, continua ad essere lontano dalla sua risoluzione;

i recenti pronunciamenti di diversi tribunali amministrativi regionali e di numerosi tribunali ordinari, risultando, in più di una occasione, contrastanti tra loro, hanno contribuito ad accrescere la confusione riguardo ad una materia, già di per sé stessa, confusa ed aperta a troppe interpretazioni;

gli allevatori si trovano, da un lato, schiacciati dalle inesorabili norme comunitarie che impongono il pagamento di pesanti multe per ogni litro di latte prodotto oltre la quota e, dall'altro lato, assolutamente abbandonati a loro stessi da una legislazione nazionale di settore, la cui applicazione ha dimostrato di non garantire la certezza del diritto, e da un apparato pubblico che, dopo sedici anni, non è stato ancora capace di dare corretta applicazione al regime comunitario delle quote latte;

il cittadino-allevatore non può e non deve essere l'unico soggetto chiamato a rispondere, peraltro attraverso il pagamento di pesanti multe, delle gravi inadempienze che sono state dovute, in primo luogo, alle colpevoli negligenze degli apparati ministeriali e degli organi burocratici e sindacali che, dal 1984 in avanti, sono stati i diretti responsabili dell'applicazione del regime delle quote latte;

nelle cinque campagne di commercializzazione comprese tra il 1995-1996 ed il 1999-2000, la mancata applicazione del regime delle quote latte - di cui, giova ripeterlo, sono solo in minima parte responsabili gli allevatori che hanno prodotto in eccesso rispetto alla quota loro assegnata - ha comportato l'irrogazione di sanzioni per oltre 1.600 miliardi di lire a carico dei produttori; l'enormità della cifra delle multe poste a carico dei produttori ed il fatto che la responsabilità della mancata attuazione del regime delle quote latte non può essere fatta ricadere solo sui produttori hanno determinato l'insorgenza di un problema politico che investe l'intera collettività nazionale e che necessita di essere risolto politicamente, attraverso un negoziato tra lo Stato italiano e l'Unione europea;

impegna il Governo:

ad aprire un negoziato con i governi degli altri Paesi membri dell'Unione europea e con la Commissione dell'Unione europea, al fine di

giungere ad una situazione di compromesso che consenta, sia di rivedere l'ammontare delle sanzioni addebitate ai nostri produttori.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione con la soppressione, in fine, delle parole: «, sia di porre a carico dello Stato almeno una quota delle sanzioni medesime».

9.4885.71

DE CAROLIS, LARIZZA, CAZZARO, GAMBIBI, MACONI, MICELE, CADDEO, CONTE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premesso che il disegno di legge finanziaria stabilisce che per far fronte alle emergenze determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato si proceda con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

considerato che il Parlamento ha elaborato norme che rispondono alle sopracitate emergenze, in particolare nella definizione in sede redigente dell'atto Camera n. 6559,

impegna il Governo:

a predisporre il decreto ministeriale in coerenza con le scelte normative elaborate dal Parlamento in particolare con l'atto Camera n. 6559, nel testo approvato in sede redigente della Commissione agricoltura.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4885.72.

SCIVOLETTO, PREDÀ, PIATTI, MURINEDDU, BARRILE, LAURICELLA, FIGURELLI,
CORRAO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001;

considerato il permanere e l'aggravarsi della crisi del settore agrumicolo,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché le risorse disponibili del Piano agrumicolo, di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, siano erogate immediatamente e direttamente ai produttori del comparto agrumicolo, come chiesto dalle organizzazioni professionali agricole e dalle regioni interessate, attraverso il sostegno alle azioni di espianto e reimpianto degli

agrumeti, necessarie per seguire la valorizzazione delle aree evocate e la scelta strategica della qualità.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.74.

DE CAROLIS, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, CADDEO, CONTE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,
premessi che:

il settore agricolo in Italia attraversa uno stato di difficoltà derivante dalla concorrenza dei paesi comunitari ed extra comunitari sempre più facilitati da costi di produzione (energetici ed infrastrutturali) significativamente meno onerosi;

in tale quadro in particolare il comparto del florovivaismo ha subito negli ultimi anni, ed in particolare nell'ultimo, pesanti aumenti del costo del gasolio e che tale voce incide per le aziende floricole nella misura del 30/40 per cento dei costi aziendali;

il Ministero per le politiche agricole e forestali in accordo con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali ha provveduto alla predisposizione del piano floricolo nazionale,

impegna il Governo:

a destinare in via prioritaria, al fine di accelerare l'attuazione del piano floricolo nazionale, almeno 20 miliardi ad uno stralcio del piano rivolto ad attività di promozione ed innovazione per il comparto floricolo.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4885.75.

SCIVOLETTO, PETRUCCI, ROGNONI, FORCIERI, BARRILE, LAURICELLA, FIGURELLI,
CORRAO, PIATTI, PREDÀ

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premessi che il comparto delle coltivazioni sotto serra (florovivaismo ed ortofrutta), rappresenta un settore importante in termini di produzione di ricchezza, di occupazione e di esportazione;

considerato l'incremento vertiginoso dei costi di produzione che abbassano la competitività delle nostre produzioni floricole ed orticole

sui mercati interni ed internazionali, nonché l'alto tasso di investimenti annuali che il comparto serricolo richiede;

ritenuto che si rende ormai improcrastinabile un intervento organico nel settore al fine di risolvere, d'intesa con le regioni interessate, tutti i problemi strutturali delle colture specialistiche sotto serra, sostenendone la competitività e la qualità,

impegna il Governo:

a predisporre, in termini rapidi, il Piano nazionale delle coltivazioni sotto serra, con riguardo al florovivaismo e alle produzioni orticole.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4885.76.

PETRUCCI, SCIVOLETTO, BARRILE, CONTE, MURINEDDU, FORCIERI, PIATTI, SARACCO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001

premesso che: nel settore florivivaistico esistono problemi sia a livello comunitario che nazionale così sintetizzati:

problemi a livello comunitario:

politica estera eccessivamente liberale praticata dall'Unione europea in questi anni a favore dei Paesi terzi che determinano notevoli problemi sul piano commerciale per una concorrenza spietata e scorretta;

l'80 per cento importazioni di fiori a dazio zero;

minori entrate tariffarie di almeno 50 ecu all'anno;

concorrenza sleale sfruttamento lavoro ambiente;

organizzazione comune di mercato (OCM), inadeguata in quanto non prevede né finanziamenti specifici per agevolare l'organizzazione dell'offerta e della commercializzazione: ciò ha aumentato il *gap* tra gli stati membri grandi produttori ma con problemi strutturali come l'Italia ed altri paesi meglio organizzati sotto il profilo commerciale, come l'Olanda;

applicazione solo burocratica delle norme fitosanitarie, applicate nella maggior parte dei casi in maniera disomogenea;

Problemi a livello nazionale:

Assenza di una strategia complessiva;

Problemi strutturali;

polverizzazione e frammentazione dell'offerta;

carenza della distribuzione;

scarsa integrazione verticale;

assenza di un Piano florivivaistico nazionale,

impegna il Governo:

a varare il Piano florovivaistico nazionale con i seguenti obiettivi:

sviluppo e potenziamento dell'impresa;

finanziamenti per lo sviluppo e l'ammodernamento strutturale e tecnologico dell'impresa floricola, con particolare riferimento all'introduzione di sistemi produttivi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico.

Riduzione dei costi di produzione

ricercare il coordinamento fra tutti i Ministeri cui la materia è demandata per competenza.

Costi energetici

esenzione completa delle accise;

riduzione tariffe elettriche;

riduzioni IVA;

inserimento *bonus*;

incentivazione tecnologie a minor consumo energetico.

Costo del lavoro

riduzione oneri;

introduzione di una maggiore flessibilità del lavoro.

Costo del denaro

mutui - incremento delle disponibilità - miglioramento delle condizioni;

consorzio fidi - sviluppo degli strumenti di integrazione finanziaria.

Costo delle assicurazioni

riduzioni oneri;

base produttiva (eventi calamitosi);

fase commerciale.

Oneri fiscali

giusta fiscalità;

riduzione professione fiscale in presenza di investimenti;

ammonizzazione IVA.

Costi burocratici

burocratizzazione;

autorizzazioni;

passaporto verde;

accreditamento.

Ricerca e sperimentazione

è indispensabile un coordinamento di tutte le attività;

i programmi devono rispondere concretamente alle aspettative della domanda ed alle reali esigenze della produzione.

Riorganizzazione dell'offerta e della commercializzazione

ammodernamento delle strutture e delle tecnologie di produzione;
organizzazione commerciale dei produttori».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4885.77.

PETRUCCI, SARACCO, FERRANTE, BARRILE, SCIVOLETTO, CONTE, FORCIERI, PIATTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premesso che: nel settore florivivaistico esistono problemi sia a livello comunitario che nazionale così sintetizzati:

problemi a livello comunitario:

politica estera eccessivamente liberale praticata dall'Unione europea in questi anni a favore dei Paesi terzi che determinano notevoli problemi sul piano commerciale per una concorrenza spietata e scorretta;

l'80 per cento importazioni di fiori a dazio zero;

minori entrate tariffarie di almeno 50 ecu all'anno;

concorrenza sleale sfruttamento lavoro ambiente;

Organizzazione Comune di Mercato (OCM), inadeguata in quanto non prevede né finanziamenti specifici per agevolare l'organizzazione dell'offerta e della commercializzazione: ciò ha aumentato il *gap* tra gli stati membri grandi produttori ma con problemi strutturali come l'Italia ed altri paesi meglio organizzati sotto il profilo commerciale, come l'Olanda;

applicazione solo burocratica delle norme fitosanitarie, applicate nella maggior parte dei casi in maniera disomogenea;

Problemi a livello nazionale:

Assenza di una strategia complessiva;

Problemi strutturali;

polverizzazione e frammentazione dell'offerta;

carenza della distribuzione;

scarsa integrazione verticale;

assenza di un Piano florovivaistico nazionale,

impegna il Governo:

a varare il Piano florovivaistico nazionale con i seguenti obiettivi sviluppo e potenziamento dell'impresa;

finanziamenti per lo sviluppo e l'ammodernamento strutturale e tecnologico dell'impresa floricola, con particolare riferimento all'introduzione di sistemi produttivi e tecnologie finalizzate al risparmio energetico.

Riduzione dei costi di produzione

Ricercare il coordinamento fra tutti i ministeri cui la materia è demandata per competenza

Costi energetici

- esenzione completa delle accise;
- riduzione tariffe elettriche;
- riduzioni IVA;
- inserimento *bonus*;
- incentivazione tecnologie a minor consumo energetico.

Costo del lavoro

- riduzione oneri;
- introduzione di una maggiore flessibilità del lavoro

Costo del denaro

- mutui - incremento delle disponibilità - miglioramento delle condizioni;
- consorzio fidi - sviluppo degli strumenti di integrazione finanziaria.

Costo delle assicurazioni

- riduzioni oneri;
- base produttiva (eventi calamitosi);
- fase commerciale.

Oneri fiscali

- giusta fiscalità;
- riduzione professione fiscale in presenza di investimenti;
- ammonizzazione IVA.

Costi burocratici

- burocratizzazione;
- autorizzazioni;
- passaporto verde;
- accreditamento.

Ricerca e sperimentazione

- è indispensabile un coordinamento di tutte le attività;
- i programmi devono rispondere concretamente alle aspettative della domanda ed alle reali esigenze della produzione.

Riorganizzazione dell'offerta e della commercializzazione

ammodernamento delle strutture e delle tecnologie di produzione;
organizzazione commerciale dei produttori.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4885.82.

DE CAROLIS, CARCARINO, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE,
CADDEO, CONTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premesso che:

il Consiglio dei Ministri del 17 novembre 2000, ha approvato su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;

il testo che sarà trasmesso al parere della conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari di merito, prevede al punto 22 dell'allegato, una serie di disposizioni concernenti gli animali da pelliccia con restrizioni unilaterali eccessive tali da non trovare giustificazioni scientifiche. Infatti l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie - Ente sanitario di diritto pubblico - con nota 13834 del 24 novembre ultimo scorso precisa come non sia possibile, sia per motivi di tecnica di allevamento che per motivi di ordine sanitario e di benessere degli animali allevati, procedere all'allevamento a terra dei visoni;

inoltre il Comitato scientifico della Commissione europea su richiesta del governo inglese sta procedendo alla realizzazione di studi altamente scientifici sul benessere degli animali a livello comunitario con il contributo dei veterinari italiani;

ritenuto che tutti gli Stati membri debbano procedere all'adozione della direttiva comunitaria con interventi analoghi mirati al benessere degli animali e non con provvedimenti unilaterali;

sulla base di tali indicazioni, impegna il Governo:

a tenere conto degli apporti delle autorità scientifiche europee e nazionali, prima d'imporre veti per allevamenti in settori che andrebbero fortemente penalizzare l'economia di alcuni territori italiani, con pesanti riflessi occupazionali.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 134 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 118 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 134.

Accantonato

*(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410,
in materia di consorzi agrari)*

1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11»;

b) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali».

EMENDAMENTI

134.1000 (già 118.1) (Nuovo testo)

SCIVOLETTO, PIATTI, PINTO, PREDÀ

V. Ulteriore nuovo testo

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 5, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai dipendenti dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 24 mesi, indipendentemente dai periodi già in precedenza usufruiti dal consorzio. Ai dipendenti dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa cessati dal servizio e già fruitori del trattamento di mobilità la durata del predetto trattamento, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è prolungata di ulteriori 24 mesi. Al fine di agevolare la definizione delle problematiche occupazionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni sul nuovo ordinamento dei consorzi agrari, recate dalla presente legge, i suddetti consorzi possono richiedere, nell'ambito del triennio di cui al precedente comma 4 ed in deroga alla normativa vigente in materia, l'intervento della

cassa integrazione guadagni straordinaria per la durata di un biennio. Sono esclusi dall'applicazione della presente norma i consorzi agrari che possono richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 233". Al conseguente onere di lire 40 miliardi si provvede a carico del Fondo speciale Tabella A accantonamento Ministero del lavoro».

134.1000 (Ulteriore nuovo testo)

SCIVOLETTO, PIATTI, PINTO, PREDÀ

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i trattamenti di sussidiazione del reddito per i lavoratori dipendenti dei Consorzi agrari possono essere prorogati, nel limite massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, ridurre per lire 30 miliardi nella Tabella D, per l'anno 2001, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale la voce relativa al decreto-legge n. 148 del 1993, articolo 1, comma 7, Fondo per l'occupazione (7.2.1.3., CAP 7670).

134.0.1000 (già 118.0.1)

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sostituire «1° settembre 1998» con: «17 maggio 1999», sostituire «settecentocinquantamila» con «centomila»; sostituire alla lettera a) «cinque milioni» con «duecentomila», sostituire alla lettera b) «dieci milioni» con «cinquecentomila».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ARTICOLO 135 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 119 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 135.

Approvato

(Informatizzazione della normativa vigente)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

EMENDAMENTO

135.1000 (già 119.1)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 136 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 120 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 136

Approvato

*(Fondo per il finanziamento dei piani
stralcio di assetto idrogeologico)*

1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.

136.1000 (già 120.7)

MARINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza previsti dai piani stralcio di assetto idrogeologico è incrementata l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 18 maggio 1989, n 183 ragione di 100 miliardi di lire annui per ciascuno degli anni 2002 e 2003».

136.1001 (già 120.3)

DUVA, DE LUCA Michele, PIZZINATO, RUSSO

Ritirato e trasformato nell'odg n. 965

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un apposito fondo presso il Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, provvede, con proprio decreto, a stabilire le modalità e le condizioni per l'utilizzo del fondo. Va a questo fine tenuto presente, come criterio prioritario, l'indice di densità abitativa delle aree oggetto degli interventi».

136.1002 (già 120.1)

VELTRI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'attuazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di cui al d.l. 180 del 1998 come convertito dalla legge n. 267 del 1998 e successive modificazioni è istituito un apposito fondo».

136.1003 (già 120.10)

RONCHI, RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Ai fini di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi.».

Conseguentemente, all'articolo 143 alla Tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'ente nazionale per le strade: Art.3 finanziamento e programmazione dell'attività (u.p.b. 5.2.1.3 ENAS – cap.8061/p), apportare le seguenti modifiche:

2001 – 500.000

136.1004 (già 120.2)

VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, STANISIA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «100 miliardi annui» con le seguenti. «150 miliardi per l'anno 2002 e 175 miliardi per l'anno 2003.»

Conseguentemente, all'articolo 143, tabella B, voce «Ministero dell'ambiente», apportare le seguenti variazioni:

2002: – 50

2003: – 75.

136.1005 (già 120.4)

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, VALENTINO

Respinto

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «nonché lire 100 miliardi per il 2001 da destinarsi alle opere, anche strutturali, per il recupero dell'assetto idrogeologico delle zone della Calabria colpite dagli alluvioni del 2000.».

Conseguentemente, ridurre del medesimo importo il contributo straordinario di cui all'articolo 131, comma 11.

136.1006 (già 120.11)

CASTELLANI Pierluigi, VERALDI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI, BRUNO GANERI, CAMO, MARINI, ERROI, MONTAGNINO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"1-bis) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori per la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e di conservazione di cui alla presente lettera";»,

Conseguentemente, all'articolo 143 ridurre di lire 10 miliardi all'anno la rubrica di cui alla tabella C relativa alle agenzie fiscali (u.p.b. 2.1.2.9)

136.1007 (già 120.8)

MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 966

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

"1-bis) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori per la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esi-

stenti e la redazione dei piani di gestione. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e di conservazione di cui alla presente lettera";».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

136.1008 (già 120.9)

LAURIA Baldassare, BEDIN, PREDA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998 n. 208 il CIPE destina la somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 – 2002 – 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale delle aree interne del Mezzogiorno approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6.8.1999 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 – 2002 – 2003 per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale forestazione in Campania approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999».

136.1009 (già 120.6)

BRIGNONE, PREIONI, COLLA, CASTELLI, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la riduzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza dei territori della provincia di Cuneo, in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di giugno e di ottobre 2000, è concesso alla provincia di Cuneo un contributo di lire 10 miliardi annue per gli anni 2001, 2002 e 2003.

Conseguentemente, alla tabella B di cui all'articolo 143, comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

2001: -10.000;

2002: -10.000;

2003: -10.000;

136.1010 (già 120.5)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Ritirato

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. Nei limiti dello stanziamento, previsto dal comma che precede, è autorizzata la spesa per il personale tecnico, assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato presso le Autorità di Bacino, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito nella legge 13 luglio 1999, n. 226».

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.965 (già em. 136.1001)

DUVA, DE LUCA Michele, PIZZINATO, RUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo - per quanto riguarda gli interventi relativi al finanziamento delle opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l'individuazione delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia di cui al comma 1 dell'articolo 136 -:

a collocare tale fondo preferibilmente presso il Ministero dei lavori pubblici;

a stabilire, con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, le modalità e le condizioni per l'utilizzo del fondo, tenendo presente come criterio prioritario l'indice di densità abitativa delle aree oggetto degli interventi.

(*) Accolto dal Governo.

9.4885.966 (già em. 136.1007)

MAZZUCA POGGIOLINI, MIGNONE

Il Senato,

impegna il Governo,

affinché dopo la lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si aggiunga la seguente:

«1-*bis*) le spese sostenute dai proprietari o dai conduttori per la costituzione e la manutenzione dei boschi cedui ad alto fusto, con l'avviamento all'alto fusto nei boschi cedui esistenti, il miglioramento delle fustaie esistenti e la redazione dei piani di gestione. Le spese sostenute devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio e dei Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previo accertamento della loro congruità. Al Corpo forestale dello Stato ed ai Corpi forestali delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato il compito di stabilire i tempi ed i modi di attuazione

dei restauri, dei miglioramenti e dei piani di gestione e di conservazione di cui alla presente lettera».

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 136

136.0.1000 (già 120.0.4)

VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, STANISCIÀ

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 136-ter.

(Programma di manutenzione dei bacini idrografici e coordinamento delle fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo)

1. A decorrere dall'anno 2001, e coerentemente con i contenuti pianificatori di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, le autorità di bacino, d'intesa con le regioni interessate, predispongono il programma di manutenzione dei bacini idrografici, di durata triennale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, mediante specifico atto di indirizzo e coordinamento, emanano, anche con riferimento agli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, le linee guida e definiscono le scansioni temporali della predisposizione e dell'attuazione del programma e determinano altresì misure ed interventi sostitutivi nei casi di inadempienza.

2. Il programma è finalizzato in particolare:

- a) alla tutela della sicurezza degli abitanti;
- b) al miglioramento della funzionalità idraulica dei suoli nel territorio montano e collinare;
- c) alla regimazione e rinaturalizzazione della rete minuta di deflusso superficiale, nonché ad interventi di manutenzione degli alvei oltre che di recupero, anche naturalistico, del reticolo idrografico;
- d) all'incentivazione di attività agro-silvo-pastorali sostenibili e che concorrono alla difesa del suolo.

3. Alla predisposizione ed all'attuazione del programma di manutenzione dei bacini idrografici sono complessivamente destinati fondi pari al 10 per cento delle risorse finanziarie che annualmente vengono assegnate alle regioni in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

4. Le regioni e le autorità di bacino, per quanto di propria competenza e in relazione alle diverse fonti di finanziamento afferenti al settore della difesa del suolo, definiscono, unitariamente, un quadro finanziario di riferimento programmatico che preveda opportuni meccanismi di monitoraggio periodico della spesa e del raggiungimento degli obiettivi fissati. Le regioni e le autorità di bacino informano gli enti locali interessati dell'esito del monitoraggio e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati.

5. Per le attività previste nel programma di azione nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 2000, il CIPE, con propria delibera, su proposta del Ministro dell'ambiente, assegna alle regioni ed alle autorità di bacino, per le parti di propria competenza, il contributo di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 e 2002, di lire 2.000 milioni per l'anno 2003 e, per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di lire 1.000 milioni per l'anno 2001».

Conseguentemente, all'articolo 143 nell'allegata tabella A, voce «Ministero dell'ambiente» ridurre l'ammontare corrispondente al 2001 a lire 114.726, al 2002 a lire 91.726 ed al 2003 a lire 56.952.

136.0.1001 (già 120.0.3)

VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, STANISCIÀ

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 136-quater.

(Sistema cartografico)

1. È autorizzato lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 2001 per le seguenti finalità:

a) la definizione, da parte del Ministero dell'ambiente, delle metodologie concernenti le informazioni ed i dati da rendere accessibili con il sistema cartografico di riferimento;

b) il coordinamento delle attività svolte dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali relativamente alla produzione, raccolta ed informatizzazione di materiale cartografico;

c) lo studio della riorganizzazione delle strutture operative di livello nazionale per la produzione di cartografia ufficiale di base e tematica, al fine di adeguarle alle necessità di predisposizione ed aggiornamento dei supporti di informazione geografica digitale su base nazionale ed europea, di cui all'accordo fra lo Stato e le regioni sottoscritto in data 30 luglio 1998 nonché alle necessità di monitoraggio delle trasformazioni territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.«

Conseguentemente, all'articolo 143 ridurre l'allegata tabella A, voce «Ministero dell'ambiente» di lire 2000 milioni per l'anno 2001.

136.0.1002 (già 120.0.2)

VELTRI, CAPALDI, CARCARINO, CONTE, GIOVANELLI, IULIANO, STANISCIÀ

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 136-bis.

(Formazione nel settore della difesa del suolo)

1. Per favorire la formazione e in particolare l'alta formazione nel settore della difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico, nel quadro degli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, e 21 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2000, è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2001, presso il Ministero dell'ambiente, il Fondo nazionale per l'alta formazione nel settore della difesa del suolo .

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con un'aliquota pari allo 0,1 per cento delle risorse destinate, ogni anno, all'attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed è iscritto ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. A valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo, il Ministero dell'ambiente predispone, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Con-

siglio nazionale delle ricerche, un piano pluriennale approvato dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989.

3. Il piano di cui al comma 2 definisce, tra l'altro, le attività per la formazione dei giovani che optano, ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, per il servizio civile e che devono essere impegnati in attività di tutela del patrimonio ambientale e forestale».

ARTICOLO 137 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 137.

Approvato con emendamenti

(Imprese editrici di quotidiani e periodici)

1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.

2. La normativa di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

3. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.

4. Le testate di cui al comma 3 del presente articolo, per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti già previsti:

a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

b) avere una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali ed almeno il 50 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per la testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola regione. Le testate di cui al comma 3 debbono

inoltre adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.

EMENDAMENTI

137.1000

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, ROSSI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 137. - (Imprese editrici di quotidiani e periodici e riduzioni di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67). - 1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni, sono, per l'anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.

2. La normativa di cui all'articolo 3 comma 10 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni, si applica esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi.

3. Entro e non oltre il 1° dicembre 2001 le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 10 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni, possono costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all'articolo 3 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 250 e successive modificazioni.

4. Le testate di cui al comma 3 del presente articolo per accedere ai contributi debbono, fermi restando i requisiti già previsti:

a) aver sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB;

b) avere una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali ed almeno il 50 per cento per quelle locali. Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l'insieme delle vendite e degli abbonamenti e per la testata locale quella cui almeno l'80 per cento della diffusione complessiva è concentrata in una sola Regione. Le testate di cui al comma 3 debbono inoltre adottare una norma statutaria che introduca il divieto di distribu-

zione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.

5) Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera «a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

137.2004

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «imprese editrici di quotidiani e periodici» aggiungere le seguenti: «anche telematici» e aggiungere il seguente comma:

«2-bis. I quotidiani e i periodici telematici organi di movimento politico di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi della presente normativa, per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene automaticamente annullata. Il contributo è pari al 50 per cento dei costi del bilancio d'esercizio dell'impresa editrice, certificati ai sensi di legge e riferiti alla testata».

137.1001 (già 120.0.1/20)

FALOMI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «rappresentanze nel Parlamento europeo» con le seguenti: «rappresentanze di movimenti politici che abbiano partecipato con proprie liste alle elezioni per il Parlamento europeo».

137.1002

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «rappresentanze nel Parlamento europeo» inserire le seguenti: «o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute».

137.1003 (già 120.0.1/2) (Nuovo testo)

MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Alle imprese di cui al comma 10, con testata regolarmente registrati, editrici di quotidiani e periodici diffusi per rete telematica di cui siano documentate, per data o contenuto, le edizioni quotidiane o di diversa periodicità, è corrisposto il solo contributo fisso di cui alla lettera a) del comma 11, nella misura del 70 per cento della media dei costi indicati».

Inserire nei commi 12, 13 e 14 del medesimo articolo 3 il riferimento al nuovo comma 11-bis».

Conseguentemente all'articolo 143, nella tabella C Ministro delle finanze – U.P.B. 2.1.2.9 – Finanziamento Agenzie fiscali ridurre gli importi come segue:

2001: – 1.500;

2002: – 1.500;

2003: – 1.500.

137.1004

MAZZUCA POGGIOLINI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I contributi di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, spettano anche alle imprese editrici di giornali telematici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una della Camere nell'anno di riferimento dei contributi. Per i giornali telematici il contributo variabile, di cui alla lettera b) del citato comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990; n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, è calcolato secondo i parametri previsti per i giornali quotidiani dal comma 8 del medesimo articolo, a tal fine assumendo 30.000 copie di tiratura media giornaliera».

Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati reattive anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni della tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati reattive anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni della tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 Democratici

All'articolo 143, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

- 2001: - 1.000.000;
- 2002: - 1.000.000;
- 2003: - 1.000.000.

137.1005

ANTOLINI, MORO

Le parole: «Sopprimere il comma 3» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 3.

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

137.1006

VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Precluso*Sopprimere il comma 3.*

137.1007 (già 120.0.1/6)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS

Respinto*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono costituirsi in» con le seguenti: «possono essere cedute a nuove».*

137.1008 (già 120.0.1/8)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, RECCIA

Ritirato*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «A tali cooperative» inserire le seguenti: «, anche se diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416,».***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

137.1009 (già 120.0.1/7)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, RECCIA

Respinto*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «commi 2 e 10».***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

137.1010 (già 120.0.1/9)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, RECCIA

Respinto*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 10».***Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

137.1011 (già 120.0.1/10)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, RECCIA

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si prescinde da quest'ultima disposizione relativamente alla costituzione e composizione delle cooperative».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

137.1012 (già 120.0.1/11)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS, RECCIA

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quest'ultima disposizione non rileva ai fini della costituzione e composizione delle cooperative».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

137.1013 (già 12.0.1/3)

MORO, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1998, n. 224, sopprimere le parole: «nei limiti delle disponibilità dello stanziamento di bilancio».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

137.1014 (già 120.0.1/5 (Nuovo testo))

MORO, ROSSI

Respinto

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «almeno il 25 per cento» con le seguenti: «almeno il 20 per cento».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

137.1015 (già 120.0.1/13)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS

V. nuovo testo

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

137.1015 (già 120.0.1/13) (Nuovo testo)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VEGAS

Approvato

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento».

137.1016

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, ROSSI

Respinto

«4-bis. Le riduzioni tariffarie relative alle utenze telefoniche e ai consumi di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, sono direttamente applicate in bolletta a favore delle imprese di radiodiffusione televisiva».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).

ARTICOLO 138 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 138.

Approvato

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall'esercizio 2001 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.

2. Gli investimenti devono riguardare spese per l'innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L'agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonché, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

5. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi.

8. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«g) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale».

EMENDAMENTI

138.1000 (già 121.2)

MORO, CASTELLI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2000.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto Ministeriale 27 marzo 1998, n. 235 di attuazione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonchè per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonchè con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonchè le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del «Fondo» di cui al primo comma del precedente articolo 63.

8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle Regioni stesse stanziare per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (vedi em. 2.40)

138.1001 (già 121.4)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un credito di imposta sulle spese per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, sostenute a decorrere dall'esercizio 2001.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e sviluppo, secondo le misure percentuali definite dall'articolo 3, primo e secondo comma del decreto Ministeriale 27 marzo 1998, n. 235 di attuazione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. L'agevolazione non concorre alla formazione del reddito d'esercizio del soggetto percipiente.

4. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 nonchè per la regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

5. L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con quelle di cui al citato decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 nonchè con altre agevolazioni previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, provvede alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle domande nonchè le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.

7. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al quale viene destinata, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 una quota non inferiore al 20 per cento del «Fondo» di cui al primo comma del precedente articolo 63.

8. Alle Regioni che, entro il 30 aprile di ciascun anno, deliberino di rendere operativa, con l'individuazione di uno specifico stanziamento, la misura agevolativa di cui all'articolo 13 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'articolo 17, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, viene complessivamente destinato un importo non superiore al 15 per cento delle disponibilità di cui al comma precedente, da assegnare pro-quota, a titolo di cofinanziamento statale, in rapporto all'entità delle somme dalle Regioni stesse stanziare per le finalità di cui al medesimo decreto legge n. 79 del 1997. Le risorse statali non utilizzate ai fini di quanto sopra, saranno recuperate al finanziamento degli interventi di cui al primo comma. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono determinati l'ammontare della percentuale di cofinanziamento statale per gli interventi regionali di cui al decreto legge n. 79 del 1997 e le relative modalità operative.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1).

138.1002 (già 121.6)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi. em. 1.0.1)

138.1003 (già 121.9)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Ritirato e trasformato nell'odg n. 967

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, dopo le parole: «a carico delle imprese» è inserita la parola: «industriali».

138.1004 (già 121.10)

FIGURELLI, ALBERTINI

Ritirato

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «con le modalità previste dal presente articolo» con le seguenti: «secondo le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni».

138.1005 (già 121.5)

BRUNI, TOMASSINI, DE ANNA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 7, in fine, sostituire le parole: «90 miliardi» con le seguenti: «180 miliardi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (vedi emend. 1.0.1)

138.1006 (già 121.8)

ZILIO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, all'articolo 2 (ambito operativo), aggiungere il comma 2-bis:

"L'intervento di sostegno può estendersi anche alla sperimentazione clinica di fase terza della ricerca farmaceutica"».

138.1007 (già 121.3)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: "«Tra le spese relative a studi e ricerche di cui al presente comma sono comprese quelle sostenute per la sperimentazione dell'applicabilità su scala industriale di innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione del consumo delle risorse naturali o al risparmio energetico"».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

138.1008 (già 121.1)

CABRAS, NIEDDU, CADDEO, MURINEDDU

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bi. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è aggiunta la seguente lettera:

"g) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.967 (già em. 138.10003)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 4885 (legge finanziaria)

impegna il Governo:

a prendere le opportune iniziative perché la disposizione della lettera *b)* dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, si applichi alle imprese industriali e non a quelle artigianali.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 139 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE
I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

Art. 139.

Approvato

(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM)

1. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Alumix Spa.

2. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etna Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa, Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa, Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, il cui patrimonio è trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Efimpianti Spa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla società Efimpianti Spa.

3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di società subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Alla gestione delle disponibilità finanziarie della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica l'articolo 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato, rispettivamente, alla società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa.

4. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine Meridionali Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali Spa, Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa. I patrimoni trasferiti alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla data di

entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa che, nella veste di società subentrante nei patrimoni trasferiti, deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l'accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società Nuova Breda Fucine Spa.

5. Alle società F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dell'ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato di cui all'articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta amministrativa.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano all'impianto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1994, n. 56, recante il piano di sviluppo minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.

7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.

8. In applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 feb-

braio 1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti e debiti dell'EFIM e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

139.1000 (già 122.8)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente compensazioni PRC (v. emend. 2.10).

139.1001 (già 122.7)

WILDE, MORO, PERUZZOTTI

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

139.1002 (già 122.5)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO, CURTO

Id. em. 139.1001

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

139.1003 (già 122.4)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Id. em. 139.1001

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

139.1004 (già 122.3)

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per attività svolta nell'Ente o nelle società dall'ente direttamente o indirettamente controllate la responsabilità degli ex amministratori, dei direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti e di componenti dei collegi sindacali potrà esistere solo in caso di dolo o colpa grave».

139.1005 (già 122.6)

GRILLO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I crediti e i debiti dell'Efim e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti della amministrazione finanziaria e dello Stato sono compensati alla data di entrata in vigore della presente legge. Le azioni giudiziarie pendenti tra le medesime parti, davanti a giurisdizioni tributarie, civili o amministrative cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano ferme le responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo ordinari e straordinari per i soli danni direttamente prodotti alle società da essi amministrate e controllate, in relazione a fatti dolosi o per colpa grave. Nei loro confronti lo Stato è surrogato all'Efim e rispettivamente alle società di cui ai commi 1 e 2».

139.2000

PERUZZOTTI, MORO, WILDE, DOLAZZA

Respinto

Sopprimere il comma 8.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 139

139.0.1001 (già 122.0.1)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

«Art. 139-bis.

(Attività di produzione dell'energia elettrica)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi"».

139.0.2 (già 122.0.2)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, COLLINO, CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

«Art. 139-bis.

(Attività di produzione dell'energia elettrica)

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "la stessa data" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2001"».

139.0.1003 (già 122.0.3)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

«Art. 139-bis.

(Trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa Depositi e Prestiti è trasformata, con decorrenza 1° gennaio 2000, in società per azioni.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procederà alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal Consiglio dei ministri con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni».

139.0.1004 (già 122.0.4)

PERUZZOTTI, MORO, TIRELLI

Respinto

Dopo l'articolo 139, aggiungere il seguente:

«Art. 139-bis.

(Trasformazione in società per azioni della Cassa Depositi e Prestiti)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di risanamento finanziario e di ampliamento della gamma dei servizi forniti, la Cassa Depositi e Prestiti è trasformata, con decorrenza 1° gennaio 2000, in società per azioni.

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procederà alla cessione a privati investitori delle azioni derivanti dalla trasformazione di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal Consiglio dei ministri con propria deliberazione, che invia al Parlamento per acquisire il preventivo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni».

ARTICOLO 140 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 123 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 140

Approvato

*(Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali pubblici)*

1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi. L'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.

EMENDAMENTO

140.1000 (già 123.1)

VEGAS

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 141 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 124 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 141.

Approvato

*(Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto
poligrafico e zecca dello Stato)*

1. Il contributo ventennale previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi ad incre-

mento del fondo di dotazione dell'Istituto di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

2. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) dal contributo previsto dall'articolo 22 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

ARTICOLO 142 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 142.

Accantonato

(Norme per la sostituzione della lira con l'euro)

1. Le banconote e le monete metalliche denominate in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.

2. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente:

«La cassa speciale:

a) custodisce le monete metalliche fornite dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l'immissione in circolazione;

b) custodisce i biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;

c) ritira dalla circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura della sezione zecca;

d) ritira dalla circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato».

3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d'Italia, delle banche, delle Poste italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d'Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, concernente l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2

gennaio 1991, n. 1, nonchè degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell'ambito del sistema di pagamenti denominato «TARGET», eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. I crediti della Banca d'Italia e i crediti dello Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1° gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale è esercitato direttamente dalla Banca d'Italia anche nell'interesse dello Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi del comma terzo dell'articolo 11 della legge 20 aprile 1978, n. 154. La Banca d'Italia può ritenere, anche nell'interesse dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1° gennaio 2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino all'integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi precedenti.

ARTICOLO 55 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

ONERI DI PERSONALE

Art. 55.

Approvato con emendamenti

(Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047

miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonomia scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata all'incremento dei fondi per il trattamento accessorio, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base di criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 84 miliardi di cui lire 15 miliardi destinate al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi al personale della carriera prefettizia e lire 37 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, co-

stituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

8 Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a*), *b*) e *c*), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d*):

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 dello stesso decreto.

10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.

11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a*), il Governo può provvedere con i decreti di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b*), il termine di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge

n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002.

EMENDAMENTI

55.1000 (già 45.1)

GUBERT

Respinto

Premettere al comma 1 il seguente:

«0. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni «C/2» e «C/3» del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale.

Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica.

Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area «C» od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

55.1001 (già 45.3)

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Le parole da: «Al comma 1» a: «3.047 miliardi» respinte; seconda parte preclusa.

Al comma 1, sostituire le parole: «in lire 3.047 miliardi» con: «in lire 9.750 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1002 (già 45.2)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «3.047» con l'altra: «4.500».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

55.1003 (già 45.4)

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «da destinare alla contrattazione integrativa» sostituire le parole «e fermo restando» con: «è abrogato».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1004 (già 45.5)

NAVA, CIMMINO, MUNDI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni "C/2", "C/3" e "C/3S" del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale. Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica. Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area

della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area "C" od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

55.1005 (già 45.9)

GUBERT

Id. em. 55.1004

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale appartenente alle posizioni "C/2", "C/3" e "C/3S" del comparto dei Ministeri, od equivalenti di altri comparti del pubblico impiego, sono istituiti l'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione, il relativo ruolo unico, l'autonoma e separata area contrattuale. Il personale immesso nella funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione è iscritto in apposito albo della vicedirigenza pubblica istituito presso il dipartimento della funzione pubblica. Le modalità ed i requisiti per il successivo accesso all'area della funzione direttivo-professionale della pubblica amministrazione da parte del restante personale appartenente dell'area «C» od equivalente sono definiti con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

55.1006 (già 45.6)

MUNDI, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'assetto organizzativo delle singole amministrazioni pubbliche, il personale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in relazione al tempo di lavoro di dirigente con cui il citato personale collabora direttamente ed istituzionalmente, riferendo in maniera flessibile il proprio impegno lavorativo alle esigenze della struttura cui tale personale è preposto ed alle responsabilità connesse all'incarico assegnatogli, garantendo ogni azione necessaria in ordine agli obiettivi ed ai programmi da realizzare».

55.1007 (già 45.8)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «1.141» con l'altra: «2.500».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

55.1008 (già 45.10)

GIORGIANNI, MELUZZI, MUNDI, NAVA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, il 30 per cento dei posti dirigenziali da ricoprire è attribuito con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex-carriera direttiva, appartenenti alle posizioni economiche "C2", "C3" e "C3S" del personale appartenente al comparto dei Ministeri, od a posizioni equivalenti delle cifre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale».

55.1009 (già 45.11)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, professori e ricercatori universitari, sono determinate per ciascuno degli anni 2001 e 2002 in lire 250 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1010 (già 45.12)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «anche allo scopo» fino alla fine del comma con le altre: «viene stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 5.000 miliardi».

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).

55.1011 (già 45.14)

BRIGNONE, MORO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: «è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002» fino a: «tecnico ed ausiliario» con le seguenti: «è stanziata per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, nonché lire 66 miliardi per l'esercizio delle funzioni obiettivo e di collaboratore vicario».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

55.1012 (già 45.15)

LORENZI

Ritirato. Seconda parte trasformata nell'odg n. 421

Al comma 3, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 900 miliardi di cui 650 miliardi destinate alla contrattazione integrativa del personale docente» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002, 1.000 miliardi di cui 750 miliardi destinati alla contrattazione integrativa del personale docente, secondo criteri che prevedano tre categorie di merito tra i docenti istituite tenendo conto della anzianità, dei titoli scientifici e del giudizio espresso dal consiglio di istituto».

Conseguentemente, all'articolo 143, alla tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni dalla legge

n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – cap. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306) *apportare le seguenti variazioni:*

2001: – 100.000

2002: – 100.000

2003: –

55.1013/2000/1

BRIGNONE, MORO

Respinto

All'emendamento 55.1013/2000, sostituire le parole da: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002,» fino a: «della legge 3 maggio 1999, n. 124» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la somma di lire 1.375 miliardi di cui lire 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché di lire 66 miliardi per l'esercizio delle funzioni obiettivo e di collaboratore vicario».

55.1013/2000 (Nuovissimo testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

All'emendamento 55.1013, sostituire le parole da: «per l'anno 2001» fino alla fine con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione».

Conseguentemente, alla fine del medesimo comma 3 dell'articolo 55 inserire quanto segue:

«In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999»;

Inoltre: alla Tabella C, Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, alla voce: «Legge n. 385 del 1978 – adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario di dipendenti dello Stato», apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

2001: – 50;

2002: – 50;

2003: – 50;

e alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero degli esteri:

2001: –;

2002: –;

2003: – 100;

Ministero del lavoro:

2001: – 20;

2002: – 250;

2003: – 200;

Ministero della pubblica istruzione:

2001: –;

2002: – 300;

2003: – 400;

Ministero tesoro, bilancio, p.e.:

2001: –;

2002: –;

2003: – 40».

55.1013 (già 45.16)

BERGONZI, MARINO, ALBERTINI, CAPONI, MANZI, MARCHETTI

Approvato con un subemendamento

Al comma 3, sostituire dalle parole: «, per ciascuno degli anni 2001 e 2002» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per l'anno 2001 la somma di lire 1.400 miliardi, di cui lire 1.100 per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e per l'anno 2002 la somma di lire 1.620 miliardi, di cui lire 1.320 per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 100 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli Enti locali allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.»

Conseguente apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla tabella C:

Legge n. 146 del 1980: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980):

articolo 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2001: –
2002: – 25.000
2003: –

articolo 36 finanziamento censimenti (3.1.2.36 – Istituto nazionale di statistica – cap. 2504/p):

2001: –
2002: – 25.000
2003: –

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti – cap 2815):

2001: –
2002: – 90.000
2003: –

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – cap. 1940/p):

2001: –
2002: – 60.000
2003: –

Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2710):

2001: – 200.000

2002: – 200.000

2003: –

Legge n. 205 del 2000 disposizioni in materia di giustizia amministrativa: articolo 20: autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.3.11 – Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali – cap. 2717/p):

2001: – 35.000

2002: – 35.000

2003: –

Decreto legislativo n. 300 del 1999 riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (2.1.2.9 Agenzia delle entrate capp. 1654, 1655; 2.2.14 – Agenzia delle entrate – cap. 7051):

2001: – 150.000

2002: – 150.000

2003: –

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (2.1.2.10 Agenzia del demanio capp. 1657, 1658; 2.2.15 – Agenzia del demanio – cap. 7052):

2001: – 20.000

2002: – 20.000

2003: –

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (2.1.2.11 Agenzia del territorio capp. 1660, 1661; 2.2.16 – Agenzia del territorio – cap. 7053):

2001: – 40.000

2002: – 40.000

2003: –

articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (2.1.2.12 Agenzia delle dogane capp. 1663, 1663; 2.2.17 – Agenzia delle dogane – cap. 7054):

2001: – 60.000

2002: – 60.000

2003: –

Legge n. 68 del 1997: riforma dell'Istituto nazionale del commercio estero: articolo 8, comma 1, lettera *a*): contributo di funzionamento (4.1.2.1 istituto commercio estero cap. 2100):

2001: -
2002: - 15.000
2003: -

55.1014 (già 45.18)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, TAROLLI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «la somma di lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario» *con le seguenti:* «la somma di lire 1.375 miliardi di cui 1.000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 300 miliardi destinati alla dirigenza scolastica e lire 75 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo tecnico e ausiliario».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1015 (già 45.17)

BRUNO GANERI, PAGANO, DONISE, BISCARDI

Ritirato

Al comma 3, sostituire il periodo da la: «somma» *fino a:* «docente» *con il seguente:* «la somma di lire 1250 miliardi di cui 1000 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente».

Conseguentemente ridurre:

a) rispettivamente di 100 miliardi gli importi relativi agli anni 2001, 2002 di cui alla Tabella A, dell'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero della pubblica istruzione;

b) rispettivamente di 250 miliardi gli importi relativi agli anni 2001, 2002, di cui alla tabella A dell'articolo 143, comma 1, alla voce Ministero del tesoro e della programmazione economica».

55.1016 (già 45.19)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 900 miliardi di cui lire 650 miliardi» con le parole: «1300 miliardi di cui lire 1.000 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1017 (già 45.20)

TONIOLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 3 sostituire rispettivamente le parole: «900 miliardi» con le seguenti: «1000 miliardi» e le parole: «200 miliardi» con le altre: «300 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1018 (già 45.21)

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «900 miliardi» con le seguenti: «1000 miliardi» e le parole: «200 miliardi» con le altre: «300 miliardi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1019 (già 45.22)

VENTUCCI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, COSTA

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «50 miliardi per il finanziamento...» con le seguenti: «350 miliardi per il finanziamento...».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1020 (già 45.23)

ASCIUTTI, TONIOLLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'articolo 9 della legge 26 maggio 2000, n. 147 è soppresso».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**55.1021** (già 45.24)

MACERATINI, BEVILACQUA, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 9 della legge 9 giugno 2000 è abrogato».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**55.1022/2000** (Nuovo testo)**V. Ulteriore nuovo testo**

IL GOVERNO

All'emendamento n. 55.1022, sostituire le parole: «, distinti tra dirigenti di I e II fascia» con le seguenti: «di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base di criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni»; sostituire le parole: «80 miliardi» con le seguenti: «83 miliardi», e le parole: «33 miliardi» con le altre: «32 miliardi»; aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia». Per analoghi fini perequativi e nell'ambito delle finalità riorganizzative di cui alla legge 21 luglio 2000, n. 205, ai magistrati del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e della Corte dei conti, anche ai fini della immediata operatività delle sezioni regionali del controllo, nonchè agli avvocati dello Stato che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere e di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende soppresso dalla data di entrata in

vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia le decisioni, le sentenze e i provvedimenti comunque rese o adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data innanzi indicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base delle predette decisioni, sentenze o provvedimenti». *Sopprimere le parole da:* «Compensazioni» a: «1.0.1».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apportare le seguenti riduzioni:

2001: - 3.000;
2002: - 9.000;
2003: - 9.000

55.1022/2000 (Ulteriore nuovo testo)

IL GOVERNO

Approvato

All'emendamento n. 55.1022, sostituire le parole: «, distinti tra dirigenti di I e II fascia» *con le seguenti:* «di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base di criteri perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni»; *sostituire le parole:* «80 miliardi» *con le seguenti:* «83 miliardi», *e le parole:* «33 miliardi» *con le altre:* «32 miliardi»; *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia». Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali Amministrativi regionali, della Corte dei Conti e agli Avvocati dello Stato che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data innanzi indicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono es-

sere eseguiti pagamenti sulla base delle predette decisioni o provvedimenti». *Sopprimere le parole da:* «Compensazioni» *a:* «1.0.1».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti riduzioni:

Ministero della pubblica istruzione:

2001: - 3.000;

Ministero degli affari esteri:

2002: - 9.000;

Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

2003: - 9.000;

Ministero della giustizia:

2001: - 2.800

2002: - 5.600

2003: - 5.600

55.1022 (già 45.27)

TONIOLLI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Approvato con un subemendamento

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1023 (già 45.28)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**55.1024** (già 45.29)

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento ed alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1025 (già 45.30)

MACERATINI, PASQUALI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di, lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1026 (già 45.31)

MONTAGNINO, RESCAGLIO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi anche finalizzata all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio, distinti tra dirigenti di I e di II fascia. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 80 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica e lire 33 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia».

55.1027 (già 45.25)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso

Al comma 4, dopo le parole: «la somma di 100 miliardi finalizzata all'incremento dei fondi per il trattamento economico» e prima di: «accessorio» aggiungere le parole: «fondamentale ed».

Sopprimere quindi le parole: «, di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale».

55.1028 (già 45.26)

ASCIUTTI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «finalizzata» aggiungere la seguente: «anche».

55.1029 (già 45.33)

ZILIO

Precluso

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «Per le analoghe finalità e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, è stanziata la somma di lire 37 miliardi per i dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, sono stanziate le somme di lire 15 miliardi per la carriera diplomatica e di lire 32 miliardi per la carriera prefettizia».

55.1030 (già 45.34)

DI PIETRO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È soppresso il ruolo unico della dirigenza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni. I dirigenti inseriti in tale ruolo sono restituiti alle amministrazioni di appartenenza nelle fasce funzionali di provenienza e con un trattamento economico relativo, se

più favorevole di quello in godimento, qualora non ritengano di essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

55.1031 (già 45.35)

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, MISSERVILLE, NAVA, CORTELLONI

Id. em. 55.1030

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È soppresso il ruolo unico dirigenziale, istituito presso la Presidenza del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni. I dirigenti inseriti in tale ruolo sono restituiti alle amministrazioni d'appartenenza, nelle fasce funzionali di provenienza e con il trattamento economico relativo, se più favorevole di quella di godimento, qualora non ritengano di essere utilizzati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri».

55.1032 (già 45.37)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Al comma 5» a: «920 miliardi» respinte; seconda parte preclusa.

Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «2.000 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 143, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.080.000;

2002: - 1.080.000.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1033 (già 45.36)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «920 miliardi» con le seguenti: «1.300 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1034 (già 45.38)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «da destinare al trattamento economico accessorio del predetto personale».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1035 (già 45.40)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per avviare le procedure idonee al riconoscimento della peculiarità militare ed al fine di estrapolare dal comparto del pubblico impiego il personale dei Corpi di polizia e delle Forze Armate, è stanziata per gli anni 2001, 2002 e 2003 la somma di lire 1.000 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

55.1036 (già 45.41)

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 i decreti legislativi ed attuativi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, riguardanti il personale delle Forze Armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, sono adottati sempre di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione che acquisisce preliminarmente, per le materie di competenza della rappresentanza militare, il parere del COCER Marina integrato dal Comitato di presidenza del COIR del Corpo delle capitanerie di porto».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1037 (già 45.43)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.2000

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Sopprimere il comma 9.

55.1080 [già 45.54 (nuovo testo)]

NIEDDU, FORCIERI, LORETO, ROBOL, AGOSTINI, PETRUCCI, VIVIANI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 422

Al comma 9, lettera c) premettere le seguenti parole: «revisione e incremento dei trattamenti di mobilità per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché ulteriore omogenizzazione stipendiale tra ufficiali delle Forze armate e dell'arma dei Carabinieri».

55.1038 (già 45.47)

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli Istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e delle istituzioni sanitarie a scopo lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18 dello stesso decreto, sono determinati per ciascun anno 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, comprensiva degli oneri contributi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1039 (già 45.45)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli oneri finanziari per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale ospedaliero degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e delle istituzioni sanitarie a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18, del medesimo decreto legislativo, sono determinati, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 270 miliardi. Tale somma, compensativa degli oneri contributivi ai fini previdenziali, deve essere stanziata in aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**55.1040** (già 45.46)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1097, è sostituito dal seguente:

"1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato ai fini della retribuzione individuale di anzianità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 150, e di tutte le altre eventuali parti retributive secondarie e straordinarie ad essa collegate o ricollegabili, applicando sullo stipendio iniziale corrispondente al livello retributivo attribuito (a seguito dell'inquadramento in s.p.e.) un coefficiente incrementale pari ad 1.25 per cento per ogni anno – o suo sottomultiplo – di servizio effettivamente svolto.

2. Agli ufficiali per la cui nomina diretta dei quali è stato richiesto un diploma universitario, di laurea, di specializzazione o un dottorato di ricerca ovvero a seguito di speciale concorso per titoli universitari *ex lege* 19 novembre 1990, n. 341, p equipollenti, gli anni di studio dei rispettivi corsi sono computati agli stessi fini di cui al precedente comma applicando sullo stipendio iniziale del relativo livello spettante un coefficiente pari ad 1.25 per cento per ogni anno – o sottomultipli – di studio componente la durata legale complessiva di tali corsi (per i titoli superiori alla laurea, ricomprendendo anche la durata di quest'ultima): ossia, in misura del 2.50 o 3.75 per cento per diplomi universitari rispettivamente biennali e triennali; del 5.00, 6.25 o 7.50 per cento per corsi di laurea quadriennali, quinquennali e sestennali; del 5.00 + 2.50 per cento per corsi di specializzazione biennali a seguito di lauree quadriennali, eccetera).

3. I riadeguamenti di cui ai commi primo e secondo, fra loro cumulabili, vengono ripetuti secondo le stesse modalità di calcolo al momento

di ciascun passaggio nel livello successivo (o in livelli superiori), fino al grado di colonnello; nell'ipotesi di trasferimento ad altre Amministrazioni, i riadeguamenti secondo il nuovo trattamento retributivo non possono essere inferiori a quanto spettante nell'amministrazione di origine. Per i casi di applicazione retroattiva della norma, la ricostruzione dei riadeguamenti nella progressione economica è aumentata degli interessi legali maturati *pro tempore* per ciascun periodo di permanenza nei singoli livelli.

4. Le disposizioni in oggetto valgono anche per le Forze della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri, nonchè per il Corpo della guardia di finanza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1041 (già 45.49)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: «lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003», con le seguenti: «lire 340.000 milioni per il 2001, 820.000 milioni per il 2002 e 900.000 milioni a decorrere dal 2003».

Conseguentemente all'articolo 143, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 340.000;

2002: - 410.000;

2003: - 450.000.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

55.1042 (già 45.51)

NAPOLI Roberto, MUNDI, LAURIA Baldassare, NAVA

Respinto

Al comma 9 nell'alinea, dopo le parole: «di cui alla lettera a)», inserire le seguenti:

«a-bis) Al comma 9, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) misure di riordino delle carriere degli ufficiali delle Forze armate provenienti dall'Accademia di sanità militare, interforze, volte all'equiparazione di anzianità giuridica e di trattamento economico connesso"».

55.1043 (già 45.57)

FIGURELLI

Respinto

Al comma 9, nell'alinea, dopo le parole: «lettere a), b), c)» aggiungere: «c-bis)».

Conseguentemente dopo la lettera c) aggiungere:

«c-bis). Al fine di assicurare in tempi brevi la piena operatività dei sistemi informatici autorizzati presso l'Amministrazione giudiziaria, alla copertura dei posti vacanti destinati, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed accordi sindacali, ad assunzioni dall'esterno nella posizione economica B3, profilo professionale dell'esperto informatico, si provvede, mediante concorsi per esami, da bandire entro il 30 giugno 2001, riservati a coloro che, per conto di ditte o società anche cooperative, abbiano svolto, negli ultimi dieci anni e per un periodo di almeno sei anni, attività relativa ai sistemi di cui sopra in uffici, anche diversi, dell'amministrazione giudiziaria e siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Le modalità di accertamento del requisito della progressiva attività presso uffici dell'Amministrazione giudiziaria, di cui al comma precedente, sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia».

55.1044 (già 45.59)

MUNDI, CIMMINO, LAURIA Baldassare, NAVA

Respinto

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. L'articolo 118, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve interpretarsi nel senso che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, in ogni caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, al verificarsi di eventuale riduzione stipendiale, pur se determinata da legge speciale, il trattamento economico-pensionistico – applicando le norme in materia, proprie dell'Amministrazione di destinazione finale che tale trattamento deve da ultimo liquidare – non può comunque essere inferiore rispetto a quello relativo al servizio precedente, già maturato alla data della riunione o ricongiunzione contributiva. La quota A di pensione, relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, va comunque tutelata con riferimento agli ultimi migliori stipendi percepiti».

Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).

55.1045 (già 45.60)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

"In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, sono attribuiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle altre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale"».

55.1046 (già 45.65)

FERRANTE

Id. em. 55.1045

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 28 del comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma 2-bis:

"In sede di programma del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, fino all'anno 2012, sono attribuiti con la procedura del concorso per titoli di servizio integrato da colloquio il 30 per cento dei posti di dirigenti da ricoprire. Sono ammessi al concorso i funzionari dell'ex carriera direttiva, appartenenti alla posizione economica C2 e C3 e C3S del comparto ministeri, od equivalenti delle altre amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, che siano in possesso del diploma di laurea ed abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, cinque anni di servizio nella qualifica o posizione funzionale"».

55.1048 (già 45.63)

MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il biennio 2000-2001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**55.1050** (già 45.68)

NAPOLI Roberto, CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA

Respinto

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Ai sensi dell'articolo 8, comma7, della legge n. 370 del 19 ottobre 1999, è altresì legittimamente conseguita l' idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382-1980, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano inquadrati dalle Università senza aggravio di spesa».

55.1051 (già 45.69)

BONATESTA, MULAS, BEVILACQUA, MARRI, PACE, PELLICINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis Per far fronte alle esigenze di apertura quotidiana con orari prolungati di musei, gallerie, aree archeologiche, biblioteche e archivi di Stato, il ministero per i beni e attività culturali procede alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494 e del personale assunto ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, secondo le procedure previste dall'articolo 4-bis, commi 2 e 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine le procedure concorsuali previste dall'articolo 4-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236 sono assimilate alle procedure concorsuali già espletate dal personale di cui all'articolo 22, comma quinto della legge 23 dicembre 1988, n. 488. La trasformazione del rapporto di lavoro del

personale di cui al presente comma avviane sull'abase delle disponibilità organiche ed anche in soprannumero».

Seguono compensazioni del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

55.1052 (Nuovo testo già 45.71)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Le parole da: «Aggiungere in fine»a: «qualifica funzionale» respinte; seconda parte preclusa

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate con i precedenti commi per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti all'ex carriera direttiva ex 8^a qualifica funzionale delle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9a qualifica funzionale «nelle varie amministrazioni in applicazione di automatismi di legge, è riconosciuta l'attribuzione della nona qualifica funzionale» e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Seguono compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

55.1053 (già 45.73)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«12-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate con i precedenti commi per i rinnovi contrattuali, al personale delle ex carriere direttive appartenenti alle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9a qualifica funzioanle e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).

55.1054 (già 45.72)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«12-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate con i procedenti commi per i rinnovi contrattuali, ai funzionari appartenenti agli ex ruoli ad esaurimento e alla 9a qualifica funzionale delle amministrazioni individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1992, con maggiore o pari anzianità di servizio nella qualifica rispetto ai colleghi già transitati alla ex 9a qualifica funzionale e la posizione economica C3 del comparto ministeri od equivalenti. L'ARAN, in sede di contrattazione nazionale, definisce gli aventi titolo ed integra il testo dei corrispondenti contratti vigenti».

Compensazione del Gruppo A.N. (v. emend. 2.60).**55.1055** (già 45.70)

PERA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«12-bis. Al fine di potenziare il servizio della Polizia penitenziaria è istituito un apposito Fondo, da iscrivere nel bilancio del Ministero della giustizia, destinato ai compensi per lavori straordinari ed all'assistenza agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria. Per detto fondo in prima applicazione della presente legge è stanziata la somma di lire 15.000 milioni l'anno».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).**55.1056** (già 45.74)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto*Aggiungere in fine, il seguente comma:*

«12-bis. Al fine di favorire la realizzazione dei programmi operativi delle Regioni a statuto ordinario obiettivo 1, relativi al periodo 2000-2006, la quota di cofinanziamento statale del 70 per cento, stabilita dalla delibera CIPE n. 139 del 6 agosto 1999, è elevata al 90 per cento. Il maggiore onere relativo è posto a carico del fondo di cui all'articolo S della legge 16 aprile 1987, n. 183».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.01).

55.1057 (già 45.77)

TONIOLLI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«12-bis. Il recupero del differenziale inflattivo per il triennio 2000-2001 si estende anche ai contratti collettivi già conclusi con riferimento ai tassi di inflazione programmati in precedenza».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1058 (già 45.79)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

"a) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nel-l'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3-bis, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

'3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad eccezione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tenere conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. Le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco sono comunque tenute a dare comunicazione delle assunzioni programmate nell'anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica';

c) al comma 20-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le amministrazioni competenti per le assunzioni nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, restano ferme le disposizioni dei commi 2 e 3bis"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1059 (già 45.81)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«12-bis. Per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo e per l'allineamento dei trattamenti economici del personale delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è stanziata la somma di lire 150 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 2001. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, il termine per l'emanazione dei decreti legislativi è prorogato al 31 gennaio 2001».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

55.1060 (già 45.82)

BISCARDI, MONTICONE, BRUNO GANERI, MASULLO, LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, DONISE, BERGONZI, PAPPALARDO

Inammissibile

Aggiungere in fine il seguente comma:

«12-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001».

Conseguentemente all'articolo 143, nella Tabella A, ridurre di lire 35 miliardi l'importo relativo all'anno 2001 nell'accantonamento del Ministero per i beni e le attività culturali.

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.21

DE CAROLIS, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELE, CADDEO, CONTE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

al fine di garantire:

gli ulteriori interventi legislativi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche

e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e da analoghe previsioni integrative e correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 200 e 201,

impegna il Governo:

ad utilizzare le somme di lire 160 miliardi per gli anni 2001, 2002 e 2003 al fine di, perseguire le suddette finalità, previste dall'articolo 55, comma 8, lettere a) e b), del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4885.699

Non posto in votazione (*)

MINARDO, CENTARO, PICCIONI, GERMANÀ, MANCA, TONIOLLI, LAURO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco fin dalla sua istituzione con legge 27 dicembre 1941, n. 1574885 è stato investito di compiti ed incarichi propri delle altre Forze di polizia;

i funzionari direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente una attività finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica, così come gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

considerato che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in particolare i funzionari direttivi del Corpo stesso sono sottoposti ai poteri di direzione e vigilanza da parte dei prefetti ed alle particolari responsabilità proprie degli agenti di Forza pubblica;

le competenti Commissioni parlamentari, in sede di parere previsto per l'emanazione del decreto legislativo 34885 aprile 1997, n. 165, riguardante l'armonizzazione dei criteri generali della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno riconosciuto l'equiparabilità dei Vigili del fuoco con altre categorie speciali, quali quelle dei militari e delle Forze dell'ordine;

la IV sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 245 del 1999 ha ravvisato «non manifestamente infondata» la questione di illegittimità costituzionale delle norme di legge che non estendono anche al personale

dei Vigili del fuoco i benefici economici previsti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121,

impegna il Governo:

ad intraprendere un'azione legislativa atta ad estendere anche al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello di carriera direttiva, tutti i benefici economici previsti per le Forze di polizia dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

9.4885.421

LORENZI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4885, con riferimento all'articolo 55,

impegna il Governo affinché,

nell'ambito della contrattazione integrativa del personale docente,

applichi criteri che prevedano tre categorie di merito tra i docenti, istituite tenendo conto dell'anzianità dei titoli scientifici e del giudizio espresso dal consiglio di istituto.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.422 (già em. 55.1080)

NIEDDU

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

esaminato l'articolo 55, commi 9 e 10,

rilevato che la normativa vigente prevede per gli ufficiali delle Forze armate che la decorrenza del trattamento di omogeneizzazione, peraltro limitato alla sola voce stipendiale, sia dal grado di tenente anziché di sottotenente, come invece accade per l'Arma dei carabinieri;

considerato che tale normativa produce numerose sperequazioni all'interno delle stesse forze armate, in quanto gli ufficiali laureati provenienti dall'accademia raggiungono il grado di tenente con decorrenza diversa a seconda della durata del corso di laurea;

considerato inoltre che tale normativa, relativamente agli ufficiali del ruolo tecnico operativo dell'Esercito, del ruolo equipaggi per la Marina militare e ruolo unico specialisti per l'Aeronautica, determina sovente l'impossibilità degli interessati con maggiore anzianità anagrafica di raggiungere, pur trattenendosi in servizio fino al limite di età, tale trattamento, con ciò operandosi una discriminazione con gli omologhi colleghi dell'Arma dei carabinieri;

ritenuto necessario quindi provvedere con urgenza al superamento delle sperequazioni sopra descritte;

ritenuto altresì che gli accantonamenti previsti per il comma 9 dell'articolo 55 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 forniscono adeguata capienza per ridurre, almeno in parte, la disparità di trattamento sopra richiamata,

impegna il Governo

ad utilizzare i fondi di cui al comma 9 dell'articolo 55 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001 anche per procedere all'armonizzazione, relativamente alla voce stipendiale, tra gli ufficiali delle Forze armate e quelli dell'Arma dei carabinieri.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 71 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 71.

Approvato

*(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici
e norme sulla tesoreria unica)*

1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. All'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le seguenti: «o della società Poste Italiane Spa».

4. Per l'anno 2001 le erogazioni di cassa a favore delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni educative, sono disposte con l'obiettivo di assicurare che per l'anno 2001 i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati dal 6 per cento. Per l'anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l'obiettivo previsto per l'anno precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà conto dell'intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.

5. A decorrere dal 1° marzo 2001 le regioni sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.

7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1998, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l'addizionale regionale all'IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.

9. Sino all'apertura delle contabilità speciali di cui al comma 6, per l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.

10. Le quote dell'accisa sulle benzine continuano ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

11. A decorrere dal 1° marzo 2001 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

12. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del presente articolo, si prov-

vede con norme di attuazione adottate secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.

13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate dall'autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI AL COMMA 14 DELL'ARTICOLO NON VOTATI
NELLA SEDUTA N. 982

71.1036 (già 60.54)

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos,
LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Respinto. Votato dopo l'em. 71.8000

Sopprimere il comma 14.

71.8000

IL GOVERNO

Respinto

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. A decorrere dall'anno 2004 il 50 per cento dell'introito derivante dalla tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituito dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni».

71.1037 (già 60.55)

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Respinto

Al comma 14, sopprimere le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «e successive modificazioni,». Al medesimo comma 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tali risorse concorrono a finanziare programmi regionali finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi, agli interventi di protezione civile, alla tutela del patrimonio storico-artistico ed alla tutela dell'ambiente».

71.1038 (già 60.56)

RIPAMONTI, PIERONI, RONCHI, BORTOLOTTI, BOCO, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

Respinto

Al comma 14 le parole da: «Al fine di favorire» fino a: «e successive modificazioni,» sono sostituite con le seguenti: «Al fine di realizzare programmi per lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle aree protette regionali».

71.1039 (già 60.59)

CAPALDI, MASCIONI, SPECCHIA, CARPINELLI, DE CAROLIS

Ritirato

Al comma 14 sostituire le parole: «10 miliardi» con le parole: «12 miliardi».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, ridurre gli importi:

2001: - 2.000;

2002: - 2.000.

2003: - 2.000.

71.1040 (già 60.61)

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Respinto

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «12».

Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

71.1041 (già 60.62)

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Respinto

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «13».

Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

71.1042 (già 60.60)

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BONATESTA, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

Respinto

Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «somma di» sostituire la cifra: «10» con la seguente: «20».

Compensazione del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

71.1043 (già 60.63)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 14, aggiungere il seguente:

«15. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti non si applicano alla regione Siciliana per la quale continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni».

ARTICOLO 86 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 86.

Approvato con emendamenti. Cfr. seduta n. 984

*(Riduzione dei ticket e disposizioni
in materia di spesa farmaceutica)*

1. A decorrere dal 1° luglio 2001, è soppressa la classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *b*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1° luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a*) e lettera *c*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera *b*) dello stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle loro caratteristiche prevalenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi *a*) e *b*) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate

alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:

a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni;

b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;

c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.

5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dell'assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie neoplastiche nell'età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanità.

6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 1.700 miliardi per l'anno 2001, di lire 1875 miliardi per l'anno 2002, di lire 2375 miliardi per l'anno 2003 e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall'anno 2004.

7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002, almeno all'1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell'anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il 2004.

8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.

9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l'andamento della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei *ticket* soppressi ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall'articolo 84, comma 6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l'anno 2002 e a lire 830 miliardi per l'anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie connesse

alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei *ticket* di cui ai commi 2, 3 e 4.

11. All'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: "nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento». La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2000.

12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo *standard* a posologia limitata per l'avvio delle terapie e *standard* che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Sono collocati nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti *standard*, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla Commissione unica del farmaco è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono all'attivazione di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.

13. All'articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "è ridotto del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000".

14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i farmacisti mantengono

memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.

15. All'articolo 68, comma 9, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "onere a carico del Servizio sanitario nazionale" sono inserite le seguenti: "nonchè i dati presenti sulla ricetta leggibili anche otticamente relativi al codice del medico, al codice dell'assistito ed alla data di emissione della prescrizione".

16. Con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure *standard* per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Ai fini dell'applicazione delle predette procedure, sono organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente alle regioni i risultati delle valutazioni dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.

18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, dell'erogazione di ossigeno terapeutico e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro della sanità 1° luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono tenuti i farmacisti.

19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi previste dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.

20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un medicinale nella classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all'esito favorevole della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni dalla medesima indicate.

21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ricostituita con il compito di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione della commissione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell'ordine dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.

22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della sicurezza d'uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie nè lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. L'accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui all'articolo 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall'articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.

23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. Nell'ipotesi prevista dal precedente periodo, l'indicazione del numero dell'autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto, dall'indicazione degli estremi della do-

manda di autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione di esperti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.

24. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.

25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati nella classe c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità, al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella comunicazione medesima.

26. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta.

27. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo di rimborso. L'elenco è aggiornato ogni sei mesi. L'aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.

28. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l'anno 2001 e di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

29. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 27 e delle finalità della nuova disciplina.

30. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 16 e il comma 16-*bis* dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

31. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è differito al 31 dicembre 2003.

32. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:

"2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura semplificata di registrazione di cui all'articolo 5. Le domande di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanità non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente, attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dall'attestazione dell'avvenuto versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell'Unione europea in cui sia già stata concessa la registrazione o l'autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente deve attestare che presso la stessa è disponibile la documentazione di registrazione originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale".

33. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l'attività di gestione e di controllo del settore omeopatico».

EMENDAMENTI NON VOTATI NELLA SEDUTA N. 984

86.1084 (già 75.99)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto*Sopprimere il comma 24.*
_____**86.1085** (già 75.100)TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO**Id. em. 86.1084***Sopprimere il comma 24.*
_____**86.2000/1**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Decaduto*All'emendamento 86.2000, dopo la parola: «automedicazione» inserire le seguenti: «e sentiti inoltre il Consiglio superiore di sanità e la Federazione nazionale dell'ordine dei medici».*
_____**86.2000/2**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Decaduto*All'emendamento 86.2000, sostituire le parole: «10 luglio 2001» con le altre: «10 febbraio 2001».*
_____**86.2000/3**

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Decaduto*All'emendamento 86.2000, sostituire le parole: «10 luglio 2001» con le altre: «10 ottobre 2001».*

86.2000

IL RELATORE

Ritirato

Sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari».

86.1086 (già 75.101)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Respinto

Al comma 24, sopprimere le parole: «e meccanismi concorrenziali per i prezzi».

86.1087 (già 75.102)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Id. em. 86.1086

Al comma 24, sopprimere le parole: «e meccanismi concorrenziali per i prezzi».

86.1088 (già 75.103)

COSTA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, LAURO

Respinto

Al comma 24, sostituire le parole: «meccanismi concorrenziali per i prezzi» con le seguenti: «e i relativi prezzi».

86.1091 (già 75.106)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO

Respinto

Sopprimere il comma 26.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**86.1092** (già 75.107)

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

Id. em. 86.0.1091

Sopprimere il comma 26.

86.2001/1

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Respinto

All'emendamento 86.2001, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio» con le altre: «15 gennaio».

86.2001/2

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Inammisibile

All'emendamento 86.2001, primo periodo, sostituire le parole: «1° luglio» con le altre: «15 ottobre».

86.2001/3

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Respinto

All'emendamento 86.2001, primo periodo, sostituire le parole: «non coperti da brevetto» con le altre: «generici».

86.2001/4

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Respinto

All'emendamento 86.2001, primo periodo, dopo le parole: «dosi unitarie uguali» inserire le seguenti: «e uguale biodisponibilità».

86.2001/5

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Inammissibile

All'emendamento 86.2001, primo periodo, sopprimere le parole da: «aventi prezzo» fino a: «vigente».

86.2001/6

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Respinto

All'emendamento 86.2001, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «con uguale biodisponibilità».

86.2001/7

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Respinto

All'emendamento 86.2001, terzo periodo, sostituire le parole: «tenuto ad informare» con le altre: «informerà».

86.2001/8

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI

Respinto

All'emendamento 86.2001, terzo periodo, dopo le parole: «bioequivalenza» inserire le seguenti: «e biodisponibilità».

86.2001

IL RELATORE

V. Nuovo testo

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi quale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità psicologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta».

86.2001 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Approvato

Alla fine del comma 26, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verifica gli effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali modifiche al sistema di rimborso, da attuarsi a partire dal 1° settembre 2003».

86.1093 (già 75.108)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 26, primo periodo, dopo le parole: «i medicinali» *aggiungere le seguenti:* «con esclusione di quelli previsti dall'articolo 29, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

86.1094 (già 75.109)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 26, primo periodo, dopo le parole: «modalità di rilascio» inserire le seguenti: «stessa biodisponibilità».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

86.1095 (già 75.110)

BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Ritirato

Al comma 26, dopo le parole: «dosi unitarie uguali» aggiungere le seguenti: «e relativamente ai quali sia disponibile almeno un generico in commercio.».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

86.1096 (già 75.111)

DE ANNA, TOMASSINI, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 26, primo periodo, dopo le parole: «prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente» con le seguenti: «prezzo massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia n. 1 (v. emend. 1.0.1).

86.1097 (già 75.112)

STIFFONI, MORO

Respinto

Al comma 26, primo periodo, dopo le parole: «legislazione vigente.» aggiungere il seguente periodo: «Al farmacista è concessa la facoltà, su richiesta dell'assistito e previa accurata informazione al fine di acquisirne il consenso, di sostituire il farmaco prescritto con uno a minor costo considerato equivalente per principi attivi, forma farmaceutica e indicazione terapeutica, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione ovvero nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista.

Tale facoltà è preclusa qualora il medico, all'atto della prescrizione, indichi la sigla "n.s." (non sostituibile)».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

86.1098 (già 75.113)

TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA,
LAURO

Respinto

Al comma 26, terzo periodo, dopo le parole: «della loro bioequivalenza» inserire le seguenti: «e biodisponibilità».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | ESITO | |
|-----------|------|---|-----------|-----|-----|-----|------|-------|-------|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | | Magg |
| 1 | NOM. | Disegno di Legge n. 4885. Em. 133.1010, prima parte, (Moro e altri) | 186 | 185 | 003 | 047 | 135 | 093 | RESP. |
| 2 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Articolo 133 | 205 | 204 | 003 | 146 | 055 | 103 | APPR. |
| 3 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 136.1035 (Maceratini e altri) | 193 | 188 | 001 | 046 | 141 | 095 | RESP. |
| 4 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 138.1005 (Bruni e altri) | 200 | 197 | 004 | 056 | 137 | 099 | RESP. |
| 5 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Articolo 140 | 209 | 206 | 008 | 138 | 060 | 104 | APPR. |
| 6 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 55.1038 (Bruni e altri) | 197 | 195 | 001 | 049 | 145 | 098 | RESP. |
| 7 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 55.1055 (Pera e altri) | 190 | 187 | 002 | 046 | 139 | 094 | RESP. |
| 8 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 71.8000 (Il Governo) | 185 | 184 | 010 | 038 | 136 | 093 | RESP. |
| 9 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 71.1036 (Ripamonti e altri) | 192 | 191 | 026 | 042 | 123 | 096 | RESP. |
| 10 | NOM. | Disegno di legge n. 4885. Em. 71.1037 (Ripamonti e altri) | 187 | 186 | 023 | 036 | 127 | 094 | RESP. |
| 11 | NOM. | Disegno di Legge n. 4885. Em. 71.1038 (Ripamonti e altri) | 191 | 190 | 028 | 041 | 121 | 096 | RESP. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0987 del 18-12-2000 Pagina 1

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 11 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| AGNELLI GIOVANNI | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| AGOSTINI GERARDO | C | F | C | C | F | C | C | F | | | |
| ALBERTINI RENATO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| ANDREOLLI TARCISIO | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | C |
| ANGIUS GAVINO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| ASCIUTTI FRANCO | | | | F | C | F | F | C | C | C | C |
| AYALA GIUSEPPE MARIA | C | F | C | C | F | C | C | A | A | C | A |
| AZZOLLINI ANTONIO | | C | F | F | C | F | R | C | C | C | C |
| BALDINI MASSIMO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| BARBIERI SILVIA | C | F | C | C | F | C | C | | | | |
| BARRILE DOMENICO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| BASINI GIUSEPPE | | | | F | F | | | | | | |
| BASSANINI FRANCO | C | F | C | C | F | C | C | C | M | M | M |
| BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| BEDIN TINO | C | F | C | C | F | C | C | C | A | A | A |
| BERGONZI PIERGIORGIO | C | F | | C | F | | | | | | |
| BERNASCONI ANNA MARIA | C | F | | C | F | C | C | C | C | C | C |
| BERTONI RAFFAELE | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| BESOSTRI FELICE CARLO | A | F | | C | A | | C | | F | F | F |
| BESSO CORDERO LIVIO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | F | C | F | F | C | | | | | | |
| BETTONI BRANDANI MONICA | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO | | | | | | F | F | C | C | C | C |
| BIANCO WALTER | | C | F | | | | A | | | | |
| BISCARDI LUIGI | C | F | C | C | F | C | C | C | | | |
| BO CARLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| BOBBIO NORBERTO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| BOCO STEFANO | A | F | A | C | F | C | C | F | F | | |
| BONAVITA MASSIMO | C | F | C | | F | C | C | C | C | C | A |
| BONFIETTI DARIA | C | F | C | C | F | C | C | C | A | F | F |
| BORRONI ROBERTO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| BORTOLOTTO FRANCESCO | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |

Seduta N. 0987 del 18-12-2000 Pagina 2

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 11 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| BOSI FRANCESCO | | | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| BRIGNONE GUIDO | F | C | | | C | | | C | C | C | C |
| BRUNI GIOVANNI | F | C | F | | C | F | | C | C | C | C |
| BRUNO GANERI ANTONELLA | C | F | C | C | F | C | C | C | A | C | A |
| BUCCI MICHELE ARCANGELO | F | C | F | F | C | | | | | | |
| BUCCIARELLI ANNA MARIA | C | F | C | C | F | C | C | A | C | C | C |
| BUCCIERO ETTORE | F | C | | | | | | | | | |
| CABRAS ANTONIO | | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| CADDEO ROSSANO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| CALLEGARO LUCIANO | | C | F | F | C | | | | | | |
| CALVI GUIDO | C | F | C | C | F | C | C | C | F | | F |
| CAMBER GIULIO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| CAMERINI FULVIO | C | F | C | C | F | C | C | C | F | F | F |
| CAMO GIUSEPPE | C | F | | | | | | | | | |
| CAPALDI ANTONIO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| CAPONI LEONARDO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | | C |
| CARCARINO ANTONIO | C | F | C | C | F | C | C | F | C | F | C |
| CARELLA FRANCESCO | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| CARPI UMBERTO | C | F | C | C | F | C | C | F | C | C | C |
| CARPINELLI CARLO | C | F | C | C | F | C | C | F | C | C | C |
| CARUSO ANTONINO | | | | F | | | | | | | |
| CASTELLANI PIERLUIGI | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| CASTELLI ROBERTO | | C | R | F | C | F | F | C | C | C | C |
| CAZZARO BRUNO | C | F | C | C | F | C | C | A | C | C | C |
| CENTARO ROBERTO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| CIMMINO TANCREDI | F | F | C | A | F | | | | | | |
| CO' FAUSTO | C | | | C | F | C | C | | F | F | F |
| COLLA ADRIANO | F | | R | F | C | F | F | C | C | C | C |
| COLLINO GIOVANNI | | | | | | | | | | C | C |
| CONTE ANTONIO | | F | C | C | F | C | C | C | C | A | C |
| CONTESTABILE DOMENICO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| CORRAO LUDOVICO | C | F | C | C | A | C | C | F | F | F | F |

Seduta N. 0987 del 18-12-2000 Pagina 3

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 11 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| CORTIANA FIORELLO | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| COSTA ROSARIO GIORGIO | | | F | F | C | F | F | | C | C | C |
| COVIELLO ROMUALDO | C | F | C | F | F | C | C | C | C | C | C |
| CRESCENZIO MARIO | C | F | F | | F | C | C | C | C | C | C |
| CURTO EUPREPIO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | A |
| D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA | C | F | C | C | R | C | C | C | C | C | C |
| D'ALI' ANTONIO | | C | F | F | C | F | F | C | | C | C |
| DANIELE GALDI MARIA GRAZIA | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| DANIELI PAOLO | | | | F | C | | | | | | |
| DE ANNA DINO | | | | | F | F | C | C | C | C | C |
| DEBENEDETTI FRANCO | C | F | C | C | A | C | C | A | C | C | C |
| DE CAROLIS STELIO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | A | A |
| DE GUIDI GUIDO CESARE | C | F | C | C | F | C | C | A | A | A | F |
| DEL TURCO OTTAVIANO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| DE LUCA ATHOS | | | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| DE LUCA MICHELE | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| DE MARTINO FRANCESCO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| DE MARTINO GUIDO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| DE ZULUETA TANA | C | F | C | C | F | C | | C | A | C | C |
| DIANA LORENZO | C | F | C | C | F | C | C | F | A | A | A |
| DI BENEDETTO DORIANO | C | F | C | C | F | | | | | | |
| DI ORIO FERDINANDO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | | |
| DI PIETRO ANTONIO | F | C | C | | F | | | | | | |
| DONDEYNAZ GUIDO | | F | | | | | | | | | |
| DONISE EUGENIO MARIO | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| D'URSO MARIO | C | F | C | A | A | C | C | C | C | | C |
| DUVA ANTONIO | C | F | C | C | F | C | C | C | | | F |
| ELIA LEOPOLDO | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| ERROI BRUNO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| FALOMI ANTONIO | C | F | C | C | F | C | C | F | C | C | C |
| FASSONE ELVIO | C | F | C | C | F | C | C | C | F | F | F |
| FERRANTE GIOVANNI | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |

Seduta N. 0987 del 18-12-2000 Pagina 4

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 11 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| FIGURELLI MICHELE | C | F | C | C | F | C | C | C | F | F | F |
| FIORILLO BIANCA MARIA | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| FIRRARELLO GIUSEPPE | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| FLORINO MICHELE | F | C | F | | C | F | F | C | C | C | C |
| FOLLIERI LUIGI | C | F | C | C | C | F | F | C | C | C | C |
| FOLLONI GIAN GUIDO | F | F | C | C | F | C | C | F | F | F | C |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| GAMBINI SERGIO | C | F | C | C | R | C | C | C | C | C | C |
| GERMANA' BASILIO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| GIARETTA PAOLO | C | F | C | C | F | C | C | F | A | A | A |
| GIORGIANNI ANGELO | | | | | | C | C | C | C | C | A |
| GIOVANELLI FAUSTO | | | | | | C | C | C | C | C | C |
| GRECO MARIO | | | | | | | | C | C | C | |
| GRUOSSO VITO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| GUBERT RENZO | F | C | F | F | C | F | F | A | C | C | C |
| GUERZONI LUCIANO | | | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| IULIANO GIOVANNI | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| LA LOGGIA ENRICO | | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| LARIZZA ROCCO | C | F | C | C | F | C | C | C | A | A | A |
| LASAGNA ROBERTO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| LAURIA MICHELE | C | F | C | C | F | C | C | A | A | A | A |
| LAURICELLA ANGELO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| LAURO SALVATORE | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| LEONE GIOVANNI | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| LEONI GIUSEPPE | F | C | F | F | C | F | | C | C | C | C |
| LO CURZIO GIUSEPPE | | | | F | C | F | F | C | C | C | C |
| LOIERO AGAZIO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA | | F | C | C | F | C | C | C | F | A | F |
| LORENZI LUCIANO | A | A | | F | F | A | A | | C | A | A |
| LORETO ROCCO VITO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| LUBRANO DI RICCO GIOVANNI | | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |

Seduta N. 0987 del 18-12-2000 Pagina 6

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 11 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| MONTICONE ALBERTO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | C | F | C | C | A | C | C | C | C | C | C |
| MORO FRANCESCO | F | C | R | F | C | R | R | C | C | C | C |
| MUNDI VITTORIO | C | F | C | C | F | | | | | | |
| MUNGARI VINCENZO | | | | | C | | | | | | |
| MURINEDDU GIOVANNI PIETRO | C | F | | | | C | C | C | C | C | C |
| NAPOLI ROBERTO | C | F | C | A | F | C | C | C | A | C | C |
| NAVA DAVIDE | | | F | C | C | F | C | C | C | C | C |
| NIEDDU GIANNI | C | F | C | C | A | C | C | C | C | C | C |
| NOVI EMIDDIO | F | C | F | F | C | | | | | | |
| OCCHIPINTI MARIO | C | F | C | C | F | C | C | | A | A | A |
| OSSICINI ADRIANO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| PAGANO MARIA GRAZIA | C | F | C | C | F | C | C | C | C | | C |
| PALUMBO ANIELLO | | | F | C | C | | | | | | |
| PAPINI ANDREA | C | F | C | C | F | C | C | C | F | A | C |
| PAPPALARDO FERDINANDO | C | F | C | C | F | C | C | F | A | A | C |
| PARDINI ALESSANDRO | C | F | C | | F | C | C | F | C | C | C |
| PAROLA VITTORIO | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | A |
| PASQUINI GIANCARLO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PASSIGLI STEFANO | M | F | C | C | F | C | | | C | A | A |
| PASTORE ANDREA | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| PEDRIZZI RICCARDO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| PELELLA ENRICO | C | F | C | C | F | C | C | C | A | F | A |
| PERUZZOTTI LUIGI | F | C | R | | | | | | | | |
| PETRUCCI PATRIZIO | C | F | C | C | F | C | C | C | A | A | A |
| PETRUCCIOLI CLAUDIO | C | F | C | C | F | C | C | F | C | C | |
| PETTINATO ROSARIO | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| PIANETTA ENRICO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| PIATTI GIANCARLO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| PICCIONI LORENZO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| PIERONI MAURIZIO | | | | | | | | F | F | F | F |
| PILONI ORNELLA | C | F | C | | | C | C | C | A | A | A |

Seduta N. 0987 del 18-12-2000 Pagina 7

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 11 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| PINTO MICHELE | C | F | C | C | F | C | C | A | A | A | A |
| PIREDDA MATTEO | F | C | F | F | C | | | | | | |
| PIZZINATO ANTONIO | C | F | C | C | A | C | C | C | A | F | F |
| POLIDORO GIOVANNI | C | F | C | C | F | C | C | C | A | C | F |
| PONTONE FRANCESCO | F | C | F | R | C | F | F | C | C | C | C |
| PORCARI SAVERIO SALVATORE | F | C | F | F | C | | | | | | |
| PREDA ALDO | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| PROVERA FIORELLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| RECCIA FILIPPO | F | C | F | F | C | F | F | C | | | |
| RESCAGLIO ANGELO | C | F | C | F | F | C | C | C | C | C | C |
| RIGO MARIO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| RIPAMONTI NATALE | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| RIZZI ENRICO | F | C | F | F | C | | | | | | |
| ROBOL ALBERTO | C | F | C | C | F | C | C | C | F | F | F |
| ROCCHI CARLA | | F | C | C | F | C | | F | F | F | F |
| ROGNONI CARLO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| ROSSI SERGIO | | C | | F | C | F | F | C | C | C | C |
| ROTELLI ETTORE ANTONIO | | C | F | | C | F | F | C | C | C | C |
| RUSSO GIOVANNI | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| RUSSO SPENA GIOVANNI | C | A | | C | F | C | C | | F | F | F |
| SALVATO ERSILIA | C | F | C | C | F | C | C | | | | |
| SALVI CESARE | C | F | C | C | F | C | C | M | A | A | A |
| SARACCO GIOVANNI | C | F | C | C | F | C | C | A | A | A | A |
| SARTO GIORGIO | | | C | C | F | C | | F | F | F | F |
| SARTORI MARIA ANTONIETTA | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| SCHIFANI RENATO GIUSEPPE | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| SCIVOLETTO CONCETTO | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| SCOPELLITI FRANCESCA | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| SELLA DI MONTELUCE NICOLO' | F | C | F | | C | F | F | C | C | C | C |
| SEMNZATO STEFANO | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| SENESE SALVATORE | C | F | C | C | F | C | | C | F | | F |
| SERENA ANTONIO | | C | | F | C | | | | | | |

Seduta N. 0987 del 18-12-2000 Pagina 8

Totale votazioni 11

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 11 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| SMURAGLIA CARLO | C | F | C | C | F | C | C | C | F | F | F |
| SQUARCIALUPI VERA LILIANA | C | F | C | C | F | C | C | F | F | F | F |
| STANISCIÀ ANGELO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| STIFFONI PIERGIORGIO | F | C | | | | | | | C | C | C |
| TAROLLI IVO | | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| TAVIANI EMILIO PAOLO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| TIRELLI FRANCESCO | | C | | | | F | | C | C | C | C |
| TOIA PATRIZIA | C | F | C | C | M | C | C | C | F | F | F |
| TONIOLLI MARCO | | | | | | | F | C | C | C | C |
| TRAVAGLIA SERGIO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| TURINI GIUSEPPE | F | C | F | F | C | F | F | | C | C | C |
| VEDOVATO SERGIO | C | F | C | C | F | C | C | F | C | C | F |
| VEGAS GIUSEPPE | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| VELTRI MASSIMO | C | F | C | C | F | C | C | C | A | A | A |
| VENTUCCI COSIMO | F | C | F | F | C | F | F | C | C | C | C |
| VERALDI DONATO TOMMASO | C | F | C | C | F | C | C | F | C | C | C |
| VERTONE GRIMALDI SAVERIO | C | F | C | | F | C | | C | C | C | C |
| VIGEVANI FAUSTO | C | F | C | C | | C | C | | F | C | F |
| VILLONE MASSIMO | C | F | | C | F | C | C | C | C | C | A |
| VISERTA COSTANTINI BRUNO | C | F | C | C | F | C | C | C | C | C | C |
| VIVIANI LUIGI | C | F | C | C | F | C | C | F | F | C | A |
| VOLCIC DEMETRIO | C | F | C | A | F | C | C | C | A | A | A |
| WILDE MASSIMO | F | C | | F | C | F | F | C | C | C | C |
| ZECCHINO ORTENSIO | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| ZILIO GIANCARLO | C | F | C | C | F | C | C | F | A | C | C |

